



Università
Ca' Foscari
Venezia

Corso di Laurea magistrale

in Amministrazione, Finanza e Controllo

Tesi di Laurea

—

Ca' Foscari
Dorsoduro 3246
30123 Venezia

Il conferimento: aspetti fiscali

Relatore

Ch. Prof. Antonio Viotto

Laureando

Filippo Molinari

Matricola 810996

Anno Accademico

2011 / 2012

A Benedetta

1 - INTRODUZIONE.....	5
1.1 - LE OPERAZIONI STRAORDINARIE	5
1.2 - IL CONCETTO DI CONFERIMENTO NEL REGIME DELLE OPERAZIONI STRAORDINARIE.	7
2 - INQUADRAMENTO STORICO NORMATIVO	9
2.1 – IL PERIODO ANTE-RIFORMA DEL 1973.....	9
2.2 – DALLA RIFORMA DEL 1973 AL TUIR DEL 1986.	13
2.3 – RIFORME SUCCESSIVE AL 1986 FINO AI GIORNI NOSTRI.....	14
2.4 – L'INTERVENTO DELL'UNIONE EUROPEA PER I “CONFERIMENTI TRANSFRONTALIERI”.....	16
3 – IL REGIME DI NEUTRALITA' FISCALE	18
3.1 – INTRODUZIONE.....	18
3.2 – IL REGIME DI “REALIZZO CONTROLLATO”.	20
3.3 – LA NECESSITÀ DI UNA NORMATIVA COERENTE.....	22
4 – PROFILI CIVILISTICI E PROCEDURALI DEL CONFERIMENTO	25
4.1 – INTRODUZIONE. POTERI DECISIONALI E DI RAPPRESENTANZA.	25
4.2 – VALUTAZIONE E PERIZIA DI STIMA.	27
4.3 - CONFERIMENTI D'AZIENDA IN SOCIETÀ DI PERSONE.	29
4.4 - CONFERIMENTI D'AZIENDA IN SOCIETÀ DI CAPITALI: SRL E SPA NEWCO.	29
4.5 - CONFERIMENTI D'AZIENDA IN SOCIETÀ DI CAPITALI: SPA PRE-ESISTENTI.	31
4.6 – EFFETTI.....	33
4.7 – IL CONFERIMENTO IN SOCIETÀ DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE.	35
5 – ASPETTI CONTABILI DEL CONFERIMENTO	38
5.1 – PREMESSA.....	38
5.2 – ANALISI DEI PROFILI CONTABILI DALL'OTTICA DELLA SOCIETÀ CONFERITARIA.	39
5.3 – ANALISI DEI PROFILI CONTABILI DALL'OTTICA DELLA SOCIETÀ CONFERENTE.	42
5.4 – LO STANZIAMENTO DELLE IMPOSTE DIFFERITE E IL CONFERIMENTO “BI-SOSPENSIVO”.....	43
5.5 – AFFRANCAMENTO DEI MAGGIORI VALORI EMERSI A SEGUITO DEL CONFERIMENTO.	45
5.6 – IL CONFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI.....	47
6 – ASPETTI FISCALI DEL CONFERIMENTO	49
6.1 – PREMESSA.....	49
6.2 – IL CONFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO O COLLEGAMENTO.	49
6.3 – L'ART. 175 TUIR E LA PARTECIPATION EXEMPTION.	52
6.4 – IL CONFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI E L'ART. 177.	57
6.5 – IL CONFERIMENTO D'AZIENDA. INTRODUZIONE E DISCIPLINA DEL CONFERIMENTO D'AZIENDA DA PARTE DELL'IMPRENDITORE INDIVIDUALE.	61
6.6 – L'IMPOSTA SOSTITUTIVA.	63
6.7 – CONFERIMENTO D'AZIENDA E PARTECIPATION EXEMPTION.	65
6.8 – L'IVA NEL CONFERIMENTO.....	69
6.9 – I CONFERIMENTI TRANSNAZIONALI.....	74
6.10 – IMPOSTE D'ATTO.	77
6.11 – LE NOVITÀ DEL D.L. N. 201 DEL 2011: L'A.C.E.	79
7 – LA DISCIPLINA ANTIELUSIVA NEL CONFERIMENTO	81
7.1 – PREMESSA E NORMA ANTIELUSIVA GENERALE.	81
7.2 – IL CARATTERE ELUSIVO DELLE OPERAZIONI STRAORDINARIE E DEL CONFERIMENTO.....	83
7.3 - CONFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI E SUCCESSIVA CESSIONE.	84
7.4 - CONFERIMENTO DELL'AZIENDA E SUCCESSIVA CESSIONE DELLE PARTECIPAZIONI.	88
8 – CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE	93
BIBLIOGRAFIA.....	95

1 - INTRODUZIONE

Sommario: 1.1 - Le operazioni straordinarie; 1.2 - Il concetto di conferimento nel regime delle operazioni straordinarie.

1.1 - Le operazioni straordinarie.

L'espressione “operazioni straordinarie individua in senso molto ampio una serie di istituti, generalmente riguardanti le società, che determinano una variazione del patrimonio societario e/o una modifica della compagine sociale per finalità estremamente diverse”¹.

Vengono quindi classificate sotto questa categoria vicende differenti, con finalità disparate, che possono determinare una variazione più o meno significativa della compagine sociale e dell'assetto societario in genere. La straordinarietà delle operazioni sta dunque nel confronto tra queste tipologie di vicende, con l'esercizio dell'attività di ordinaria amministrazione dell'impresa, trattandosi di eventi eccezionali che vanno a modificare la situazione precedente a livelli differenti².

Le operazioni straordinarie possono avere come obiettivo la riorganizzazione societaria, la ristrutturazione dell'attività aziendale, la possibilità di trarre maggiori utili in determinate situazioni, la diversificazione dell'attività mediante la creazione di *spin-off* aziendali, etc. e il risultato a cui si può giungere in seguito a dette operazioni può essere quello della cessazione dell'impresa o del perdurare della stessa.

E' dunque il concetto di “riorganizzazione” il minimo comune denominatore che sembra stare alla base delle operazioni straordinarie, evidenziando quindi il concetto di straordinarietà non tanto nell'operazione in sé, ma nelle modifiche che riguardano la struttura della società³ (percorso peraltro condiviso dal legislatore comunitario con la

¹ DELLA VALLE E., FICARI V., MARINI G., *Il regime fiscale delle operazioni straordinarie*, Torino, 2009, in Parte I, a cura di PAPARELLA F.

² AA.VV., *Il reddito d'impresa nel nuovo Testo Unico*, Padova, 1998, in Considerazioni generali sulla disciplina fiscale degli atti e delle vicende d'impresa, a cura di FEDELE A.

³ ZIZZO G., *Le riorganizzazioni societarie nelle imposte sui redditi. Trasformazioni, fusioni e scissioni*, Milano, 1996.

direttiva 23 luglio 1990 n. 434, con la quale ha definito tali operazioni come di “ristrutturazione societaria”).

Tuttavia il concetto appena esposto è utile da un punto di vista della classificazione descrittiva, ma non è esaustivo in quanto “*non consente di individuare un complesso di fattispecie contraddistinte da regimi tributari tendenzialmente omogenei riconducibili ad unità sistematica in quanto l'ordinamento interno si contraddistingue per una struttura casistica frutto di una progressiva revisione legislativa di carattere puntuale e specialistico*”⁴.

Passando più specificatamente all'ambito fiscale, è doveroso sottolineare la presenza della trattazione delle operazioni straordinarie nei Capi III e IV del Testo unico sulle Imposte sui Redditi (d.p.r. 917/1986), titolati rispettivamente “*operazioni straordinarie*” e “*operazioni straordinarie fra soggetti residenti in Stati membri diversi dell'Unione Europea*”. All'interno delle diverse fattispecie di operazioni straordinarie sussistono tuttavia differenti regimi tributari, che comportano i più diversificati risultati fiscali ed è dunque non semplice la riconduzione ad un unitario sistema di trattamento tributario come sopra già esposto. La dottrina è solita distinguere in due principi i regimi impositivi a cui fare riferimento: il principio di neutralità e quello del realizzo. Quest'ultimo, meno utilizzato, è da ricondurre soprattutto alle fattispecie di cessione di azienda a titolo oneroso e dunque regolato dagli articoli 58 e 86 del TUIR, aventi ad oggetto le plusvalenze.

Per ciò che concerne il principio di neutralità, che verrà affrontato dettagliatamente in seguito in questo scritto, i concetti che stanno alla sua base sono quelli della continuità dei valori fiscali, inidoneità delle operazioni a tassare le plusvalenze e un principio generale di subentro in tutti i diritti ed obblighi della società risultante⁵.

Per concludere, cercando di schematizzare le fattispecie e gli eventi aziendali da ricondurre all'interno dell'insieme delle operazioni straordinarie, si possono distinguere:

⁴ DELLA VALLE E., FICARI V., MARINI G., *Il regime fiscale delle operazioni straordinarie*, cit. , in Parte I, a cura di PAPARELLA F. p. 8.

⁵ ZIZZO G., *Operazioni societarie straordinarie*, Milano, 2007.

- “l'acquisizione di complessi aziendali o di partecipazioni di controllo che esprimono in forma mediata i complessi aziendali o patrimoniali sottostanti (compravendite di aziende);
- lo scorporo, aggregazione o incorporazione di complessi aziendali realizzata per il tramite di operazioni aventi per oggetto i beni primari o secondari dell'impresa (conferimenti d'azienda e di partecipazioni di controllo);
- lo scorporo, aggregazione o l'incorporazione di complessi aziendali realizzata per il tramite di operazioni aventi per oggetto la soggettività stessa delle società (fusioni e scissioni);
- la modifica soggettiva della veste giuridica dell'impresa (trasformazioni);
- la liquidazione dell'impresa.⁶”

1.2 - Il concetto di conferimento nel regime delle operazioni straordinarie.

Il tema trattato all'interno nel presente lavoro, nell'ambito delle operazioni sopra elencate, è quello del conferimento, rappresentante l'atto mediante il quale “*un soggetto (c.d. conferente) apporta un bene o un servizio ad una società o ente (c.d. conferitario) ricevendo, quale corrispettivo, in luogo del denaro, una partecipazione al capitale sociale della società o ente in cui ha effettuato l'apporto. A seguito del conferimento la società conferitaria aumenta il proprio capitale sociale e assegna nuove azioni o quote al soggetto conferente che sostituisce il bene apportato con le partecipazioni ricevute in cambio*”⁷. Con l'operazione di conferimento, dunque, “*un'azienda o un ramo aziendale dotato di autonoma capacità di reddito, vengono trasferiti per apporto ad un ente giuridicamente diverso dall'impresa conferente: come contropartita l'impresa riceve non denaro, ma azioni o quote della società cui ha effettuato l'apporto*”⁸.

⁶ ZANETTI E., *Manuale delle operazioni straordinarie*, Torino, 2009, p. 23.

⁷ Agenzia Delle Entrate, Circolare n. 57 del 25 settembre 2008.

⁸ BALDUCCI D., *Cessione e conferimento d'azienda*, Milano, 2007, p. 187.

Il conferimento in società è un atto che può essere assimilato alle cessioni a titolo oneroso, ma non si deve identificare come un atto di carattere realizzativo⁹. Nella logica della società conferitaria non implica un acquisto dietro corrispettivo, ma un apporto utile all'attività dell'impresa, mentre nella logica del conferente non è un semplice scambio, bensì un subentro di partecipazioni in luogo dei beni conferiti.

Nel prosieguo del presente lavoro verranno descritti i profili procedurali, civilistici e, più dettagliatamente, quelli fiscali, dell'istituto del conferimento, sottolineandone l'evoluzione storica, con le varie teorie che si sono sviluppate in seguito alle diverse riforme fiscali che il Legislatore ha previsto negli anni.

⁹ GHINI A., *Contemperamento degli interessi coinvolti nel conferimento d'azienda o di ramo d'azienda*, in *Le Società*, 8, Milano, 2005.

2 - INQUADRAMENTO STORICO NORMATIVO

Sommario: 2.1 - Il periodo ante-riforma del 1973; 2.2 - Dalla riforma del 1973 al TUIR del 1986; 2.3 - Riforme successive al 1986 fino ai giorni nostri; 2.4 - L'intervento dell'Unione Europea per i "conferimenti transfrontalieri".

2.1 – Il periodo ante-riforma del 1973.

Per avere una visione di insieme del trattamento tributario del conferimento è di notevole rilevanza effettuare un approfondimento sull'*excursus* storico della normativa fiscale italiana.

Per la disciplina dell'istituto sopra richiamato, molto importante è stata la riforma del 1973¹⁰, che ha determinato l'introduzione del vigente sistema delle imposte sui redditi. La precedente normativa basata sul "Testo Unico sull'imposta di ricchezza mobile" n. 645 del 29 gennaio 1958 ignorava la vicenda societaria del conferimento, non considerandola né come negozio in grado di determinare plusvalenze o minusvalenze in capo al conferente, né come un atto di acquisto di beni da parte del conferitario¹¹, non prevedendo quindi un carattere realizzativo di plusvalenze dell'operazione. Considerando la lacuna normativa, dunque, la situazione che si era delineata fino a quel momento, era basata solamente sul contributo dottrinale e giurisprudenziale.

Proprio in merito a ciò, è doveroso sottolineare la sentenza della Commissione Centrale del 30 aprile 1936 n. 87472, la quale rappresenta uno dei primi interventi di studio diretto del tema del conferimento aziendale. La sentenza di cui sopra enunciava che *"il reddito costituito dal plusvalore o dall'avviamento di un'azienda commerciale può essere realizzato anche mediante conferimento dell'azienda stessa in una società e va accertato in relazione al valore che le azioni ottenute in corrispettivo del conferimento hanno al momento in cui sono emesse¹²"*. Per il Giudice, dunque, tale fattispecie di operazione si palesava come un atto in grado di generare una plusvalenza, soggetta all'imposta mobile,

¹⁰ D.P.R. 597, 598, 599 del 29 settembre 1973.

¹¹ FALSITTA G., *Appunti in tema di iscrizione dei beni conferiti nel bilancio della conferitaria*, in *Riassunti Tributarî*, 1988.

¹² DEL RIO G., in *Giur. Imp. Dir.*, 1937.

vigente nel periodo. Inoltre la Sentenza citata proseguiva evidenziando la differenza dell'operazione del conferimento rispetto a quella di fusione, dal momento che la prima poteva qualificarsi come un atto traslativo, stante la diversità tra soggetti ben distinti, conferente e conferitario, al contrario della seconda, in cui la compresenza di due società determinava la comparsa di una società nuova, formata da soggetti pre-esistenti, o direttamente la prosecuzione di una delle due per incorporazione dell'altra. In quest'ultimo caso dunque l'ipotesi realizzativa non è presente, in quanto il reddito prodotto è determinato dal soggetto che si estingue in virtù dell'atto che proprio il reddito stesso dovrebbe produrre¹³.

Si andava quindi delineando una concezione dell'atto di conferimento come operazione produttiva di reddito, vista la capacità di trasferimento di beni conferiti in capo ad un soggetto differente dal conferente, che riceveva come contropartita il diritto di detenere partecipazioni nella società conferitaria, determinando un'utilità economica di carattere realizzativo per il conferente.

Questo era in linea con il concetto di “reddito prodotto” vista l’ottica del periodo, dato che quest’ultimo si considerava tale solo qualora vi fossero gli estremi per la realizzazione, che poteva essere rappresentata dallo scambio, inteso come atto produttivo; alcuni, infatti, ritenevano che non si potesse parlare di reddito imponibile prima che non si fosse “*integralmente compiuta l’operazione della quale il reddito rappresenterà il risultato*”¹⁴.

In altri termini il conferimento doveva necessariamente rappresentare la fase conclusiva di un’operazione produttiva di nuova ricchezza e non una mera fase iniziale di un’operazione esclusivamente speculativa¹⁵ per potersi parlare di reddito.

Proprio sul punto si basava la critica di parte della dottrina, che muovendosi in direzione parzialmente divergente con il pensiero giurisprudenziale e dottrinale prevalente dell’epoca e con la sentenza *supra* citata, sosteneva che per potersi considerare reddito

¹³ Commissione Centrale, Sezione Unite, 15 novembre 1933-XII, n. 55447, in *Giur. Imp. Dir.*, 1937.

¹⁴ BERLIRI L.V., *Appunti sul concetto di “reddito” nel sistema dell’imposta mobiliare*, in *Riv. Dir. Fin. Sc. Fin.*, 1939, p. 34 -35.

¹⁵ NAPOLITANO L., *In tema di tassabilità di avviamento emergente da conferimento di azienda in società*, in *Dir. Prat. Tirb.*, II, 1955, p. 73 e ss..

tassabile a seguito del conferimento d'azienda o di un singolo bene, “*quell'azienda o quel singolo bene fossero stati dal conferente impiantati, costruiti o acquistati con intento speculativo e che il conferimento costituisca l'ultima fase della speculazione (nel senso che le azioni assegnate al conferente non rappresentino nuovo oggetto della sua attività speculativa, ma una definitiva acquisizione del suo patrimonio)*”¹⁶.

I sostenitori di tale interpretazione ritenevano, peraltro, che il conferimento di un bene in una società non potesse considerarsi un'operazione assimilabile alla vendita o alla permuta, non realizzandosi “*un'operazione di scambio in senso economico di un bene contro un altro bene*”¹⁷.

Nel periodo ante riforma tributaria del 1973, si sviluppò anche una *querelle* dottrinale¹⁸ tra i tributaristi Gaspare Falsitta e Augusto Fantozzi, sul carattere “scambistico” o meno dell'operazione del conferimento.

Il primo autore, sostenitore del carattere scambistico, riteneva che nel conferimento si rinvenisse sempre uno scambio di beni tra due patrimoni ben determinati, quello del conferente e quello del conferitario, e dato che i beni che entravano nel patrimonio del primo (le partecipazioni), costituivano un apporto distinto rispetto ai beni conferiti, aventi un valore ben stabilito, vedeva l'atto paragonabile a quello della permuta, seppur con caratteristiche tecnico-giuridiche differenti¹⁹. Tale orientamento sfociava nella conseguenza che il conferimento fosse un atto in sé idoneo a creare una realizzazione, intesa come trasformazione di ricchezza.

Il secondo autore sopra indicato, riteneva che questo non fosse possibile, in quanto il conferimento rappresentava il primo adempimento di un contratto con comunione di scopo; Fantozzi sottolineava come non fosse corretto motivare il carattere realizzativo del conferimento, sostenuto dalla teoria “scambistica”, “*attraverso il richiamo ad una*

¹⁶ DEL RIO G., Commento alla Sentenza Comm. Centr., 30 aprile 1936-XIV, n. 87472, in Giur. Imp. Dir., p. 96.

¹⁷ VANONI E., *La tassa di conferimento nel caso di apporto di stabilimento, di concentrazione di aziende e il preteso requisito della identità d'oggetto*, in Riv. dir. Fin. Sc. Fin., 1939, II, p. 303.

¹⁸ CORASANITI G., *Profili tributari dei conferimenti in natura e degli apporti in società*, Padova, 2008, p. 35 – 39.

¹⁹ L'Autore sosteneva che “*pur dovendosi escludere che il conferimento di beni in società (...) abbia le caratteristiche tecnico-giuridiche della permuta, è indubbio che dal punto di vista economico il fenomeno esaminato assolve la funzione analoga di una permuta*”.

apparenza economica, che palesava pienamente il suo vizio logico, in quanto la questione poteva più semplicemente essere risolta sulla base della semplice realtà giuridica, ossia prendendo atto che la fattispecie de qua rientrava nella categoria giuridica dei contratti a titolo oneroso”²⁰.

La nozione su cui si fondava la presente teoria era che la realizzazione di reddito imponibile si verificherebbe in seguito un atto a titolo oneroso, non per forza di scambio, ma non a titolo gratuito e l’atto di conferimento, in quanto oneroso, era quindi considerato realizzativo di plusvalenza. Nel contratto di società, non era riscontrabile, per la medesima dottrina, una corrispettività tra i conferimenti dei soci tra loro o tra loro e la società, trattandosi di contratti onerosi ma non con prestazioni corrispettive, in cui a seguito della “cessione” dei beni conferiti, entrava nel patrimonio del socio conferente una partecipazione, *“con la conseguenza che se il socio aveva conferito beni incrementati di valore e se la quota sociale comprendeva tale maggior valore, la plusvalenza poteva considerarsi realizzata e, dunque, imponibile”²¹.*

Questa interpretazione era criticata dai fautori della teoria “scambistica”, che evidenziavano come se *“nel contratto di società, il compenso o utilità, per il conferente, si esaurisse esclusivamente nella acquisita possibilità di conseguire lo scopo comune, sarebbe inammissibile ravvisare nel conferimento un mezzo tecnicamente idoneo a consentire il realizzo”²².* Se come nozione di base doveva essere presente uno scambio che includesse un incremento patrimoniale per aversi natura realizzativa, la ricostruzione del contratto di società in termini di contratto oneroso con comunione di scopo, come sopra scritto, non poteva determinare il conferimento come atto realizzativo di plusvalenze, in quanto si avrebbero avuti come elementi della corrispettività, un apporto certo da una parte e dei diritti partecipativi (peraltro non certi) dall’altra.

Senza inoltrarsi ancor di più nel tema dottrinale tortuoso, ciò che è importante sottolineare, è che entrambe le teorie portavano alla medesima conclusione concettuale: sul carattere realizzativo dell’operazione di conferimento in società.

²⁰ FANTOZZI A., *Ancora in tema di realizzazione di plusvalenze*, in Riv. Dir. Fin. Sc. Fin., 1965, p. 475 e ss..

²¹ ASCARELLI T., *Il contratto plurilaterale*, in Studi in tema di contratti, Milano, 1952.

²² FALSITTA G., *Le plusvalenze nel sistema dell’imposta mobiliare*, Milano, 1966, p. 380.

2.2 – Dalla riforma del 1973 al TUIR del 1986.

La riforma tributaria del 1973 ha fatto sì che le idee di dottrina e giurisprudenza formatesi fino a quel momento venissero recepite anche dalla normativa, accogliendo di conseguenza il concetto di “valenza reddituale intrinseca degli incrementi di valore dei beni dell'impresa a prescindere dalla loro trasformazione in altra forma di ricchezza²³”. Attraverso la presente riforma vennero codificate le fattispecie di reddito assimilato, il quale indirettamente prevedeva la possibilità di rendere imponibili operazioni che non avevano come oggetto controprestazioni patrimoniali. Il D.P.R. n. 597 del 1973, all'art. 54, enunciava infatti che tra le varie forme di realizzo di plusvalenze patrimoniali, ricadesse il conferimento, quale atto di realizzo in senso stretto. Il D.P.R. poneva poi una differenza sostanziale di valutazione della plusvalenza di fronte ad operazioni di conferimento, a seconda che la società conferitaria detenesse o meno azioni quotate in borsa. La norma in oggetto più specificatamente prevedeva che bisognasse determinare la plusvalenza tenendo conto del valore delle azioni ricevute, costituito dal valore normale dei beni conferiti o, nel caso di società quotate in borsa, dalla media aritmetica dei prezzi del compenso dell'ultimo trimestre²⁴.

L'articolo 54 del Decreto presentava inoltre al quinto comma un assunto peculiare, funzionale alla promozione dello sviluppo e delle crescita delle società, che enunciava la possibilità di non tassare la plusvalenza, che di conseguenza non andava ad aumentare la base imponibile, a patto che fosse accantonata ad un fondo predisposto del passivo e reinvestita in beni ammortizzabili entro il secondo periodo di imposta successivo a quello in cui la plusvalenza stessa si era realizzata; le quote di ammortamento erano quindi calcolate sulla differenza tra il costo di acquisto dei beni e il valore reinvestito, mentre l'importo non reinvestito veniva tassato.

Nel 1986 fu introdotto il nuovo Testo Unico delle Imposte dei Redditi (TUIR), grazie al D.P.R. n. 1917 del 22 dicembre dello stesso anno che, per quanto concerne il tema del

²³ MICCINESI M., *Le plusvalenze d'impresa. Inquadramento teorico e profili ricostruttivi*, Milano, 1993, p. 57.

²⁴ CRISTOFORI G., *Operazioni di finanza straordinaria*, Verona, 2010, p. 586.

conferimento societario, confermò le idee che si erano andate a stabilizzare nel periodo *post-riforma* del 1973.

Il presente Decreto rimane ancora oggi il caposaldo del diritto tributario italiano, nonostante le modifiche apportate nel tempo e le variazioni al suo interno, talvolta anche di rilevante mole. Il Tuir, oltre a proseguire concettualmente il percorso già presente con la precedente disciplina, prevedeva all'articolo 9, al quinto comma che *“ai fini delle imposte sui redditi le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e per i conferimenti in società.”*, sottolineando chiaramente l'equivalenza sotto questo punto di vista tra cessioni a titolo oneroso e conferimenti.

Una novità senz'altro interessante intervenuta a seguito dell'emanazione del Decreto sopra descritto era quella dell'abrogazione della norma poc'anzi trascritta, relativa all'incentivazione della produzione (ex art. 54 c.5 D.P.R. 597/1973), che però fu in parte *“compensata”* dall'inserimento della nuova disposizione, (confermata anche con la riforma del 2003 con qualche modifica) che permetteva al contribuente, a sua facoltà, di tassare l'intera plusvalenza in un unico esercizio, dilazionando l'imposizione su cinque esercizi. Tale possibilità era inserita all'interno dell'articolo 86 c. 4 del Tuir, ed enunciava che tale facoltà poteva essere sfruttata per le plusvalenze d'impresa, e di conseguenza anche quelle derivanti dalle operazioni di conferimento, sempre che il bene fosse stato posseduto per un periodo non inferiore a tre anni.

2.3 – Riforme successive al 1986 fino ai giorni nostri.

Procedendo avanti nel tempo, un altro intervento modificativo importante fu quello apportato attraverso la legge n. 503 del 8 agosto 1994, che ha eliminato all'interno del secondo comma dell'articolo 9 del Testo unico ogni riferimento al valore normale dei beni conferiti nel caso di conferimenti in società non quotate. Successivamente a questa modifica si è creata una lacuna normativa per le casistiche sicuramente più frequenti di

conferimenti in natura di società non quotate²⁵. Per quanto concerne invece i conferimenti in società con azioni regolamentate nel mercato quotato, l'art. 9 Tuir enunciava che doveva essere considerato come corrispettivo “*il valore normale delle azioni o titoli similari ricevuti [...] ossia la media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese*”.

L'unico punto di riferimento che di conseguenza rimase, fu quello dell'art. 9 c. 4 lett. b) del Tuir (ancora oggi in vigore), che forniva una definizione del valore normale delle quote ed azioni non quotate, come quello determinato “*in proporzione al valore del patrimonio netto della società o ente, ovvero, per le società o enti di nuova costituzione, all'ammontare complessivo dei conferimenti*”²⁶.

Dal punto di vista del calcolo della plusvalenza, vista la norma espunta indicata in precedenza, quest'ultimo criterio rimase l'unico su cui ci si poteva basare, ma la conseguenza a tale avvenimento fu quella di accendere una disputa su quale valore considerare come patrimonio netto della conferitaria, ossia se riferirsi al patrimonio netto contabile o a quello determinato in base a valori di mercato delle attività al netto di debiti e passività.

Parte della dottrina precedentemente richiamata²⁷, aveva previsto che fosse corretto determinare il valore delle partecipazioni non quotate in base al patrimonio netto contabile della società successivo al conferimento, condizionato dunque dall'importo di valore dei beni conferiti. L'aspetto positivo di tale teoria era quello di permettere il superamento delle asimmetrie che si potevano creare tra plusvalenza tassata in capo al conferente e valore fiscalmente riconosciuto²⁸ in capo al conferitario. Tale dottrina sottolineava come l'iscrizione al valore normale dei beni, soprattutto per le società quotate condizionate dalle oscillazioni azionarie, potesse portare a differenze rilevanti e a salti d'imposta, e l'unica modalità che poteva scongiurare questa problematica, era quella di calcolare la plusvalenza in capo al conferente in base al valore dei beni conferiti

²⁵ LUPI R., *Conferimenti in natura senza regole*, Rass. Trib. n. 7-8/1995, p. 1225 e ss.

²⁶ D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 art. 9 c.4 lett. b).

²⁷ LUPI R., *Conferimenti in natura senza regole*, Rass. Trib. n. 7-8/1995.

²⁸ La determinazione di detto valore è calcolata: “...in base al costo originario di acquisizione del bene aumentato degli eventuali costi accessori e sussidiari ed incrementato delle eventuali svalutazioni fiscalmente rilevanti” da BORIA P., *Il sistema tributario*, Torino, 2008, p.378.

risultanti dal bilancio della conferitaria²⁹. In siffatta maniera si avrebbe un solo importo, iscritto dalla conferitaria, che sarebbe sia metro di misura per il calcolo della plusvalenza (per il soggetto conferente) che per quello del valore fiscalmente riconosciuto (per il soggetto conferitario).

L'altro filone dottrinale³⁰ in contrasto con quello appena citato, sosteneva invece che se l'intenzione del legislatore in seguito alle modifiche del 1994 fosse stata quella di sostituire il criterio di valore normale con quello del valore normale delle partecipazioni, lo avrebbe semplicemente espresso.

2.4 – L'intervento dell'Unione Europea per i “conferimenti transfrontalieri”.

Negli ultimi decenni, sia per la concezione sempre più globale e geograficamente estesa dell'attività commerciale ed imprenditoriale, sia per ovvie ragioni politiche legate alla coesione degli Stati membri dell'Unione Europea, un ruolo fondamentale è stato assunto dalle Direttive e dai Regolamenti emanati dall'Unione Europea. Per le operazioni straordinarie, in particolar modo per il conferimento, rilevante è stato l'intervento della Direttiva 90/434/CEE, introdotta nel nostro ordinamento attraverso gli artt. 2 e 3 del D.Lgs. 544 del 30 dicembre 1992. La Direttiva in oggetto si poneva come obiettivo quello di incentivare i rapporti economico-finanziari tra società residenti in diversi Stati membri, garantendo delle semplificazioni per i cosiddetti “conferimenti transfrontalieri”; tali semplificazioni si incentravano sul profilo del trattamento fiscale, prevedendo un regime differente e specifico “che evitava un'imposizione all'atto di effettuazione di tali operazioni e rinviava l'imposizione delle plusvalenze latenti alla loro effettiva realizzazione, tutelando gli interessi finanziari dello Stato cui appartiene la società conferente³¹”. L'art.2 del D.Lgs. n. 544 del 1992, enunciava al suo interno che le operazioni anzidette non rappresentavano realizzo di minusvalenze o plusvalenze e, che l'ultimo costo fiscalmente riconosciuto dell'azienda conferita, sarebbe stato lo stesso della

²⁹ Si veda nota n. 19.

³⁰ MICCINESI M., *L'art. 9, c.2, del Tuir e i conferimenti effettuati da soggetti non imprenditori*, in Rass. Trib., 1235/1998.

³¹ CORASANITI G., *Profili tributari dei conferimenti in natura e degli apporti in società*, cit., p. 69.

partecipazione ricevuta; in più la differenza tra il valore delle azioni/quote ricevute e l'ultimo valore dei beni conferiti rilevante ai fini delle imposte sui redditi, non doveva concorrere a incrementare il reddito imponibile fino a quando non fosse stata realizzata o distribuita. Le partecipazioni qualora fossero state iscritte in bilancio ad un valore maggiore di quello contabile del bene conferito, avrebbero dovuto avere un accantonamento in apposito fondo e sarebbero diventate tassabili in caso di distribuzione. L'Amministrazione Finanziaria italiana aveva in un primo momento ritenuto di far prevalere i principi nazionali della continuità dei valori fiscali rispetto a quelli Comunitari della neutralità fiscale, ma in seguito all'emanazione del D.Lgs. n. 358 dell'8 ottobre 1997, il regime di neutralità relativo alle c.d. operazioni di riorganizzazione aziendale è diventato il regime naturale di tale tipologia di atti.

3 – IL REGIME DI NEUTRALITA' FISCALE

Sommario: 3.1 - Introduzione; 3.2 - Il regime di “realizzo controllato”; 3.3 - La necessità di una normativa coerente.

3.1 – Introduzione.

L'operazione di conferimento d'azienda è in via di principio neutrale, come stabilito dall'art. 176 del Tuir, che recita: *“I conferimenti di aziende effettuati tra soggetti residenti nel territorio dello Stato nell'esercizio delle imprese commerciali, non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze. Tuttavia il soggetto conferente deve assumere, quale valore delle partecipazioni ricevute, l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto dall'azienda conferita e il soggetto conferitario subentra nella posizione di quello conferente in ordine agli elementi dell'attivo e del passivo dell'azienda stessa, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.”*.

Come si analizzerà più dettagliatamente nei prossimi capitoli, la riforma posta in essere grazie alla Legge n. 244 del 2007, ha avuto come obiettivo quello di unificare e armonizzare il trattamento impositivo e fiscale delle operazioni di conferimento, rendendo obbligatorio e naturale il regime di neutralità fiscale previsto dall'art. 176 del Tuir, in presenza delle condizioni richieste. Il regime dell'articolo ora citato, dal punto di vista soggettivo, risulta applicabile ai soggetti residenti ed anche ai *“soggetti non residenti, sia conferenti che conferitari, qualora il conferimento abbia ad oggetto aziende situate nel territorio dello Stato”*, come enunciato al comma 2.

L'originario art. 176 del Tuir³² aveva comunque confermato nella sostanza, la disciplina prevista dall'art. 4 del D.Lgs. n.358 del 1997, che aveva allargato la disciplina della

³² Il primo comma del citato articolo, prima della riforma conseguente alla Legge Finanziaria 2008, enunciava: *“I conferimenti d'azienda effettuati tra soggetti residenti nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese commerciali, non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze, a condizione che il soggetto conferitario rientri tra quelli dell'art. 73 c.1 lett a) e b). Tuttavia il soggetto conferente deve assumere, quale valore delle partecipazioni ricevute, l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto dall'azienda conferita e il soggetto conferitario subentra nella posizione di quello conferente in ordine agli elementi dell'attivo e del passivo dell'azienda*

continuità dei valori fiscalmente riconosciuti (e la conseguente “incapacità realizzativa”) anche ai conferimenti aventi ad oggetto aziende, oltre che alle altre operazioni straordinarie. Allo stesso modo, anche i conferimenti di azienda o di rami aziendali, sono stati considerati atti non in grado di generare un realizzo di plusvalenze e minusvalenze, e dunque non compresi nella disciplina delle cessioni a titolo oneroso *ex art. 9*, ultimo comma del Tuir³³.

In seguito alla riforma del 2003³⁴, la precedente normativa poc’anzi citata aveva previsto che non fosse più condizione necessaria il possesso dell’azienda da almeno tre anni e che il soggetto conferente fosse a sua volta una società di capitali o un ente commerciale, ma era solo richiesto che la società conferente effettuasse un’operazione nell’esercizio dell’attività di impresa. Questo trattamento costituiva il regime naturale impositivo del conferimento (sebbene fosse previsto originariamente all’art. 175 del Tuir il regime del realizzo controllato che verrà trattato nel prossimo paragrafo) e presupponeva che non vi fosse considerazione dei valori contabili iscritti dai soggetti partecipanti all’operazione, con la facoltà di quest’ultimi di iscrivere a valori differenti le partecipazioni ricevute e i beni conferiti, come verrà analizzato nel prossimo capitolo dell’elaborato. L’ovvia conseguenza è che si sarebbero creati dei disallineamenti tra valori civilistici e fiscali³⁵, ma nonostante ciò, il conferitario avrebbe ereditato i valori fiscalmente riconosciuti dei beni che deteneva il conferente, in modo da non far nascere nessuna differenza rispetto agli elementi dell’attivo e del passivo precedentemente presenti.

Come analizzato da attenta dottrina, *“a livello legislativo, poi, il paradigma della neutralità fiscale rappresenta sempre più il regime elettivo per eccellenza, se del caso declinato in modo differente a seconda della natura giuridica dell’operazione posta in essere in concreto, ma sempre più frequentemente attuato anche solo nella prospettiva di*

stessa, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti”.

³³ In tal senso, FALSITTA G., *Manuale di diritto tributario, parte speciale*, Padova, 2008.

³⁴ D.Lgs. n. 6 del 17 gennaio 2003.

³⁵ ANDREANI G., FRANZESE C., *Conferimenti in doppia sospensione d’imposta e cessione della partecipazione ricevuta*, in *Il Fisco*, n. 9/2005. L’art. 176 consente l’applicazione di un “doppio-binario”, mediante il quale le plusvalenze latenti nell’azienda e nelle partecipazioni restano in sospensione d’imposta.

consentire ex post al contribuente di optare per regimi di affrancamento a titolo oneroso dei maggiori valori iscritti in esito all'operazione”³⁶.

Il regime di neutralità fiscale è ad oggi, come poc'anzi scritto, il criterio prevalente per la valutazione delle operazioni straordinarie ed è un regime che viene certamente ritenuto assai pragmatico e utile dalle società, in particolar modo di rilevante dimensione, per la facilità che consente nella circolazione dei beni sia di primo grado (le aziende) che di secondo grado (le partecipazioni), visto il suo pregio di non ostacolare (da un punto di vista fiscale) i processi imprenditoriali di riorganizzazione aziendale³⁷.

In linea con l'evoluzione normativa che si è avuto modo di affrontare, il paradigma della neutralità fiscale nel campo delle operazioni straordinarie prevede come immediata conseguenza la continuità dei valori fiscali che si traslano dal contribuente dante causa a quello avente causa, senza effetti modificativi; la conseguenza è il trasferimento della tassazione dalla persona che pone in essere l'operazione ai beni oggetto della stessa, che non verranno tassati fino a quando non verrà realizzato un effettivo reddito da parte dell'azienda³⁸.

3.2 – Il regime di “realizzo controllato”.

La riforma del 2003 sopra richiamata aveva riprodotto, per quanto concerne l'art. 175 del Tuir, sostanzialmente quanto già previsto dalla normativa del D.Lgs. n. 358 del 1997, che all'art. 3, conteneva la disciplina del c.d. “regime del realizzo controllato”, il quale era da considerare il regime alternativo a quello naturale della neutralità fiscale e della continuità dei valori. Il regime in oggetto, considerava il conferimento di società come un “atto di tipo realizzativo (...) e aveva quale elemento cardine, il fatto che la

³⁶ SIENA M., *Variazioni sul tema della neutralità fiscale nelle riorganizzazioni aziendali*, in *Corriere Tributario*, n. 3, 2012, p. 200. Inoltre, “la neutralità impositiva degli atti di riorganizzazione aventi ad oggetto compendi aziendali sta ormai perdendo quella connotazione di favor che, almeno in taluni casi, aveva in passato (...) e si è in costanza di un paradigma naturale”.

³⁷ In tal senso: AA.VV., a cura di TREMONTI G., *La fiscalità industriale*, Bologna, 1988 e LUPI R., *Conferimento d'azienda e fusioni nello schema di decreto delegato*, in *Rassegna Tributaria*, 1997, p. 531.

³⁸ Indizi in tal senso possono essere ravvisabili nella sostanziale irrilevanza dei maggiori e/o minori valori iscritti con riferimento a titoli partecipativi ex art. 110, comma 1, lett. d) del Tuir.

*determinazione della base imponibile venisse determinata in ragione del comportamento contabile delle parti*³⁹. L'articolo 175, tutt'ora in vigore con alcune modifiche, apportate con le diverse riforme degli ultimi anni, si focalizza sul verificare il *quantum* delle plusvalenze derivanti dal conferimento di aziende o partecipazioni di controllo o collegamento così come definite dall'art. 2359 c.c.. Questa regola presupponeva che non fosse utilizzata la disciplina enunciata all'art. 9 del Tuir, bensì la quantificazione si basasse sulla differenza tra il costo fiscale dei beni conferiti, così come valutati presso il soggetto conferente, ed il maggiore tra il valore d'iscrizione delle partecipazioni ricevute nelle scritture contabili del soggetto conferente ed il valore attribuito all'azienda o alle partecipazioni conferite nelle scritture contabili del conferitario. E' chiaro, dunque, che tale regime faccia sì che *“le parti abbiano una discrezionalità nel determinare il quantum dell'eventuale plusvalenza e anche l'an, visto che potevano far emergere una plusvalenza di importo pari a zero, iscrivendo entrambi in contabilità i beni de quibus ad un valore uguale al loro ultimo valore fiscalmente riconosciuto in capo al soggetto conferente*⁴⁰”.

Tuttavia tale disciplina potrà essere applicata, secondo autorevole dottrina⁴¹, solamente nel caso in cui sorga un componente positivo, e non anche una minusvalenza, rendendosi necessario in quest'ultimo caso l'applicazione delle regole generali previste all'art. 9 del Tuir.

Come specificato al secondo comma dell'articolo 175 Tuir, le disposizioni del primo comma appena descritte, non possono essere considerate valide nel caso di conferimento di partecipazioni di controllo o collegamento prive dei requisiti per l'esenzione *ex art. 87 Tuir*⁴². In questo caso il Legislatore ha voluto chiaramente impedire il verificarsi di comportamenti elusivi, che potessero essere utilizzati “scambiando” partecipazioni prive

³⁹ CORASANITI G., *Profili tributari dei conferimenti in natura e degli apporti in società*, cit., p. 263.

⁴⁰ LEO M., *Le imposte sui redditi nel Testo Unico*, Milano, 2010.

⁴¹ TURCHI A., *I conferimenti di aziende e partecipazioni*, in *TributImpresa*, n. 2, 2005.

⁴² I requisiti che garantiscono l'esenzione del 95% sulle plusvalenze sono: il possesso ininterrotto delle partecipazioni dal primo giorno del dodicesimo mese precedente a quello dell'avvenuta cessione; le partecipazioni cedute devono essere state classificate nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso sotto la voce delle immobilizzazioni finanziarie; la società partecipata non deve essere residente in uno Stato black-list almeno dall'inizio del terzo periodo d'imposta anteriore al realizzo della plusvalenza; la società partecipata deve esercitare un'attività commerciale.

dei requisiti *pex* con partecipazioni *pex*, sfruttando la neutralità fiscale, applicando successivamente, in caso di cessione, il regime di esenzione anche ai plusvalori rimasti latenti all'atto del conferimento e relativi a beni che non sarebbero stati oggetto di esenzione in una situazione ordinaria. Si avrà comunque la possibilità di affrontare in via più dettagliata questi aspetti nei capitoli a seguire, in particolar modo nel capitolo dedicato agli aspetti fiscali del conferimento.

Di importanza secondaria, è l'eliminazione dei commi 3 e 4 indicati nell'originario articolo 175, che sono state eliminate con le riforme del 2007 e 2008. Il primo recitava che la disciplina dell'articolo in oggetto si applicava anche alle società (sia conferenti che conferitarie) non residenti, se l'azienda si trovava nel territorio dello Stato, mentre il quarto comma, si focalizzava sul conferimento dell'unica azienda dell'imprenditore individuale.

3.3 – La necessità di una normativa coerente.

Si può dedurre, da quanto poc'anzi descritto, che la disciplina normativa interna non era particolarmente coerente, anzi coesistevano due differenti regimi, di vedute completamente opposte. Il primo di questi era il “regime naturale”, basato sul principio della continuità dei valori fiscalmente riconosciuti, trattato all'art. 176 del Tuir, mentre il secondo, considerato un “regime volontario/opzionale”, era caratterizzato dalla determinazione della base imponibile utilizzando i valori contabili attribuiti dalle parti.

Per gran parte della dottrina⁴³, sarebbe stata consigliabile, da parte del Legislatore, la scelta di intraprendere una via interpretativa unitaria, considerando l'operazione di conferimento un atto di tipo realizzativo, a prescindere dall'oggetto o funzione, salvo poi garantire la presenza di particolari regimi agevolativi, oppure procedere ad una differenziazione a seconda dello scopo dell'operazione, che se finalizzato alla riorganizzazione aziendale, stile fusione/scissione, avrebbe avuto una natura non realizzativa. Il Legislatore inizialmente sembrava aver intrapreso quest'ultima strada,

⁴³ In tal senso, CORASANITI G., *Profili tributari dei conferimenti in natura e degli apporti in società*, cit., p. 272.

invece con l'inserimento dell'articolo 175 del Tuir, l'incoerenza si è palesata nella sua totalità. Appare inoltre piuttosto contraddittorio il comportamento del Legislatore di non inserire all'interno dell'articolo 176 del Tuir i conferimenti aventi ad oggetto partecipazioni qualificate, che manifesta un certo grado di incoerenza soprattutto per quanto concerne il sistema delle *participation exemption*, in quanto sarebbe stata più corretta la scelta di comprendere anche tali operazioni nel regime di continuità dei valori fiscali, applicato invece solo al conferimento d'azienda. La riforma fiscale già citata del 2003 garantiva un equilibrio fiscale nel caso in cui oggetto del conferimento fosse stata un'azienda o un complesso di beni, in quanto vi era una simmetria, come previsto dall'art. 175 Tuir, tra il riconoscimento di maggiori valori fiscalmente spendibili da parte del soggetto conferitario e la tassazione della plusvalenza in capo al conferente. Quest'ultimo dopo essere stato tassato in seguito al conferimento, riceveva delle partecipazioni che dal punto di vista fiscale avevano una ridotta incidenza (il 5%) sulla propria base imponibile e, nel caso di successiva cessione, si sarebbe applicato il regime del *participation exemption*. La simmetria veniva quindi giustificata con i maggiori valori fiscali che i beni assumevano nel soggetto conferitario, cosa che invece non può accadere nel caso di conferimento di partecipazioni, in quanto in ogni caso vige il regime dell'esenzione sull'eventuale plusvalenza⁴⁴.

Con la riforma attuata con la Legge Finanziaria 2008 (Legge n. 244 del 2007), il Legislatore ha sicuramente effettuato un passo decisivo in avanti sotto il profilo della necessità di coerenza. La riforma, come detto, era diretta certamente a dirimere i nodi sulla mancanza di simmetrie degli articoli 175 e 176 del Tuir, anche se tuttavia non ha pienamente raggiunto il suo obiettivo, viste le imprecisioni che sono rimaste nella normativa.

La scelta del Legislatore per eliminare le contraddittorietà della compresenza di due regimi, quello della neutralità fiscale e quello del realizzo controllato, fu di eliminare dall'art. 175 ogni riferimento al concetto d'azienda, mantenendo pertanto un solo regime utilizzabile, ossia quello dell'art. 176. E' rimasta tuttavia la normativa dell'art. 175 per la valutazione del conferimento di partecipazioni in controllate o collegate. L'aver espunto

⁴⁴ MORO R., SEPIO G., *Le operazioni di riorganizzazione aziendale*, in *La tassazione delle società nella riforma fiscale*.

il riferimento alle aziende nell'art. 175 del Tuir è stato senz'altro positivo per la necessità di coerenza richiamata, visto che il risultato fu quello di avere un regime unico ed esclusivo per il conferimento d'azienda: il regime di neutralità fiscale. Tuttavia, sarebbe stata preferibile, secondo autorevole dottrina⁴⁵, *“l'estensione del regime di neutralità fiscale anche agli atti di conferimento aventi ad oggetto partecipazioni di controllo e collegamento, nonché agli strumenti finanziari partecipativi”*.

Si avrà comunque occasione di approfondire tali argomenti nei capitoli successivi del presente elaborato, analizzando i profili fiscali dell'atto di conferimento.

⁴⁵ In tal senso, CORASANITI G., *Profili tributari dei conferimenti in natura e degli apporti in società*, cit., p. 316.

4 – PROFILI CIVILISTICI E PROCEDURALI DEL CONFERIMENTO

Sommario: 4.1 - Introduzione. Poteri decisionali e di rappresentanza; 4.2 - Valutazione e perizia di stima; 4.3 - Conferimenti d'azienda in società di persone; 4.4 - Conferimenti d'azienda in società di capitali: Srl e Spa newco; 4.5-- Conferimenti d'azienda in società di capitali: Spa pre-esistenti; 4.6 - Effetti; 4.7 - Il conferimento in società di partecipazioni societarie.

4.1 – Introduzione. Poteri decisionali e di rappresentanza.

Per esaminare l'operazione del conferimento di un complesso aziendale dall'ottica procedurale è necessario innanzitutto distinguere i conferimenti effettuati a favore di società di persone e quelli effettuati invece nei confronti di società di capitali. Questa divisione potrebbe essere considerata, in un certo senso, uno spartiacque, visto che per la prima tipologia citata non sono previste specifiche formalità, sia nell'eventualità che la società conferitaria si costituisca contestualmente al conferimento, sia che essa sia preesistente⁴⁶; mentre, nella seconda ipotesi, con il soggetto conferitario società di capitali è obbligatorio seguire un certo tipo di percorso procedurale, al fine di garantire la stabilità patrimoniale del complesso aziendale che viene conferito, come verrà analizzato in seguito.

La decisione di intraprendere il percorso di un'operazione di conferimento è preceduta, nella norma, da una fase negoziale tra i soggetti conferente e conferitario, in cui solitamente vengono concordati gli aspetti economici dell'operazione. I titolari del potere di disporre dell'azienda (nel caso ovviamente di soggetti collettivi) e dunque di prendere le decisioni riguardanti per esempio l'operazione di conferimento, sono i soci o l'organo assembleare, a seconda che la società sia di tipo personale o capitalistico, benché non siano questi ultimi coloro ad occuparsi direttamente della gestione societaria in quanto, come previsto dall'art. 2343 c.c., è poi l'organo amministrativo a valutare la relazione di stima e il vantaggio dell'operazione.

⁴⁶ZANETTI E., *Manuale delle operazioni straordinarie*, cit., p. 111.

Per quanto concerne le società di persone, l'art. 2557 c.c. stabilisce che *“salvo diversa pattuizione, l'amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri”*. L'articolo prosegue poi per evidenziare che in questo caso, qualora non vi sia concordanza nelle scelte tra gli amministratori, ognuno ha il diritto di opporsi e la decisione viene presa considerando la maggioranza dei soci, secondo la quota attribuita a ciascun socio agli utili.

Il presente assunto è ritenuto valido anche per le società di capitali, tenendo conto che tuttavia è presente un Consiglio di Amministrazione e che vi è la possibilità di delegare i poteri agli amministratori delegati o ad un comitato esecutivo (*ex art. 2381*).

Passando ora alla vera e propria titolarità delle rappresentanza della società nel momento in cui questa si trovi a stipulare gli atti di cui sopra con terzi, è sempre utile scindere la situazione, come fatto poc'anzi, tra società di persone e di capitali.

Per le prime, l'articolo del Codice Civile da analizzare è il 2298, che enuncia che *“l'amministratore che ha la rappresentanza della società può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, salve le limitazioni che risultano dall'atto costitutivo o dalla procura”* ed è doveroso sottolineare come autorevole dottrina⁴⁷ abbia specificato che siano compresi tra questi atti anche quelli rientranti nella straordinaria amministrazione. L'art. 2266 c.c. prevede inoltre che la rappresentanza sia considerata di norma disgiunta, salvo caso espresso contrario. L'art. 2298 c.c. prosegue poi con un assunto interessante per la tutela dei terzi, ossia che limitazioni ai poteri sopra descritti, non possono essere opponibili ai terzi almeno che questi non ne abbiano avuto notizia o se non siano state iscritte al Registro delle Imprese.

Muovendosi ora verso le società di capitali, si ritiene utile fare una distinzione al loro interno tra società per azioni e società a responsabilità limitata.

Per la prima categoria di soggetti giuridici, ciò che salta all'occhio, innanzitutto, è la maggiore tutela dei terzi, in quanto come previsto dall'art. 2384 c.c. *“le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dallo statuto o da una decisione degli organi competenti non sono opponibili ai terzi, anche se pubblicate, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società”*. Ecco allora che in questo

⁴⁷ CIAN G., TRABUCCHI A., *Commentario breve al Codice Civile*, Padova, 2007, p. 2298.

frangente il terzo conferitario dovrà solo prendere atto che vi sia delega ad un legale rappresentante, senza dover informarsi dettagliatamente sull'eventuale limitazione dei poteri.

Per quanto riguarda le società a responsabilità limitata l'art. 2475-bis c.c. riproduce esattamente l'articolo sopra enunciato per le spa, ma è necessario far presente che l'art. 2479 c.c. prevede specificatamente per le srl che *“in ogni caso sono riservate alla competenza dei soci [...] le decisioni di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo⁴⁸”*.

4.2 – Valutazione e perizia di stima.

Si è accennato nel precedente paragrafo, e lo si farà più specificatamente in seguito, circa l'importanza della tutela dei soggetti terzi nell'operazione di conferimento; una delle fattispecie poste in funzione di tutela nei confronti dei terzi è quella dell'obbligo di stima del patrimonio che sarà oggetto di conferimento.

Le disposizioni che sintetizzano questo principio sono raccolte all'interno degli artt. 2465 e 2343 c.c. riguardanti rispettivamente i conferimenti in natura in società a responsabilità limitata e società per azioni. Tale stima deve essere eseguita da un perito indipendente, avulso da ogni interesse sull'operazione, se oggetto del conferimento sarà un elemento diverso dal denaro.

Procedendo per gradi, si analizza ora la casistica del conferimento con soggetto conferitario nella forma giuridica di srl, disciplinato, come detto, dall'art. 2465 c.c.. Innanzitutto il primo comma recita: *“Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione legale. La relazione, che deve contenere la descrizione dei beni o crediti conferiti, l'indicazione dei criteri adottati e l'attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sopra-prezzo, deve essere allegata all'atto costitutivo”*.

⁴⁸ SARALE S., *Le nuove s.r.l.*, Bologna, 2008, p. 359.

Da tale assunto si può evincere che è necessario che la perizia debba essere assunta per attestare un valore almeno pari a quello attribuito ai beni da parte del perito: i soci rispondano per le obbligazioni sociali nel limite del valore dei conferimenti, di conseguenza il patrimonio conferito, posto a tutela dei terzi, deve effettivamente avere il valore indicato nella perizia di stima, e non bisogna incorrere nel rischio di una perizia sovrastimata (dolosamente o colposamente), che pregiudicherebbe i diritti dei terzi creditori. La perizia deve dare indicazione dei criteri valutativi adottati e la descrizione dei beni conferiti e questo rende necessario che *“la società conferitaria debba successivamente procedere all'iscrizione nella propria situazione patrimoniale dei singoli beni componenti dell'azienda o il complesso aziendale conferito; a tal fine la determinazione del valore di ogni bene oggetto del conferimento risulta pertanto opportuno⁴⁹”*. La perizia deve quindi garantire la correttezza e fondatezza della valutazione del valore dei singoli beni conferiti, e non è vietato per i soggetti conferitari iscrivere tali beni ad un valore inferiore, mentre lo è nel caso contrario, visto quanto appena scritto per la tutela dei terzi. Tuttavia, parte della dottrina sostiene che non sia consentito né corretto nemmeno iscrivere le attività e le passività dell'azienda conferita a valori inferiori a quelli determinati dall'esperto e contenuti nella relazione di stima⁵⁰.

Il soggetto redattore della perizia deve essere iscritto nel registro dei revisori legali o delle società di revisione e, nel caso di società conferitaria srl dovrà essere nominato dal socio conferente, mentre, nel caso di società conferitaria spa, dovrà essere nominato dal Tribunale.

Nulla dispone la legge in merito alla data di riferimento della perizia, anche se la prassi⁵¹ ritiene che sia opportuno che questa non sia stata redatta in una data precedente ai quattro mesi antecedenti alla stipula dell'atto.

Nel caso in cui la perizia abbia ad oggetto un'azienda o un complesso aziendale da conferire in una società spa o sapa, l'articolo da prendere come punto di riferimento è il 2343 c.c., che segue lo stesso percorso del 2465 precedentemente analizzato. La differenza tra le due “discipline” sta nella titolarità della nomina del perito, di

⁴⁹ PERROTTA R., *Il conferimento d'azienda*, Milano, 2005, p. 80.

⁵⁰ CARATOZZOLO M., *I bilanci straordinari*, Milano, 2009, p. 304.

⁵¹ Comitato Triveneto dei Notai, Massima I.A.2.

competenza del Tribunale, come già anticipato, e nella presenza dell'articolo 2343-ter c.c., che enuncia la facoltà di rinuncia dell'adozione della perizia di stima qualora il conferimento riguardi “*valori mobiliari ovvero strumenti del mercato monetario, se il valore ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo è pari o inferiore al prezzo medio ponderato al quale sono stati negoziati su uno o più mercati regolamentati nei sei mesi precedenti*”. L'articolo prosegue citando altri due casi in cui non è richiesta la relazione di stima, ossia quando il valore utilizzato è quello derivante da un bilancio sottoposto a revisione legale ed approvato da non oltre un anno, oppure è quello *equo* risultante dalla valutazione precedente redatta da un esperto non oltre sei mesi prima del conferimento.

4.3 - Conferimenti d'azienda in società di persone.

Il conferimento aziendale in una società di persone non prevede formalità particolari, visto che non sono presenti specifiche norme che regolino le stime da effettuare per il patrimonio conferito (al contrario delle società di capitale, come descritto poc'anzi) e nemmeno per le informazioni prodromiche da fornire ai soci. Il tratto fondamentale dell'assenza di obblighi di garantire informazioni preventive ai soci è da ravvisare nell'essenza stessa delle società di persone, che, come recita l'art. 2252 c.c., prevedono il consenso di tutti i soci per il cambiamento del contratto sociale.

4.4 - Conferimenti d'azienda in società di capitali: srl e spa newco.

Passando al conferimento in società di capitali, e più precisamente alla conferitaria nella forma di società a responsabilità limitata, la disciplina si rinviene nell'art. 2465 del Codice Civile per quanto concerne la perizia di stima, di cui si è già scritto nei precedenti paragrafi, e negli artt. 2481 e 2481-bis, qualora il conferimento abbia luogo in sede di aumento di capitale sociale. Questi riferimenti normativi non regolano in maniera particolarmente dettagliata l'argomento, ma si limitano ad evidenziare il diritto dei soci di sottoscrivere il capitale in proporzione alle quote possedute nel caso in cui l'aumento

debba avvenire mediante conferimenti. Inoltre, i soci, qualora sia previsto dallo statuto, possono esercitare il diritto di recesso *ex art. 2473 c.c.* se si trovassero in disaccordo con la delibera che ha consentito l'aumento di capitale mediante conferimento. A tal proposito ci sono diverse tesi⁵² che ritengono possibile tale aumento solo se previsto esplicitamente dallo statuto, a meno che la delibera non sia assunta con il voto unanime dell'assemblea.

Contrariamente alla srl, qualora la società rivesta la forma di società per azioni, la normativa risulta essere sicuramente maggiormente specifica e incisiva.

Se la società conferitaria è una società per azioni c.d. *newco*, ossia costituita contestualmente al conferimento, le disposizioni da analizzare si trovano agli artt. 2343, 2343-ter e 2343-quater c.c..

La fase prodromica di queste operazioni richiede quanto già esposto precedentemente, ossia la stesura di una perizia giurata di stima di un esperto, che descriva i beni conferiti, e che venga allegata all'atto costitutivo. I commi 2 e 3 dell'art. 2343-ter c.c. enunciano che chi conferisce crediti o beni in natura possa allegare all'atto in sede di costituzione, alternativamente alla perizia, un bilancio visionato dal revisore legale, approvato da non oltre un anno dal quale sia possibile evincere chiaramente il valore dei beni conferiti, oppure una perizia valutativa con data di redazione non anteriore ai sei mesi antecedenti all'atto di conferimento. Nel primo caso citato è doveroso specificare che la relazione del revisore allegata alla presentazione del bilancio non deve presentare rilievi⁵³.

Nella fase successiva al perfezionamento della costituzione, a seconda della documentazione presentata, sorgono in capo gli amministratori obblighi differenti; qualora sia stata allegata in sede di costituzione la perizia ordinaria, gli amministratori devono, nel termine di centottanta giorni dall'iscrizione della società, verificare le valutazioni inserite nella perizia, e che quest'ultima sia stata redatta in modo veritiero, e ove vi fossero fondati motivi, devono procedere ad una vera e propria revisione della stima⁵⁴. Tale verifica può portare ad una conferma dei valori assegnati dall'esperto in precedenza ovvero ad un'emersione di valori minori dei beni conferiti, ma nei limiti del quinto della stima, non comportando dunque nessuna procedura particolare. Se però

⁵² Comitato Triveneto dei Notai, Massima I.G.16.

⁵³ MARINELLI U., *Revisione contabile*, Torino, 2008.

⁵⁴ Art. 2343, c. 3, c.c.

l'emersione di un valore inferiore eccedesse il quinto di quello precedente, la società si troverebbe nell'obbligo di dover ridurre il capitale sociale, annullando le azioni scoperte, a meno che il socio non versi la differenza in denaro o receda dalla società.

Tali ultime due possibilità devono essere garantite al socio dagli amministratori, i quali dovrebbero convocare una seduta straordinaria dell'assemblea per l'eventuale delibera di riduzione del capitale⁵⁵. Sempre con riferimento al caso in cui emerga un valore inferiore di oltre un quinto della precedente stima, è disciplinata all'art. 2343 c. 6 c.c. la possibilità, se prevista dallo Statuto, di ripartire le azioni in maniera diversa tra i soci rimasti.

Quando la documentazione presentata risulti essere quella alternativa alla perizia ordinaria, doveroso appare ricordare che l'articolo su cui basarsi è il 2343-quater c.c. , che stabilisce che gli amministratori hanno trenta giorni dall'iscrizione della società, *in primis*, per verificare che non siano intervenuti fatti nuovi rilevanti che abbiano portato ad una modificazione dei valori indicati nel bilancio o nella perizia precedente e *in secundis*, per accertarsi che la perizia (se presentata) sia stata redatta da soggetti esperti e indipendenti, come previsto dal secondo comma dell'art. 2343-ter c.c.. Quando le appena richiamate procedure portano gli amministratori ad un esito sfavorevole, intervengono le disposizioni descritte sopra dell'art. 2343 c.c..

4.5 - Conferimenti d'azienda in società di capitali: spa pre-esistenti.

Cambiando ora scenario, qualora in sede di conferimento la spa conferitaria sia pre-esistente, quest'ultima si troverà di fronte ad un aumento di capitale sociale. Le disposizioni che trattano tale tipo di operazioni sono contenute negli stessi articoli del Codice Civile già menzionati⁵⁶, oltre agli artt. 2440, 2441 e 2444 c.c..

La fase prodromica dell'operazione concerne soprattutto la tutela dei soci, in particolar modo del loro diritto di opzione sulle nuove azioni conferite: tale diritto, come disciplinato dall'art. 2441 quarto comma, non è garantito dalla normativa nel caso di

⁵⁵ Cfr. Trib. Milano 13.3.2000.

⁵⁶ Artt. 2343, 2343-ter e 2343-quater c.c.

conferimento, come se il Legislatore avesse preferito far prevalere gli interessi di sviluppo della società su quelli personali dei soci⁵⁷.

Tuttavia, sono comunque previsti obblighi di tipo procedurale, che variano a seconda che la società posseda o meno le azioni quotate in un mercato regolamentato. Questi possono essere riassunti in: redazione di una relazione illustrativa da parte degli amministratori, accettazione della proposta da parte del Collegio sindacale (o della società di revisione per le quotate); deposito presso la sede sociale della relazione; e predisposizione di un altro documento per la Consob nel caso la conferitaria sia quotata.

Iniziando dalla relazione illustrativa degli amministratori, questa deve essere idonea ad illustrare le ragioni e gli interessi che spingono ad effettuare l'operazione e i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione. La relazione deve poi essere comunicata al Collegio sindacale e al soggetto incaricato della revisione legale se differente dal Collegio, almeno trenta giorni prima della data fissata per l'assemblea dei soci per l'aumento del capitale. Se la società conferitaria è una spa quotata, la disciplina è regolata dall'art. 158 del D.Lgs. 58/1998 che prevede che la relazione sia comunicata alla società di revisione almeno quarantacinque giorni prima della data sopra scritta, e alla Consob almeno trenta giorni prima della stessa. Il Collegio sindacale o la società di revisione dovranno rispettivamente entro quindici giorni o trenta giorni rilasciare un giudizio sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni e tutta la documentazione deve restare depositata presso la sede sociale.

Il comma 6 dell'art. 2441 c.c. prevede che *“la relazione illustrativa e il parere di congruità debbano rimanere depositati presso la sede sociale nei quindici giorni che precedono la data fissata per l'assemblea”*, insieme alla perizia giurata dell'esperto designato dal Tribunale o altro documento equivalente. Per le società quotate il D.Lgs. 58/1998 non dispone nulla di diverso, se non che almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea la spa conferitaria deve mettere la documentazione sopra elencata disponibile al pubblico⁵⁸. Se l'operazione di conferimento che si sta compiendo costituisce una “operazione significativa”, la società quotata conferitaria dovrà svolgere un ulteriore adempimento, cioè quello di mettere a disposizione del pubblico, sia presso

⁵⁷ PEROTTA R., *Il conferimento d'azienda*, cit., p. 69.

⁵⁸ CONSOB 11971/99, art. 70 c.3.

la sede sociale, che nelle modalità previste dalla Consob⁵⁹, un documento informativo specifico riepilogativo, almeno dieci giorni prima della data fissata per l'assemblea dei soci ed inoltrato alla stessa Consob.

Successivamente alla fase prodromica di raccolta della documentazione e delibera di aumento di capitale, si apre la vera e propria fase esecutiva di aumento del capitale; questa è regolata dall'art. 2444 c.c., che recita: *"nei trenta giorni dall'avvenuta sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, gli amministratori devono depositare per l'iscrizione presso il registro delle imprese un'attestazione che l'aumento di capitale è stato eseguito"*. Per le società quotate il regolamento Consob 11971/1999 prevede che debbano essere trasmessi il verbale di delibera dell'aumento del capitale e lo statuto modificato della conferitaria a seguito di conferimento, rispettivamente entro trenta giorni dall'assemblea di delibera il primo, ed entro trenta giorni dal deposito al Registro Imprese, il secondo.

I controlli che dovranno eseguire gli amministratori di una spa conferitaria sono gli stessi che nel paragrafo precedente si sono analizzati per le conferitarie *newco*.

Giova inoltre aggiungere, che l'art. 2443 c.c. dispone la possibilità per una società, se indicata esplicitamente nello Statuto, di delegare all'organo amministrativo la capacità di aumentare il capitale sociale una o più volte dalla data di iscrizione al Registro Imprese, mediante conferimenti in natura. La prassi⁶⁰ prevede sostanzialmente che siano adottati degli obblighi procedurali in linea con il conferimento mediante delibera assembleare ossia che la deliberazione di delega debba indicare specificatamente i beni conferibili e la tipologia di conferimento, e l'obbligo che gli amministratori debbano illustrare le ragioni economiche dell'operazione ai soci e debbano trasmettere almeno quindici giorni prima di ciascuna delibera la relazione, alla quale sarà dato parere di congruità da parte del Collegio sindacale o della società di revisione.

4.6 – Effetti.

⁵⁹ CONSOB, 11971/99, art. 90 c. 2 e 4.

⁶⁰ Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 8.

Dopo aver individuato le diverse fattispecie procedurali che il nostro ordinamento regola per gli atti di conferimento, è di notevole importanza soffermarsi sugli effetti di tali operazioni. Innanzitutto è fondamentale comprendere in quale momento si debba considerare ultimata e perfezionata l'operazione, cioè da quando possa essere opponibile ai terzi. Se si analizzano i casi in cui il soggetto conferitario sia una società di capitali, *“il momento di perfezionamento è sicuramente la data di iscrizione dell'atto al Registro delle Imprese, piuttosto che quello in corrispondenza della data di stipula dell'atto”⁶¹*. D'altronde quanto appena scritto, sembra essere confermato dal Codice Civile, sia nel caso di costituzione di una società mediante conferimento in una c.d. *newco*, che in quello di conferimento che determini l'aumento di capitale sociale del soggetto conferitario, come si evince rispettivamente dagli artt. 2331 comma 1 e 2436 comma 5⁶². Nei due casi appena analizzati verranno dunque considerate come date di perfezionamento dell'atto, l'iscrizione al Registro dell'atto costitutivo e dell'aumento di capitale.

Al contrario, di fronte al conferimento in società di persone, per le quali non è richiesta l'esistenza dell'atto costitutivo⁶³, sarebbe possibile ritenere che gli effetti giuridici abbiano validità dalla data di stipula dell'atto, anche da un punto di vista fiscale.

Inoltre, non è fatto divieto alle parti di posticipare gli effetti traslativi del negozio, rispetto alla data di stipula dell'atto o dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, sempre che tale decisione rispetti i limiti temporali previsti per l'eventuale sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale nel caso di conferitaria preesistente⁶⁴. Come confermato dall'Agenzia delle Entrate gli effetti del differimento si avrebbero però anche sul piano contabile e fiscale.⁶⁵

Come si ritiene possibile differire gli effetti dell'atto di conferimento, vista l'assenza di norme giuridiche contrarie, tutt'altro può dirsi per quanto concerne la retrodatazione degli effetti, visto che, da un punto di vista civilistico non è possibile retrodatare gli effetti giuridici di un negozio e, da quello fiscale, il Legislatore ha consentito tale facoltà per le

⁶¹ ZANETTI E., *Manuale delle operazioni straordinarie*, cit., p. 143.

⁶² Agenzia delle Entrate, Circolare n. 16 del 21 marzo 2007.

⁶³ Ciò comporterà comunque la natura di società irregolare, art. 2297 c.c. e art. 2317 c.c..

⁶⁴ Orientamenti del Comitato Triveneto dei Notai in materia di atti societari, Massima I.G.23.

⁶⁵ Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 217 del 29 maggio 2008.

fusioni e le scissioni⁶⁶, ma non lo ha previsto per i conferimenti: è dunque lecito ritenere che tale mancanza sia dovuta al fatto che il Legislatore non l'abbia volutamente indicata.

4.7 – Il conferimento in società di partecipazioni societarie.

L'atto di conferimento in società delle partecipazioni societarie è una particolare fattispecie di cessione delle medesime che richiede formalità differenti a seconda della forma giuridica del soggetto conferitario. Il contratto di conferimento è sempre contestuale alla costituzione della società ovvero derivante da una delibera di aumento del capitale sociale del soggetto conferitario. Le differenziazioni che devono essere fatte, sono le medesime che sono state elencate *supra*, nei paragrafi precedenti, distinguendo la società conferitaria a seconda della natura giuridica, ossia se società di persone, a responsabilità limitata o per azioni. Dovranno partecipare all'operazione, oltre alla parte cedente e gli amministratori muniti della delega per la rappresentanza legale della società, anche i soci della società le cui quote sono conferite *ex art.2252 c.c.* (se società di persone) o i soci rappresentanti la maggioranza del capitale sociale in caso di conferimenti di quota di socio accomandante *ex art. 2322 c.2 c.c.*.

Come già ampiamente discusso in precedenza, i conferimenti in società "personali" non richiedono particolari formalità e *"normalmente l'atto di conferimento è già contenuto per semplicità nell'atto di modifica dei patti sociali della società e il valore da attribuire alla partecipazione conferenda è liberamente stabilito di comune accordo tra i soci e il conferente"*⁶⁷.

Per ciò che concerne il conferimento in società a responsabilità limitata, chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di stima *ex art. 2465*, che deve contenere l'indicazione dei criteri di valutazione utilizzati e l'attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito. Inoltre, le partecipazioni corrispondenti a tali conferimenti con l'eventuale sovrapprezzo relativo, devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione.

⁶⁶ D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, artt. 172 e 173.

⁶⁷ CRISTOFORI G., *Operazioni di finanza straordinaria*, cit., p. 37.

Il caso più critico è quello che, però, vede il soggetto conferitario come una società per azioni. E' possibile in quest'ultima casistica avvalersi della procedura semplificata indicata all'art. 2343-ter c.c. , che permette di non presentare la perizia di stima se oggetto del conferimento sono valori mobiliari o strumenti del mercato monetario di cui all'art. 1, c. 1-bis e 1-ter del D.Lgs. 58 del 24 febbraio 1998, a condizione che il valore ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale o del valore nominale delle azioni di nuova emissione sommato all'eventuale sovrapprezzo sia pari o inferiore al prezzo medio ponderato al quale tali valori mobiliari o strumenti del mercato monetario sono stati negoziati. Inoltre al secondo comma, l'articolo 2343-ter c.c. enuncia che *“fuori dai casi in cui e' applicabile il primo comma, non e' altresì richiesta la relazione di cui all'articolo 2343, primo comma, qualora il valore attribuito, ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo, ai beni in natura o crediti conferiti sia pari o inferiore: a) al fair value iscritto nel bilancio dell'esercizio precedente quello nel quale e' effettuato il conferimento a condizione che il bilancio sia sottoposto a revisione legale e la relazione del revisore non esprima rilievi in ordine alla valutazione dei beni oggetto del conferimento, ovvero; b) al valore risultante da una valutazione riferita ad una data precedente di non oltre sei mesi il conferimento e conforme ai principi e criteri generalmente riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto del conferimento, a condizione che essa provenga da un esperto indipendente da chi effettua il conferimento, dalla società e dai soci che esercitano individualmente o congiuntamente il controllo sul soggetto conferente o sulla società medesima, dotato di adeguata e comprovata professionalità”*. Nel caso *sub a)* non è prevista dunque la presentazione di nessuna perizia, mentre nel caso *sub b)* è comunque richiesta una perizia, ma la procedura risulta decisamente più snella rispetto a quella dell'art. 2343 c.c., in quanto non è richiesta la nomina dell'esperto da parte del Tribunale.

Soffermandosi sull'articolo sopra richiamato e sul tema del conferimento delle partecipazioni sociali, giova analizzare la problematica del rapporto tra le varie forme contemplate, in quanto non è chiaro se tali forme di conferimento siano tutte tra loro alternative, o siano alternative alla procedura esposta all'art. 2343 c.c.. La dottrina⁶⁸ ha

⁶⁸ In tal senso, Consiglio Nazionale Notariato, studio 152/2009/I

ritenuto corretto che anche di fronte alle casistiche enunciate al primo comma dell'art. 2343-*ter* c.c. si possa comunque applicare la “procedura standard” e, allo stesso modo, in presenza delle fattispecie del secondo comma dell'articolo or'ora richiamato, è sempre corretto poter procedere al conferimento ai sensi dell'art. 2343 c.c..

Al contrario, la maggior parte della dottrina, sostiene che allorché ci si trovi di fronte ad un conferimento in società di valori mobiliari negoziati in mercati regolamentati per almeno sei mesi, non sia possibile avvalersi delle tipologie di conferimento di cui all'art. 2343-*ter* c.c. lett. a) e b), poiché l'enunciato del testo fa esplicitamente riferimento ai soli beni in natura e crediti diversi dal primo comma. Di conseguenza sembra lecito ritenere che il primo comma dell'articolo appena richiamato, o in alternativa l'art. 2343 c.c., debbano essere applicati per il conferimento di valori mobiliari in presenza dei presupposti previsti dal primo comma dell'art. 2343-*ter* c.c.. Nel caso in cui non ricorrano quest'ultimi requisiti, bisognerà far riferimento all'art. 2343 c.c. o anche a una delle due lettere dell'art. 2343-*ter* c.c. alternativamente⁶⁹.

⁶⁹ Consiglio Nazionale Notariato, studio 152/2009/I e Circolare n. 11/IR del 29 giugno 2009 del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

5 – ASPETTI CONTABILI DEL CONFERIMENTO

Sommario: 5.1 - Premessa; 5.2 - Analisi dei profili contabili dall’ottica della società conferitaria; 5.3 – Analisi dei profili contabili dall’ottica della società conferente; 5.4 - Lo stanziamento delle imposte differite e il conferimento “bi-sospensivo”; 5.5 – Affrancamento dei maggiori valori emersi a seguito del conferimento; 5.6 – Il conferimento di partecipazioni.

5.1 – Premessa.

Il conferimento potrebbe essere definito come *“l’atto mediante il quale i soggetti che partecipano ad un soggetto collettivo, attribuiscono a quest’ultimo le risorse patrimoniali necessarie per il perseguimento dell’oggetto sociale, in esecuzione della specifica obbligazione assunta nei confronti della società in sede di sottoscrizione delle azioni o quote rappresentative del capitale sociale⁷⁰”*.

Sotto il profilo contabile però, come osservato da taluni autori⁷¹ e come si è potuto intravedere dal percorso storico della normativa, la cessione e il conferimento di azienda o di rami di essa, sembrano avere diversi aspetti simili. Si potrebbe infatti pensare al conferimento come ad una cessione nella quale il corrispettivo è rappresentato, come scritto sopra, da azioni o quote partecipative del soggetto conferitario, che solitamente presentano un valore di importo prossimo a quello attribuibile all’azienda conferita.

Già si è detto nel precedente capitolo del presente elaborato, di come sia non necessario predisporre un vero e proprio bilancio per le operazioni di conferimento, ma si faccia riferimento alla relazione giurata di un esperto o ad uno dei documenti alternativi che possono essere presentati *ex artt. 2343 e 2343-ter*. Prima di tutto bisogna evidenziare per tale motivo, come tali operazioni straordinarie siano notevolmente influenzate dalle scelte di natura fiscale prese dalle società conferente e conferitaria, come si avrà occasione di analizzare dettagliatamente in seguito. Uno dei casi tipici di quanto detto è quello previsto dall’art. 176 del Tuir, che permette di far emergere in contabilità del soggetto

⁷⁰ CONFALONIERI M., *Trasformazione, fusione, conferimento, scissione e liquidazione delle società*, Milano, 2009, p. 377.

⁷¹ CARATOZZOLO M., *I bilanci straordinari*, cit., p. 92.

conferitario ai soli fini civilistici, plusvalori latenti, lasciando comunque la piena neutralità fiscale. Passando ora nel dettaglio degli aspetti contabili, si possono considerare in maniera esemplificativa due distinte fattispecie di conferimenti⁷²: i primi quelli con una finalità di realizzo dei plusvalori insiti nel complesso aziendale conferito (c.d. conferimenti modello cessione) e poi quelli che vengono posti in essere per riorganizzare gli *assets* aziendali e la struttura societaria (c.d. conferimenti modello trasformazione).

La peculiarità di questa tipologia di operazioni straordinarie sta nel fatto che la normativa e la prassi nazionale, come i Principi Contabili, non trattano questi atti, che risultano quindi privi di una vera e propria disciplina di riferimento. Al contrario, come si evidenzierà nel prosieguo, i Principi Contabili Internazionali IAS/IFRS, grazie al IFRS n. 3, sembrano prestare maggiore attenzione da un punto di vista prettamente contabile rispetto a quelli nazionali.

5.2 – Analisi dei profili contabili dall’ottica della società conferitaria.

Il primo argomento rilevante da analizzare sotto il punto di vista dei profili contabili, è quello dell’iscrizione dei valori dell’azienda conferita e delle partecipazioni all’interno del sistema di contabilità del soggetto conferitario e conferente.

Si è evidenziato nel capitolo precedente, come non vi siano obblighi, da parte della società conferitaria, di iscrizione dei beni conferiti a valori contabili inferiori, essendo le parti libere di iscrivere nella contabilità dell’azienda conferitaria il valore che loro ritengono opportuno, rispettando tuttavia come valore massimo quello effettivamente attribuito all’azienda conferita, indicato per quanto riguarda le società di capitali, nella perizia giurata di stima o nei documenti alternativi presentati⁷³.

L’azienda conferitaria si troverà, successivamente al passaggio dell’azienda o del complesso aziendale conferiti, ad iscrivere nel proprio bilancio tutte le attività e passività

⁷² ZANETTI E., *Manuale delle operazioni straordinarie*, cit., p. 147.

⁷³ MANDARINO P., *Fiscalità dei conferimenti d’azienda secondo il recepimento dei valori in contabilità e pesi partecipativi post-operazione*, *Impresa Industriale e commerciale*, 2005, p. 1903.

facenti parte del conferimento ricevuto ed, inoltre, dovrà, come contropartita, rilevare un incremento del proprio patrimonio netto, generato dall’emissione di nuove azioni o quote a favore del conferente per i beni apportati da quest’ultimo.

Il primo aspetto rilevante è dunque quello della rilevazione, da parte della conferitaria, del patrimonio costitutivo o incrementativo del capitale sociale, a seconda che questa sia rispettivamente una società neo-costituita contestualmente all’operazione o già esistente. Qualora ci si trovi di fronte a quest’ultima fattispecie e i soci della conferitaria non siano gli stessi della conferente, sarà necessario *“attribuire ai soci storici della conferitaria una più equilibrata partecipazione al capitale post conferimento, riconoscendo loro un avviamento che specularmente rappresenta, per il socio conferente, un sovrapprezzo azionario non monetario (in natura)”*⁷⁴. Il valore del capitale sociale anteconferimento della società conferitaria rappresenta solamente il valore nominale dello stesso capitale, non essendo considerati al suo interno valori che invece dovrebbero rientrare nel calcolo del peso partecipativo postconferimento, come minusvalori o plusvalori latenti. E’ necessario dunque tenere conto di queste differenze nel momento in cui l’operazione verrà compiuta e se il valore del capitale sociale nominale sarà inferiore a quello del patrimonio effettivo conferito, sarà conveniente effettuare un accantonamento a *“Riserva per sovrapprezzo di emissione di azioni o quote”* (ex art. 2431 c.c., voce A.II del Patrimonio Netto, secondo lo schema previsto ex art. 2424 c.c.). Tale tipologia di riserva fa parte delle c.d. riserve di capitale e, come disciplinato dall’art. 2431 c.c., non può essere distribuita ai soci finchè la riserva legale non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. Per cercare di semplificare quanto detto si può fornire un esempio basilare, con una situazione di questo tipo:

	Società conferente	Società conferitaria
Patrimonio netto contabile	200	500
Patrimonio netto da perizia	300	900

⁷⁴ PEROTTA R., *Il conferimento d’azienda*, cit., p. 69 e ss..

Successivamente al conferimento, alla società conferente dovrà essere garantito un peso partecipativo del: $300/(300+900)=25\%$.

L'aumento del capitale sociale nella società conferitaria dovrà rispettare la seguente proporzione: $500:75\% = x:25\%$; ovvero l'aumento sarà pari a 167. Il patrimonio netto postconferimento della società conferitaria sarà dunque costituito da 667 di capitale sociale (500+167 di aumento) e 133 di Riserva da sovrapprezzo azioni/quote, per un totale di 800.

Qualora il soggetto conferitario sia una società che viene costituita contestualmente all'operazione, nulla vieta che gli elementi conferiti siano allocati in voci del patrimonio netto diverse dal capitale sociale, pur non essendoci qui la necessità di "ricalibrare" il peso partecipativo del conferitario post-conferimento. Le finalità che possono portare ad una scelta simile, possono essere differenti: tra le altre giova sottolineare quelle rivolte alla tutela del capitale sociale, per evitare, per esempio, di vedere intaccato quest'ultimo in caso di perdite, stanziando dunque delle riserve da conferimento nella voce "Altre Riserve".

Un elemento importante da affrontare è quello della valutazione dell'avviamento. Quest'ultimo è "*giuridicamente, non un bene a sé stante, ma una qualità dell'azienda trasferita*⁷⁵" e non rappresenta quindi un'autonoma consistenza dell'azienda, proprio perché è una qualità degli elementi aziendali e in quanto tale non è da essi scindibile⁷⁶. L'avviamento non può di conseguenza circolare liberamente e singolarmente, ma si trasferisce insieme all'azienda e la prassi⁷⁷ ritiene che la società conferitaria potrà anche iscrivere tale elemento ad un valore diverso rispetto a quello in cui era indicato nel bilancio del conferente e, qualora sia anche differente dall'ultimo valore fiscalmente riconosciuto, ciò produrrà solamente un disallineamento tra il valore civilistico e costo fiscale, da gestire con le medesime tecniche utilizzate per le altre poste, che più avanti si descriveranno nell'elaborato.

⁷⁵ GALGANO F., *Dizionario Enciclopedico del Diritto*, Vol. I, Padova, 1996.

⁷⁶ CIAN M., *Commentario breve al Codice Civile*, L'avviamento, art. 2555, 2009.

⁷⁷ Associazione italiana Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano, Norma di comportamento n. 181.

L'ultima precisazione da fare sugli aspetti contabili nell'ottica del soggetto conferitario è quella inerente all'iscrizione delle poste dell'attivo patrimoniale relativamente alle quali risultino iscritti dei fondi di svalutazione o ammortamento. Sono infatti previsti due metodi di contabilizzazione: quello "a saldi chiusi" e l'altro "a saldi aperti". Il primo ha come peculiarità il fatto che gli elementi dell'attivo vengono iscritti al valore netto contabile, senza evidenziazione di un fondo separato, mentre con il secondo metodo, i fondi vengono indicati distintamente e le poste, come ad esempio le immobilizzazioni, sono indicate al loro valore lordo.

5.3 – Analisi dei profili contabili dall'ottica della società conferente.

Dal punto di vista della società conferente l'operazione di conferimento porterà come primo effetto quello dell'eliminazione dallo Stato patrimoniale degli elementi dell'attivo e del passivo che sono stati oggetto del conferimento e, conseguentemente, l'iscrizione nell'attivo patrimoniale della partecipazione ricevuta. Quest'ultima dovrà essere iscritta ad un valore non necessariamente pari a quello con cui risultava iscritta in bilancio l'azienda conferita, essendo prevista la possibilità⁷⁸, anche se non esplicitamente, di iscrivere la partecipazione in misura uguale al possibile valore superiore cui il complesso aziendale conferito è stato valutato e successivamente iscritto nello Stato Patrimoniale del soggetto conferitario, a seguito dell'emersione di valori contabili maggiori.

La società conferente potrà diventare in seguito all'operazione, unico socio della società conferitaria, qualora si stia prefigurando un conferimento avente ad oggetto un mero scorporo di un'attività aziendale preesistente, ovvero partecipante non totalitario della conferitaria. In entrambi i casi, se alla partecipazione è stato assegnato un valor maggiore rispetto a quello dei beni iscritti precedentemente in bilancio, l'emersione del plusvalore dovrà essere indicata tra i componenti positivi straordinari del Conto Economico, nella

⁷⁸ ZANETTI E., *Manuale delle operazioni straordinarie*, cit., p. 167.

voce E.20 dello schema *ex art.* 2425 c.c., oppure direttamente in apposita riserva di patrimonio netto, nella voce A.VII dello Stato Patrimoniale *ex art.* 2424 c.c.⁷⁹.

Nel primo caso appena elencato, si può parlare di conferimento “modello cessione”, mentre nel secondo di conferimento “modello trasformazione”.

Tuttavia, in entrambi i casi, il Legislatore non prevede nulla di specifico e la scelta appare essere solo esemplificativa. Non è infatti, in ogni caso, fatto divieto di iscrivere il differenziale contabile derivante da un’operazione di conferimento nella parte straordinaria del Conto Economico. Tuttavia se si va a guardare la prassi ufficiale, i Principi Contabili Nazionali, pur non trattando direttamente il tema del conferimento specificano nei documenti OIC n. 16 e OIC n. 24, che l’effetto della rivalutazione dovrebbe essere allocata direttamente in un’apposita voce del patrimonio netto d’impresa, non costituendo dunque una voce positiva del Conto Economico.

In quest’ultimo caso giova evidenziare che la riserva deve essere considerata come “non distribuibile”, fino a quando gli utili meramente iscritti non siano effettivamente realizzati, mediante un’operazione realizzativa. Si richiama infatti sul punto l’art. 2433 c.c. che al secondo comma enuncia che *“non possono essere pagati dividendi sulle azioni, se non per utili realmente conseguiti”*.

5.4 – Lo stanziamento delle imposte differite e il conferimento “bi-sospensivo”.

Altro aspetto critico da trattare è la contabilizzazione delle imposte differite, che possono ricoprire un ruolo rilevante in tali operazioni, soprattutto nell’ottica della società conferitaria. E’ infatti per quest’ultime che, nel momento successivo al compimento dell’operazione, sorge l’obbligo di verificare l’eventuale disallineamento tra disciplina fiscale e civile, visto che per quanto concerne la prima, gli eventuali maggiori valori contabili assegnati agli elementi patrimoniali ricevuti, non trovano alcun riconoscimento fiscale, vista l’applicabilità dell’art. 176 Tuir relativo alla neutralità fiscale, trattata nel capitolo 3 del presente elaborato.

⁷⁹ CONFALONIERI M., *Trasformazione, fusione, conferimento, scissione e liquidazione delle società*, cit..

Come specificato dalla Circolare n. 320/E del 19 dicembre 1997 dell’Agenzia delle Entrate, la neutralità richiamata dall’articolo 176 del Tuir si verifica se il soggetto conferente assume come valore delle partecipazioni ricevute l’ultimo valore fiscalmente riconosciuto del complesso aziendale conferito, e il soggetto conferitario ai fini fiscali subentra nella posizione del conferente, facendo emergere in apposito prospetto di riconciliazione da allegare alla dichiarazione dei redditi i dati indicati in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.

“L’operazione di conferimento crea dunque un disallineamento tra valore civilistico di iscrizione della partecipazione ricevuta dal conferente e il suo valore fiscalmente riconosciuto, avendo quest’ultima ereditato l’ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell’azienda conferita. Analogamente, dal punto di vista fiscale, il conferitario subentra negli elementi dell’attivo e del passivo dello Stato Patrimoniale dell’azienda conferita, pur recependo contabilmente i valori peritati”⁸⁰.

La fiscalità differita dunque, sorge con riferimento alle differenze civili-fiscali che riguardano i singoli elementi patrimoniali conferiti. I maggiori valori iscritti nell’attivo patrimoniale che non vengono riconosciuti sotto il profilo fiscale, determineranno negli esercizi successivi imposte superiori a quelle che si sarebbero verificate se l’iscrizione fosse stata valida anche ai fini fiscali.

L’eventuale disallineamento che si rileverebbe, va indicato nel passivo dello Stato Patrimoniale, nell’apposito “Fondo Imposte Differite”, nella voce B.2 dello schema previsto *ex art.* 2424 c.c., nel quale va indicata la differenza tra il valore *ante* e *post* conferimento della posta considerata, moltiplicata per l’aliquota IRES vigente (27,5% o 38% per le società non operative, come previsto dall’art. 2 del D.L. 138/2011). Il tutto dovrà poi essere descritto analiticamente nella Nota Integrativa, come previsto dall’art. 2427, comma 14 c.c..

Sempre con riferimento al fenomeno della fiscalità differita, passando all’Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP), pur non essendoci una disciplina specifica a tal riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha precisato con la Circolare 57/E del 25 settembre

⁸⁰ CRISTOFORI G., *Operazioni di finanza straordinaria*, cit., p. 303.

2008⁸¹, come i maggiori valori contabili non dovrebbero essere considerati ai fini dell'imposta regionale, in presenza di operazioni fiscalmente neutrali *ex art. 176 Tuir*. Di conseguenza negli esercizi in cui avranno manifestazione nel Conto Economico, i maggiori ammortamenti o plusvalenze o simili non dovrebbero essere riconosciuti. Oltre alla percentuale relativa all'IRES, bisogna dunque considerare ai fini del calcolo anche l'aliquota del 3,9% dell'IRAP, per lo stanziamento del Fondo delle imposte differite.

Sebbene non sia presente un chiarimento ufficiale, sembra che tali interpretazioni siano da considerare anche per il soggetto conferente. Quest'ultimo dovrà "*procedere alla contabilizzazione del fondo per imposte differite (...) sulla base delle prospettive di realizzo della partecipazione ricevuta*"⁸². Di conseguenza qualora abbia ricevuto delle partecipazioni iscritte ad un valore civile superiore a quello fiscalmente riconosciuto, dovette accantonare presso l'apposito fondo delle imposte differite ampiamente citato, un ammontare pari al 27,50% del 100% della plusvalenza, pari alla differenza che si andrebbe a realizzare qualora si cedesse la partecipazione acquisita a seguito del conferimento e quest'ultima non possedesse i requisiti *pex*; ovvero il 27,50% del 5% della plusvalenza che si andrebbe a realizzare, qualora si cedesse la partecipazione e questa possedesse i requisiti per accedere al regime della *participation exemption*.

5.5 – Affrancamento dei maggiori valori emersi a seguito del conferimento.

Continuando sul tema dei fenomeni della fiscalità differita, giova segnalare come il Legislatore abbia inserito delle norme volte a produrre un riconoscimento fiscale dei plusvalori emersi in occasione di operazioni straordinarie come quella del conferimento. Come si avrà modo di approfondire nel capitolo relativo al trattamento fiscale del conferimento, il Legislatore, con la riforma Finanziaria del 2008⁸³, mediante le disposizioni contenute all'art. 1, comma 46, "*oltre ad aver razionalizzato la disciplina del conferimento aziendale, ha previsto un regime opzionale di imposizione sostitutiva*

⁸¹ Assonime, Circolare n. 51 del 12 settembre 2008.

⁸² CRISTOFORI G., *Operazioni di finanza straordinaria*, cit., p. 305.

⁸³ Legge n. 244 del 24 dicembre 2007.

per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio in occasione delle suddette operazioni⁸⁴”. La norma *de qua*, in particolar modo, consente di ottenere il pieno riconoscimento fiscale di plusvalori emersi e attribuiti in bilancio agli elementi dell’attivo inseriti tra le immobilizzazioni materiali e immateriali relativi all’azienda ricevuta, attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva pari al 12% dei maggiori valori compresi nel limite dei 5 milioni di euro, del 14% per la parte eccedente tale soglia fino ai 10 milioni di euro, e del 16% sulla parte che supera tale valore. Dal punto di vista prettamente contabile, il redattore del bilancio d’esercizio, deve valutare come gestire, di fronte alla presenza di una fiscalità latente, il differenziale tra valori civilistici dei beni ricevuti grazie al conferimento e i relativi valori fiscali, procedendo all’iscrizione di un accantonamento alla voce B.2 Fondo per imposte differite del passivo dello Stato Patrimoniale, riducendo le poste che sarebbero dovute essere imputate a Patrimonio Netto. Se il soggetto conferitario opta per il regime in oggetto, si deve stralciare la parte in eccedenza del Fondo poc’anzi indicato necessario per adempire all’onere di pagamento dell’imposta sostitutiva. Posizione influente della prassi ha sottolineato come *“l’assolvimento dell’imposta sostitutiva dovrebbe consentire di stornare il fondo per imposte differite passive, rilevando il corrispondente rilascio del fondo imposte differite da far transitare nel conto economico. (...) Tuttavia va osservato come il fondo per imposte differite passive trae origine da una imputazione diretta allo stato patrimoniale e non da un accantonamento imputato a conto economico. E’ altrettanto indubbio, però, che in mancanza dell’affrancamento, i successivi utilizzi del fondo, a seguito della ripresa a tassazione degli ammortamenti indeducibili e, dunque, del progressivo riassorbimento del disallineamento tra valori civilistici e fiscali, sarebbero comunque transitati dal conto economico. Sembra logico, perciò, che laddove il disallineamento sia riassorbito in un’unica soluzione per effetto dell’affrancamento, il rilascio del fondo debba comunque interessare il conto economico, alla stessa stregua di quanto sarebbe avvenuto nel corso di vari esercizi in assenza di opzione. In quest’ottica, l’effetto netto sul bilancio in cui venga esercitata l’opzione (...) sarà positivo con un beneficio commisurato alla somma algebrica tra l’ammontare delle imposte differite per Ires e Irap*

⁸⁴ Agenzia delle Entrate, Circolare n. 57/E del 25 settembre 2008.

sul medesimo valore affrancato (per un totale del 31,4%) e l'onere dell'imposta sostitutiva (al più il 16%)”⁸⁵.

5.6 – Il conferimento di partecipazioni.

Il conferimento di partecipazioni sociali può essere eseguito secondo la disciplina dell'art. 175 Tuir o dell'art. 177 Tuir. In entrambi i casi, al di là delle considerazioni riguardanti la classificazione delle partecipazioni conferite nel bilancio del soggetto conferente (cioè se iscritte nell'attivo circolante o nelle immobilizzazioni), quest'ultimo, come suggerito dal documento interpretativo OIC II, deve indicare nella voce di Conto Economico “C.15) Proventi da partecipazioni” i risultati degli investimenti in partecipazioni, tra i quali vanno considerati “..le plusvalenze da alienazione di partecipazione iscritte nell'attivo circolante”. Diversamente, se il conferimento avesse ad oggetto partecipazioni iscritte nell'attivo immobilizzato, le eventuali minusvalenze e plusvalenze derivanti dalla cessione/conferimento di partecipazioni, devono essere rispettivamente iscritte nelle voci “E.21) Oneri straordinari” e “E.20) Proventi straordinari”⁸⁶.

Prendendo come esempio quest'ultima fattispecie, il soggetto conferente deve iscrivere la partecipazione nella società conferitaria tra le immobilizzazioni nell'attivo dello Stato Patrimoniale e, a seguito del conferimento delle partecipazioni (oggetto di conferimento) iscriverà nel passivo come contropartita il loro “valore civile” per “annullare” la voce corrispondente, e il restante valore, nel caso vi sia plusvalenza, andrà in Conto Economico come posta straordinaria. Facendo un esempio pratico: nel caso in cui alla partecipazione nel conferitario venga assegnato un valore di 150 (con valore “civile” di 100) e sia iscritta per 150 nel bilancio del conferente, con 100 (valore della partecipazione conferita) si annullerà tale partecipazione, e i restanti 50 andranno indicati in Conto Economico come Proventi Straordinari⁸⁷. Nel caso in cui il soggetto conferente

⁸⁵ Assonime, Circolare n. 51 del 12 settembre 2008

⁸⁶ OIC, Principi Contabili Nazionali, Documento Interpretativo n. II

⁸⁷ Anche in questo caso bisognerà però considerare i ragionamenti sull'accantonamento di apposito Fondo per imposte differite già eseguito in precedenza.

voglia rateizzare la plusvalenza realizzata, dovrà procedere allo stanziamento di un fondo per imposte differite passive⁸⁸, per un ammontare pari al 27,5% dei 4/5 della plusvalenza, e il restante quanto viene tassato nell'esercizio corrente.

Negli esercizi successivi, ovviamente, la plusvalenza concorrerà a formare il reddito imponibile per quinti e imputando nel Conto Economico le imposte differite, che verranno stornate dal rispettivo Fondo.

⁸⁸ RUSSO A., *Operazioni Straordinarie*, Milano, 2010.

6 – ASPETTI FISCALI DEL CONFERIMENTO

Sommario: 6.1 - Premessa; 6.2 - Il conferimento di partecipazioni di controllo o collegamento; 6.3 - L'art. 175 Tuir e la participation exemption; 6.4 - Il conferimento di partecipazioni e l'art. 177; 6.5 - Il conferimento d'azienda. Introduzione e disciplina del conferimento d'azienda da parte dell'imprenditore individuale; 6.6 - L'imposta sostitutiva; 6.7 - Conferimento d'azienda e participation exemption; 6.8 - L'IVA nel conferimento; 6.9 - I conferimenti transnazionali; 6.10 - Imposte d'atto.

6.1 – Premessa.

Come si è avuto modo di analizzare precedentemente, ciò che distingue l'operazione di conferimento dalla cessione, è il corrispettivo che riceve il conferente in cambio del conferimento del complesso di beni o dell'azienda o della partecipazioni, che è costituito non da una somma di denaro, bensì dalla partecipazione al capitale della società conferitaria, tramite cui il conferente mantiene dunque un controllo in via indiretta dei beni conferiti.

Il vigente Testo Unico sulle Imposte sui Redditi riserva ai conferimenti diverse disposizioni, delle quali una soltanto (ossia l'art. 9) indica la disciplina generale di riferimento, mentre le altre (gli artt. 175 e ss.) prevedono regimi speciali di neutralità o di realizzo controllato, in quanto aventi ad oggetto operazioni di conferimento finalizzati alla riorganizzazione delle attività e delle strutture produttive dei soggetti interessati⁸⁹. I regimi fiscali oggi previsti per i conferimenti di partecipazioni, come già descritto, sono quelli degli artt. 175 e 177, mentre relativamente a quelli aziende/complessi aziendali sono trattati all'art. 176.

6.2 – Il conferimento di partecipazioni di controllo o collegamento.

⁸⁹ In tal senso, TURCHI A., *Il conferimento*, in AA.VV., *Il regime fiscale delle operazioni straordinarie*, cit., p. 116.

Come già anticipato, l'art. 175 del Tuir riprende la disciplina che era inizialmente prevista dall'art. 3 del D.Lgs. n. 358 del 1997. A seguito delle modifiche apportate dalla citata Legge n. 244 del 2007, tuttavia, la norma ha perso la sua portata originaria, vista l'attuale impossibilità di applicazione del regime del "realizzo controllato" ai conferimenti d'azienda. Come evidenziato da considerevole dottrina *"del primigenio impianto normativo resta il disegno di fondo ispirato all'idea di rimettere alle parti la scelta in merito dell'an ed al quantum della tassazione, in forza del criterio per cui la plusvalenza realizzata dal conferente si assume pari alla differenza tra il costo fiscalmente riconosciuto del bene conferito ed il valore di realizzo, corrispondente al maggiore tra il valore della partecipazione ricevuta ed iscritta dallo stesso conferente ed il valore del bene conferito, iscritto dal conferitario"*⁹⁰.

L'art. 175 fa riferimento nel suo enunciato ad *"imprese commerciali"* e parte della dottrina⁹¹ ha interpretato tale termine in modo restrittivo, ritenendo applicabile detta disciplina alle sole società di capitali. Questa non sembrerebbe un'interpretazione corretta, visto che il riferimento al collegamento/controllo dell'art. 2359 c.c.⁹² potrebbe essere esercitato anche dalle società di persone per esempio. Inoltre, per l'applicazione dell'art. 175 non sembrerebbe necessario iscrivere la partecipazione tra le immobilizzazioni finanziarie.

Il contenuto dell'articolo in questione fa riferimento, come detto, alle partecipazioni di controllo e collegamento *ex art. 2359 c.c.*, facendo rientrare di conseguenza all'interno

⁹⁰ TURCHIA A., *Conferimenti e apporti nel sistema delle imposte sui redditi*, Torino, 2008.

⁹¹ STEVANATO D., *Riorganizzazione di attività produttive: riflessioni sullo schema di decreto*, in *Corr. Trib.* 1997, p. 2113 ss.

⁹² Sono considerate società controllate:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.

della fattispecie anche le partecipazioni indicate al secondo comma, ossia quelle detenute grazie ai voti favorevoli esercitati nell'assemblea ordinaria per tramite di società fiduciarie o interposta persona.

Si è detto nel capitolo III di questo elaborato, i soggetti partecipanti all'operazione di conferimento possono mantenere latente la plusvalenza ed evitare la tassazione, iscrivendo in contabilità gli stessi valori fiscali che la partecipazione aveva prima del conferimento; l'eventuale emersione della plusvalenza è di conseguenza legata direttamente alla decisione della conferitaria e della conferente, e la prima di queste assume una posizione "*dominante*" rispetto alla seconda, in quanto "*se essa decide di iscrivere la partecipazione ricevuta ad un maggior valore contabile superiore rispetto a quello che essa aveva per il soggetto conferente, allora il soggetto conferente deve considerare come valore di realizzo quello superiore attribuito dalla società acquirente alla partecipazione*"⁹³.

Nell'ipotesi si realizzi una plusvalenza, quest'ultima viene tassata ai sensi dell'art. 86, comma 4 del Tuir, e di conseguenza, alternativamente, integralmente nell'esercizio o in quote costanti nell'esercizio e nei successivi, ma non oltre il quarto; condizione necessaria per l'applicazione di tale assunto è che vi sia stata l'iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie per almeno tre anni. La tassazione della plusvalenza avverrà sia nel caso questa sia emersa per l'iscrizione a bilancio superiore da parte del conferente, sia nel caso sia stata la società conferitaria a compiere l'iscrizione di maggiori valori.

Più difficoltosa è l'analisi della situazione della società conferitaria: quest'ultima ha naturalmente il diritto al riconoscimento fiscale del maggior valore qualora iscriva essa stessa la partecipazione in contabilità ad un valore superiore, mentre è discussa l'ipotesi in cui sia la conferente ad aver effettuato tale operazione di "sopravvalutazione".

Privare il soggetto conferitario dalla facoltà di riconoscimento dei maggiori valori iscritti dal conferente sarebbe da considerare come "*uno di quei fenomeni di doppia imposizione economica, causato dal concorso alla formazione del reddito della stessa materia imponibile sia in capo al soggetto conferente sia nei confronti della società conferitaria,*

⁹³ GARBARINO C., *Participation exemption e operazioni straordinarie*, in *TributImpresa*, 2005, p. 57.

*che il legislatore ha tentato di scongiurare*⁹⁴. Tuttavia altre correnti dottrinali⁹⁵ ritengono che non sia possibile arrivare a tale conclusione vista l'assenza di “*un qualche meccanismo normativo di allineamento o parificazione dei valori*”; in definitiva, su tale problema permane l'incertezza, anche se la prima interpretazione sembrerebbe la più corretta. Da sottolineare è il fatto che le eventuali asimmetrie risultanti nel regime ordinario *ex art. 9 Tuir* possono provenire dallo scostamento tra il valore contabile e il valore normale del bene o del credito conferito, mentre nel regime “speciale” di cui all'art. 175 possono derivare dallo scostamento tra i due valori contabili, risultanti dall'iscrizione delle partecipazioni nei bilanci dei soggetti partecipanti all'operazione conferitaria. I due articoli determinano modelli differenti di tassazione della plusvalenza in capo al conferente, che però conducono al medesimo risultato dal punto di vista del conferitario, che ottiene in ogni caso il riconoscimento fiscale del bene ricevuto.

6.3 – L'art. 175 Tuir e la *participation exemption*.

Il secondo comma dell'art. 175 Tuir⁹⁶ affronta il tema della coordinazione tra l'istituto della *participation exemption* e il regime della tassazione a valori contabili. Appare utile analizzare due diversi aspetti di questo articolo: il primo concerne l'ipotesi in cui le partecipazioni possiedano i requisiti *ex art. 87*, e si tratta di capire se le plusvalenze relative a quest'ultime siano da calcolare su base contabile o in via ordinaria e se siano tassabili secondo la disciplina dell'articolo 87; il secondo, invece, riguarda la casistica in cui il conferimento abbia ad oggetto partecipazioni che non si qualificano per l'esenzione e che potrebbero condurre a dei comportamenti ritenuti elusivi dall'Amministrazione Finanziaria.

⁹⁴ PEDROTTI F., *I conferimenti “domestici” di partecipazioni sociali nel reddito di impresa*, in Riv. Dir. Fin., n. I, 2006, p. 255.

⁹⁵ STEVANATO D., *Riorganizzazione delle attività produttive e rilevanza delle plusvalenze iscritte*, in Riv. Dir. Trib., 1998, p. 1536.

⁹⁶ Che recita: “*le disposizioni del comma 1 non si applicano ed il valore di realizzo è determinato ai sensi dell'art. 9 nel caso di conferimento di partecipazioni di controllo o collegamento prive dei requisiti di cui all'art. 87 se le partecipazioni ricevute non sono anch'esse prive dei requisiti predetti, senza considerare quello di cui alla lett. a) del comma 1 del medesimo art. 87*”.

Per ciò che concerne il primo punto, il comma 1 dell'art. 175 Tuir (che prevede la tassazione dei conferimenti di partecipazioni di controllo e collegamento sulla base del maggior valore contabile) enuncia che “*sono fatti salvi i casi d'esenzione di cui all'art. 87*”. Tale enunciato può essere oggetto di interpretazioni differenti: potrebbe essere inteso nel senso che, nel caso in cui le partecipazioni non avessero i requisiti “*pex*”, il regime di “realizzo controllato” non opererebbe; ovvero che, se il conferimento determinasse l'iscrizione di maggiori valori relativamente alle partecipazioni conferite, la plusvalenza rimarrebbe quantificabili in base all'art. 175; oppure ancora che, in caso di conferimento di partecipazioni esenti, si applichi il solo articolo 175, con tassazione ordinaria delle plusvalenze calcolate su base contabile.

Secondo la prima interpretazione, l'articolo 87 specifica che il regime di esenzione si applica alle plusvalenze realizzate ai sensi dell'art. 86, non citando espressamente l'articolo 175. Questo lascerebbe desumere che il regime *pex* non dovrebbe considerare quello del “realizzo controllato” e la plusvalenza dovrebbe essere calcolata con il metodo ordinario, cioè in base al valore normale della partecipazione conferita o di quella ricevuta, perché “*per definire il concetto di corrispettivo conseguito (art. 86, comma 2) non sembrerebbe utilizzabile l'art. 175*”⁹⁷. Tale interpretazione sembra corretta considerando la base teorica di partenza, ma secondo autorevole dottrina⁹⁸ determinerebbe l'inapplicabilità della disciplina *ex art. 87* anche alle partecipazioni di controllo e collegamento aventi i requisiti richiesti di tale articolo.

La seconda tesi, avallata da Assonime⁹⁹ e condivisa anche dall'Agenzia delle Entrate¹⁰⁰, implica che la plusvalenza determinata in base all'articolo 175, deve “*essere assoggettata a tassazione ordinaria da parte del soggetto conferente ai sensi dell'art. 86 ovvero, per quanto riguarda le partecipazioni, ai sensi del successivo art. 87, sussistendone le condizioni*”. Percorrendo questa strada la società conferente sfrutterebbe in pieno i benefici concessi dalla legge per l'esenzione del 95% sulle plusvalenze con requisiti *pex*

⁹⁷ LEO M., *Le imposte sui redditi nel Testo Unico*, cit., p. 2240.

⁹⁸ In tal senso, TURCHI A., *Il conferimento*, in AA.VV., *Il regime fiscale delle operazioni straordinarie*, cit., p. 124.

⁹⁹ Assonime, Circolare del 6 luglio 2005, n. 38.

¹⁰⁰ Agenzia delle Entrate, Risoluzione del 22 febbraio 2008, n. 60/E.

e garantirebbe l'applicazione della disciplina originaria¹⁰¹ a tutte le partecipazioni di controllo e collegamento e non solo ai conferimenti di partecipazioni non qualificate per l'esenzione, facente tra l'altro riferimento ad un articolo non esistente nel 1997.

Passando ora alla terzi tesi, quest'ultima sembra la più lineare e chiara, seguendo il tenore letterale della norma di cui all'art. 175. Secondo una parte della dottrina¹⁰², con l'inserimento nella disciplina fiscale nazionale del regime del *participation exemption*, il Legislatore ha voluto impedire che si creassero degli schemi di abuso del diritto e distorsione della normativa che determinassero comportamenti che garantissero ai soggetti partecipanti ad un'operazione di conferimento due benefici contestuali come quello della determinazione contabile della plusvalenza (art. 175) e della quasi totale esenzione della stessa (art. 87). In verità *“l'art. 87, nel limitare la participation exemption alle plusvalenze realizzate e determinate ai sensi dell'art. 86, commi 1,2 e 3, intende precludere alle parti conferenti non già la possibilità di determinare, con la propria condotta contabile, l'ammontare delle plusvalenze imponibili, ma soltanto quella di assoggettare dette plusvalenze a regime di esenzione. Nel far salvi i casi di esenzione di cui all'art. 87, l'art. 175 dichiara dunque in modo espresso ma impreciso un effetto già sancito dallo stesso articolo 87, ovvero l'esclusione dal regime di exemption delle plusvalenze realizzate su base contabile”*¹⁰³.

Per ciò che riguarda le partecipazioni ricevute dal conferente, non esistono teorie o documenti che spingano a ritenere che il valore delle partecipazioni (da un punto di vista fiscale) debba essere ridotto in proporzione alla quota di esenzione della plusvalenza realizzata; quindi il corrispettivo del conferimento rappresenterà il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione ricevuta.

Dall'ottica della conferitaria (che a sua volta dovrà assegnare un valore alla partecipazione ricevuta), invece, l'ipotesi che il valore fiscalmente riconosciuto sia lo stesso di quello sostenuto per l'acquisto *“potrebbe applicarsi solo qualora si considerasse la partecipazione emessa dalla conferitaria alla stregua di un costo*

¹⁰¹ Quella dell'art. 3 del D.Lgs. n. 358 del 1997 richiamato *supra*.

¹⁰² In tal senso, TURCHI A., *Il conferimento*, in AA.VV., *Il regime fiscale delle operazioni straordinarie*, cit., p. 125.

¹⁰³ Si veda nota precedente.

sostenuto per acquisire la partecipazione conferita, cosa che non sembra fondatamente sostenibile”¹⁰⁴. Rimane tuttavia ferma, a prescindere dal realizzo di una plusvalenza in capo al conferente, o se queste siano o meno tassate, la possibilità di assegnare un valore fiscale equivalente a quello contabilizzato, derivante dall’autonomia delle parti a cui si è già fatto ampiamente riferimento nell’elaborato.

Passando ora al secondo aspetto su cui effettuare un approfondimento, è doveroso soffermarsi sull’eventualità in cui il conferimento abbia ad oggetto partecipazioni che non si qualificano per l’esenzione e che potrebbero condurre a dei comportamenti ritenuti elusivi dall’Amministrazione Finanziaria. L’assunto da analizzare è quello contenuto nel secondo comma¹⁰⁵ dell’art. 175 del Tuir. Appare palese che il presente comma miri a penalizzare eventuali atteggiamenti elusivi dei soggetti partecipanti ad un’operazione di conferimento avente ad oggetto partecipazioni, ma, analizzando il contenuto letterale, la norma, oltre a presentarsi piuttosto contorta, non sembra nemmeno essere precisa.

Oggetto della norma sono le operazioni in cui “in cambio” del conferimento di partecipazioni non dotate dei requisiti *pex*, il conferente riceva partecipazioni sottoposte alla disciplina di cui sopra (senza considerare il periodo ininterrotto dei titoli per 12 mesi); in questo caso il valore da considerare come realizzo sarà quello stabilito dall’art. 9 del Tuir (il valore normale determinato con i criteri ordinari) e non quello ai sensi dello stesso articolo 175. La *ratio* del Legislatore è chiaramente quella di evitare che “*il conferente trasferisca in regime di neutralità partecipazioni altrimenti tassabili, acquisendo partecipazioni qualificate per l’esenzione che, a loro volta, possano essere cedute con minori oneri fiscali*”¹⁰⁶.

Tale previsione normativa, come già accennato, viene applicata anche senza la sussistenza del requisito del periodo di possesso ininterrotto da almeno dodici mesi, in virtù del fatto che il conferente riceve una partecipazione di nuova emissione dal

¹⁰⁴ Si veda la nota n. 91.

¹⁰⁵ Il presente comma recita testualmente: “*Le disposizioni del comma 1 non si applicano ed il valore di realizzo è determinato ai sensi dell’art. 9 nel caso di conferimento di partecipazioni di controllo o di collegamento prive dei requisiti per l’esenzione di cui all’art. 87, se le partecipazioni ricevute non sono anch’esse prive dei requisiti predetti, senza considerare quello di cui alla lett. a) del comma 1 del medesimo art. 87*”.

¹⁰⁶ CIANI F., *Conferimenti “realizzativi” di aziende e di partecipazioni “qualificate” ed interrelazione con il regime della pex*, in *Il Fisco*, n. 1, 2005, p. 6293.

conferitario che non può aver posseduto in precedenza. Tale ragionamento, del tutto sensato e razionale, non è stato preso in considerazione anche per un ulteriore requisito, ossia quello della classificazione della partecipazione nel bilancio della conferitaria “*tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso*”; come specificato poc’anzi, anche la suddetta fattispecie non può essere soddisfatta interpretando alla lettera l’enunciato normativo in quanto la conferente non potrà mai ricevere partecipazioni “immobilizzate” e, di conseguenza, le partecipazioni saranno sempre prive dei requisiti *pex*: si potrebbe dunque ritenere sempre applicabile il conferimento a valori contabili *ex art. 175*, per poi beneficiare dell’*exemption* quando verranno cedute le partecipazioni, purché “immobilizzate”.

Per dare quindi un significato alla norma *de qua*, è opportuno effettuare un diverso percorso interpretativo, che si distacca dal tenore letterale in senso stretto del comma, ma ne carpisce il senso più nel dettaglio. Come suggerito da nota dottrina¹⁰⁷, per dare maggior portata a tale norma, sarebbe necessario prevedere che anche il requisito dell’iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie venisse espunto dal comma, come già effettuato per quello dell’*holding period* e, dunque, rimanessero validi i soli requisiti c.d. oggettivi dell’art. 87, specificatamente: l’esercizio di un’attività commerciale e la residenza in Italia.

L’attività commerciale svolta ricopre quindi un ruolo importante su questo frangente, in quanto l’articolo 87 al primo comma, alla lettera *d*), esplicita che non è da considerarsi tale l’attività della società in cui “*il patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l’attività dell’impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell’esercizio dell’impresa*”. Il presente assunto in conclusione vuole impedire che attività commerciali di nome, ma non di fatto, possano beneficiare di trattamenti fiscali (seppur leciti). Inoltre l’orizzonte temporale di riferimento non è menzionato nell’articolo 175, comma 1, mentre secondo l’art. 87, i requisiti dell’esercizio dell’attività commerciale e della residenza devono sussistere sin dall’inizio del terzo periodo d’imposta antecedente al realizzo.

¹⁰⁷ In tal senso TURCHI A., *Conferimenti e apporti nel sistema delle imposte sui redditi*, cit..

6.4 – Il conferimento di partecipazioni e l'art. 177.

Un'ulteriore fattispecie di conferimento di partecipazione prevista dal nostro ordinamento è quella che si trova all'art. 177, comma 2 del Tuir. Questa particolare tipologia di conferimento è differente rispetto alle altre "operazioni conferitarie di partecipazioni" trattate dal Testo Unico, in quanto recita: "*Le azioni o quote ricevute a seguito di conferimenti in società, mediante i quali la società conferitaria acquisisce il controllo di una società ai sensi dell'art. 2359, primo comma n. 1), del codice civile, ovvero incrementa, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo, sono valutate, ai fini della determinazione del reddito del conferente, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento*"; il presente enunciato evidenzia che l'oggetto di tale disciplina sono quindi le acquisizioni o gli incrementi di una posizione di controllo di diritto da parte del soggetto conferitario.

I termini "acquisizioni" ed "incrementi" di partecipazioni di controllo utilizzati dal Legislatore per la codifica di tale norma non risultano particolarmente chiari. Per cercare di desumere la finalità effettiva che si era posto di raggiungere il Legislatore con questa norma, bisogna sottolineare che le disposizioni sopra indicate erano state modificate con il D.Lgs. 199/2007 per uniformarsi con la disciplina comunitaria. La Direttiva n. 19 del 2005¹⁰⁸, nel momento in cui è stata recepita dal Decreto di cui sopra, ha portato all'inserimento nell'art. 177 comma 2 al riferimento dei conferimenti che comportano l'incremento della percentuale di controllo, in virtù di un obbligo o un vincolo statutario. Allo stesso modo sono stati modificati anche il comma 1 e l'art. 178 e questo può indurre ancora di più a pensare che l'ambito di riferimento della norma sia quello in cui un

¹⁰⁸ L'art. 1 della Direttiva definisce lo scambio di azioni a seguito della sua entrata in vigore come: "*l'operazione mediante la quale una società acquisisce nel capitale sociale di un'altra società una partecipazione il cui effetto sia quello di conferire la maggioranza dei diritti di voto di questa società o, se dispone già di tale maggioranza, acquisisce un'ulteriore partecipazione, in cambio dell'assegnazione ai soci di quest'ultima, in contropartita dei loro titoli, di titoli rappresentativi del capitale sociale della prima società ed eventualmente di un saldo in contanti che non superi il 10 % del valore nominale o, in mancanza del valore nominale, della parità contabile dei titoli assegnati in cambio*".

soggetto, già titolare del controllo della società partecipata, riceva in seguito al conferimento altre quote di partecipazione al capitale della società. La finalità precisa della Direttiva poteva essere confermata dal fatto che la stessa “*segnalava come gli istituti sociali e le regole di voto prevedano spesso che, per ottenere il controllo totale di una società, l’acquirente debba effettuare più acquisti scaglionati nel tempo, e come fosse quindi opportuno modificare la nozione di scambio di azioni per precisare che questo termine copre tutte le ulteriori acquisizioni*”¹⁰⁹.

L’esplicito richiamo della fattispecie di incremento di controllo (insieme a quello di acquisto ed integrazione) ha chiarito il significato della norma. La posizione della dottrina prevalente del periodo¹¹⁰ era che il D.Lgs. n. 358 del 1997 si riferisse ad operazioni che attribuissero all’acquirente delle partecipazioni un controllo che nella situazione precedente non possedeva, al fine proprio di facilitarne il controllo; al contrario altre teorie¹¹¹, ritenevano più corretto che l’integrazione del controllo presumesse già il possesso di una partecipazione di controllo. La prima teoria ha il pregio di essere più aderente al contenuto che aveva la Direttiva precedente (la n. 434 del 1990) e sembra per questo motivo la più valida.

Detto questo, appare corretto scrivere che l’acquisizione, l’integrazione e l’acquisto di controllo di diritto significano ricevere in conferimento partecipazioni che, sia da sole che ad incremento di quelle già possedute, permettono per la prima volta di disporre della maggioranza dei voti nell’assemblea della società partecipata. L’incremento della percentuale di controllo permette (grazie alla Direttiva del 2005 vista sopra) comunque di usufruire del regime *ex art. 177*, ma significa che con l’operazione si è rafforzato il controllo che già precedentemente si possedeva.

Passando ora alla valutazione dei conferimenti di partecipazioni dal punto di vista fiscale, è doveroso specificare che per quanto concerne l’art. 177 si ripercorre quanto scritto per

¹⁰⁹ TURCHI A., *Il conferimento*, in AA.VV., *Il regime fiscale delle operazioni straordinarie*, cit., p. 131.

¹¹⁰ In tal senso, BEGHIN M., *Le operazioni di riorganizzazione delle attività produttive*, in AA.VV., *Commento agli interventi di riforma tributaria*, a cura di MICCINESI M., Padova, 1999.

¹¹¹ In tal senso, ROSSI RAGAZZI F., *Business combination: profili fiscali, implicazioni fiscali connesse alle impostazioni civilistiche e contabili delle business combination secondo l’IFRS 3*, in *Il Fisco*, n.1, p. 4291, 2006.

l'art. 175 nel precedente paragrafo. Tale regime di conferimento legato ai valori contabili, si presenta infatti come "eccezionale" rispetto al regime ordinario di tassazione di cui all'art. 9 del Testo Unico. Precedentemente si è scritto che l'art. 177 al secondo comma prevede che le quote o azioni emesse dalla società conferitaria siano valutate, ai fini della determinazione del reddito della conferente, "*in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento*". Giova risaltare che l'ancoraggio ai valori contabili dell'art. 177, come dell'art. 175, fa sì che se la società conferitaria e la conferente iscrivono le partecipazioni a valori identici non emergerà alcun valore da tassare, mentre se la società conferitaria iscriverà valori differenti, si genererà in capo al soggetto conferente un componente di reddito positivo o negativo; in tal senso la società conferitaria riveste una posizione "dominante", come si è già avuto modo di osservare¹¹².

Dal punto di vista prettamente operativo, il problema che si profila di fronte all'art. 177 comma 2, è quello del coordinamento con l'art. 175 comma 1, essendo palese la sovrapposizione tra queste due norme; diverse sono le casistiche che si possono individuare, ma se si considera, ad esempio, un'operazione di conferimento avente ad oggetto una partecipazione di controllo o collegamento priva della capacità di fornire alla conferitaria il controllo di diritto della società partecipata, trova applicazione la disciplina dell'art. 175. Come appare ovvio, nel caso di un conferimento di partecipazioni non rilevanti, ma comunque in grado di far acquisire il controllo di diritto alla conferitaria, si applica la disciplina di cui all'art. 177 comma 2.

Le problematiche potrebbero sorgere nel momento in cui il conferimento avesse ad oggetto partecipazioni conferite, idonee ad essere classificate come partecipazioni di controllo o collegamento ai sensi dell'art. 2359 c.c.: questo potrebbe determinare l'applicazione contemporanea di entrambi i regimi di cui agli artt. 175 e 177, visto che entrambi gli articoli citati contengono al loro interno la presente fattispecie. Facendo un semplice esempio pratico: se la società Alfa (conferente) conferisce alla società Beta (conferitaria) tutte le sue partecipazioni detenute nella società Gamma, posseduta (*ante conferimento*) al 75% dalla società Alfa, e la società Beta "scambiasse" (in quanto

¹¹² Si veda la nota n. 93.

conferitaria) tutte le sue partecipazioni detenute nella società Gamma (posseduta al 70%), ci si troverebbe dopo l'operazione a potere applicare entrambi i regimi, in quanto sia per la società Alfa che Beta sussistono i requisiti di cui agli artt. 175 e 177 Tuir.

Di fronte all'incertezza su quale fattispecie far prevalere, è la dottrina a dare un'interpretazione che appare pienamente condivisibile: "è necessario instaurare una gerarchia assiologica tra le norme considerate, in guisa da assegnare la prevalenza a quella assiologicamente sovraordinata"¹¹³. Appare dunque corretto attribuire la precedenza alla disciplina che garantisce al contribuente il maggior favore, che sembra essere quella contenuta nell'art. 175, in quanto non completamente vincolato al comportamento della controparte, come avviene nel caso dell'art. 177.

Per ciò che concerne il legame tra il regime di neutralità *ex art. 177* e quello della *participation exemption* di cui all'art. 87, appare utile sottolineare, che non è stato menzionato nel primo alcun riferimento al secondo, al contrario di quanto avvenuto per l'art. 175 comma 1, per il quale, come analizzato in precedenza, sono sorti diversi dubbi. Non essendoci alcuna specificazione da parte della normativa, sembra corretto affermare che le plusvalenze da conferimento debbano essere calcolate su base contabile e tassate seguendo il regime ordinario per il loro ammontare. Nel caso in cui le partecipazioni non possiedano i requisiti *pex*, invece, si applica la disciplina prevista dal comma 2 dell'art. 175, come richiamato esplicitamente dal terzo comma dell'art. 177. Anche in questo frangente, le incertezze interpretative sono le medesime affrontate nel precedente paragrafo, a cui si rinvia.

Recentemente l'Amministrazione Finanziaria¹¹⁴, rispondendo all'interpello proposto da un contribuente, ha emanato un parere interessante relativamente all'analisi dell'art. 177. La presente Risoluzione sostiene sostanzialmente che la deroga al principio generale del "valore normale" contenuta nel secondo comma dell'articolo 177 del Tuir, opera solamente per le plusvalenze e non per le minusvalenze.

¹¹³ ZIZZO G., *Lo scambio di partecipazioni dalla Riforma Visco alla Riforma Tremonti*, in Riv. Dir. Trib., 2003, p. 566 e ss..

¹¹⁴ Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 38/E del 20 aprile 2012. La soluzione interpretativa proposta dal contribuente (non condivisa dall'Agenzia) era stata invece quella di valutare la minusvalenza con i criteri di cui all'art. 177 comma 2.

La soluzione interpretativa si basa sull'assunto che né nella norma *de qua*, né tantomeno la relazione illustrativa dell'art. 5 del D.Lgs. n. 358 del 1997 (trasfuso nell'attuale articolo 177), fa alcun riferimento alle minusvalenze. *“In assenza di un'espressa previsione normativa, è lecito rifarsi, pertanto, al principio generale sopra esposto (valore normale) e ritenere realizzate e fiscalmente riconosciute solo quelle minusvalenze determinate ai sensi dell'art. 9 del Tuir”*.

Analizzando la via interpretativa di cui *supra*, si può certamente asserire tale soluzione sia condivisibile: sia perché nel silenzio della Legge è doveroso rifarsi ai principi generali della normativa, sia perché la relazione illustrativa di cui sopra trattando l'art. 175 del Tuir (assimilabile per certi versi al 177) enunciava che *“esulano dall'articolo in questione, che si riferisce solo alle “plusvalenze”, i criteri di determinazione delle minusvalenze, che rimangono pertanto quelli ordinari; per ottenere la deduzione di una minusvalenza non appaiono infatti sufficienti le mere valutazioni operate dalla conferitaria, ma occorre che il valore di perizia sia inferiore al calore contabile d'azienda, ai sensi dell'art. 9 del Tuir”*.

6.5 – Il conferimento d'azienda. Introduzione e disciplina del conferimento d'azienda da parte dell'imprenditore individuale.

Oggetto del presente paragrafo sarà il conferimento d'azienda, regolato dall'art. 176 del Testo Unico. Quest'ultimo, come ampiamente già descritto, ha subito delle modifiche rilevanti nel tempo, in particolare a seguito della Legge n. 244 del 2007. La presente disciplina garantisce la possibilità di effettuare conferimenti d'azienda in regime di neutralità, a condizione che l'impresa conferente assuma come valore per le partecipazioni ricevute l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell'azienda conferita, e che la società conferitaria, invece, subentri nella posizione di quella conferente in ordine agli elementi dell'attivo e del passivo dell'azienda conferenda, indicando in un particolare prospetto di riconciliazione i valori contabili in bilancio e i valori fiscali dei beni. La società conferitaria, grazie al prospetto di cui sopra, ha dunque la possibilità di iscrivere i beni conferiti ad un valore contabile superiore a quello corrente fiscalmente riconosciuto presso la società conferente, senza far emergere plusvalenze tassabili in capo a quest'ultima. Per vedersi riconosciuti i maggiori valori contabilizzati anche dal punto

fiscale, la società conferitaria all'occorrenza, potrà procedere all'affrancamento tramite il pagamento dell'imposta sostitutiva.

La Legge n. 244 prima citata, ha apportato delle modifiche all'articolo in oggetto, innanzitutto per quanto concerne i soggetti interessati, giacché questi ultimi risultano ora tutte le imprese commerciali residenti nel territorio italiano, od anche non residenti se l'azienda è ubicata in Italia. I soggetti interessati prima della riforma del 1997 erano solamente le società di capitali o enti commerciali residenti, lasciando di conseguenza fuori dall'applicazione del presente regime gli imprenditori individuali e le società di persone. Proprio al comma 2-bis dell'art. 176, è specificato, oggi, che *“in caso di conferimento dell'unica azienda da parte di un imprenditore individuale, la successiva cessione delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento è disciplinata dagli artt. 67 c.1, lett. c) e 68, assumendo come costo delle stesse l'ultimo valore fiscale dell'azienda conferita”*. Gli articoli a cui si fa riferimento sono quelli che trattano i c.d. *capital gains*, rientranti tra i redditi diversi e tra cui sono ricomprese dunque le cessioni di partecipazioni ricevute dall'imprenditore individuale in seguito del conferimento dell'unica azienda; verranno dunque tassate assumendo come costo l'ultimo valore fiscale dell'azienda conferita.

Non possono nascere perplessità riguardo all'eventuale elusività dell'operazione di conferimento e successiva cessione in regime di *exemption*, in quanto il comma 3 dell'art. 176 specifica che non possono essere considerate elusive le cessioni di partecipazioni in regime d'esenzione, ricevute a fronte di un conferimento effettuato in pieno regime di neutralità fiscale. La volontà del Legislatore, nel citare l'art. 67, comma 1, lett. c)¹¹⁵, è stata quella di tassare le plusvalenze realizzate a seguito di successiva cessione di partecipazioni, allo stesso modo di quello che l'imprenditore avrebbe conseguito nel caso di esercizio ordinario dell'impresa, ex art. 58, che prevede l'esenzione del 50,28% della plusvalenza (imponibilità del 49,72%). Ciò non si può dire per gli imprenditori individuali che non possono beneficiare del regime di esenzione e che, quindi, si sarebbero visti tassate integralmente le plusvalenze realizzate in assenza del comma 2-bis.

¹¹⁵ Si ricorda che la norma fa riferimento a cessioni di partecipazioni qualificate.

Tuttavia, il comma 3 dell'articolo 176 permette sempre di sfruttare un regime di favore rispetto alla tassazione ordinaria, mentre il comma *2-bis* fa rientrare nel regime dei redditi diversi anche importi che sarebbero potuti essere tassati diversamente o comunque più favorevolmente (come, ad esempio, la cessione di partecipazioni non qualificate assoggettata ad un regime sostitutivo¹¹⁶).

6.6 – L'imposta sostitutiva.

Un altro aspetto rilevante dell'articolo 176 è quello inserito al comma *2-ter*. Il presente comma attribuisce la possibilità alla società conferitaria di far riconoscere dal punto di vista fiscale i maggiori valori attribuiti in bilancio alle immobilizzazioni materiali ed immateriali relative all'azienda ricevuta, a fronte del pagamento di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF/IRES e IRAP.

Per effetto del regime di neutralità fiscale previsto dall'art. 176, né la società conferitaria né la società conferente, rispettando i vincoli elencati nel precedente paragrafo, non dovrebbero versare nessuna imposta; questa possibilità può subire un'eccezione nel caso in cui il soggetto conferitario iscriva a bilancio maggiori valori contabili dei beni e, per vedere riconosciuti tali valori, decide di affrancarli, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva proporzionale. Quest'ultima è commisurata con un importo pari al 12% dei maggiori valori compresi nel limite dei 5 milioni di euro, al 14% per la parte eccedente tale soglia fino ai 10 milioni di euro, e al 16% sulla parte che supera tale valore. La presente facoltà deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui viene posta in essere l'operazione o al massimo in quella dell'esercizio successivo.

La *ratio* dell'imposta sostitutiva, a seconda delle varie correnti dottrinali, è stata inserita nella normativa per motivi differenti; alcuni¹¹⁷ ritengono che questa garantisca una semplificazione per riallineare i valori fiscali e civilistici senza generare le difficoltà

¹¹⁶ Si ricorda che la cessione di partecipazioni non qualificate è assoggettata all'imposta sostitutiva del 12,50% come previsto dall'art. 5, co. 2, del D.Lgs. 461 del 1997.

¹¹⁷ CORASANITI G, *L'imposta sostitutiva nelle operazioni straordinarie*, in *Rass. Trib.*, 2008, p. 663.

tipiche legate alla scrittura di valori disallineati. Altri¹¹⁸ sostengono che l'imposta sostitutiva abbia la funzione sistematica di evitare che la capacità contributiva delle imprese venga determinata al netto dei costi (come ammortamenti e manutenzioni) mano a mano sempre più lontani dai valori di bilancio.

Giova sottolineare che l'affrancamento non deve riguardare la plusvalenza complessiva riferita all'azienda conferita, ma quella attribuita ai singoli cespiti/beni. Inoltre, l'opzione può essere effettuata anche solo su di una parte¹¹⁹ delle differenze tra valori civilistici e fiscali e può riguardare differenze già presenti presso il soggetto conferente, come ad esempio, per deduzioni extracontabili o l'adozione dei principi contabili internazionali.

Le categorie affrancabili sono state stabilite dal decreto attuativo della Legge n. 244 del 2007, ossia il D.M. 25 luglio 2008, che evidenzia come le immobilizzazioni materiali diverse dagli immobili costituiscono classi omogenee in funzione dell'anno di acquisizione e del coefficiente di ammortamento, mentre gli immobili devono essere distinti in aree fabbricabili, aree non fabbricabili, fabbricati strumentali per natura, fabbricati strumentali per destinazione e immobili patrimoniali *ex art. 90 del Tuir*.

Per ciò che concerne le immobilizzazioni immateriali e l'avviamento, l'affrancamento può essere opzionato per ognuno di essi, anche se sembrano da escludere dall'affrancamento gli oneri pluriennali, visto il riferimento della norma ai "beni" affrancabili.

E' anche previsto dalla normativa che *"in caso di realizzo dei beni anteriormente al quarto periodo d'imposta successivo all'opzione, il costo fiscale è ridotto dei maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva e dell'eventuale maggior ammortamento dedotto"*. Di conseguenza, nell'eventualità che un bene precedentemente affrancato sia ceduto prima di questo periodo, il conferitario dovrà ricalcolare il valore per valutare la plusvalenza da rilevare, con relativo disallineamento fiscale.

¹¹⁸ STEVANATO D., *L'imposizione sostitutiva sulle riorganizzazioni aziendali*, in Corr. Trib., n. 46, 2007, p. 3742.

¹¹⁹ Agenzia delle Entrate, Circolare n. 57/E del 25 settembre 2008, in cui è specificato che l'opzione deve riguardare categorie omogenee di immobilizzazioni e nel caso di riallineamento parziale, i maggiori valori affrancati di una determinata categoria omogenea devono essere ripartiti proporzionalmente su tutti i beni che la compongono.

Come descritto nel capitolo dedicato agli aspetti contabili, il soggetto conferitario ha la possibilità, qualora non opti per il pagamento dell'imposta sostitutiva e dell'affrancamento dei maggiori valori fiscali, di iscrivere in contabilità crediti per imposte differite passive (c.d. anticipate). Quest'ultime verranno calcolate sul disallineamento tra valori civili e fiscali dell'ammortamento annuale e comporteranno lo stanziamento di un fondo imposte differite pari al 31,4% della differenza tra i maggiori valori dell'ammortamento contabile rispetto a quello fiscale (pari alla somma tra aliquota IRES e IRAP). La presente operazione può essere posta in atto in quanto, come previsto dai Principi Contabili Nazionali¹²⁰, *“le imposte differite sono calcolate sull'ammontare cumulativo di tutte le differenze temporanee tra il valore di un'attività e una passività, incluse le voci del patrimonio netto (...) applicando l'aliquota in vigore al momento in cui le differenze temporanee si riverteranno”*.

Infine occorre anche citare che, con la c.d. “Manovra Anti-Crisi”¹²¹, è stata inserita temporaneamente la possibilità di usufruire di “regimi sostitutivi alternativi”, con efficacia retroattiva. In particolare, l'art. 15 comma 10, sanciva la facoltà della riduzione da 18 a 9 degli anni di ammortamento dell'avviamento e dei marchi d'impresa come previsto dall'art. 103 del Testo Unico, attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva del 16%.

6.7 – Conferimento d'azienda e participation exemption.

Riguardo al regime *de qua* si è già detto nel capitolo 2 del presente elaborato, descrivendo sostanzialmente la neutralità fiscale del conferimento come *“una disciplina agevolativa priva di ricadute sul regime fiscale dei beni de quibus e sulla tassazione delle successive operazioni ad essi inerenti”*¹²².

Il regime in oggetto deve, però, essere coordinato oggi con la disciplina della già citata *participation exemption*, che permette di esentare quasi totalmente dalle imposte le plusvalenze derivanti da partecipazioni con i requisiti *ex art. 87* ampiamente descritti.

¹²⁰ Principi Contabili Nazionali, OIC n. 25.

¹²¹ D.L. n. 185 del 2008.

¹²² TURCHI A., *Conferimenti e apporti nel sistema delle imposte sui redditi*, Torino, 2008.

Anche per quanto concerne il conferimento d'azienda, ci si pone gli stessi dubbi, già affrontati con le analisi degli articoli 175 e 177 (relativi al conferimento di partecipazioni), riguardanti la possibile natura elusiva di particolari situazioni che potrebbero crearsi coordinando il regime di neutralità fiscale e quello della *participation exemption*. Quanto appena scritto si potrebbe manifestare nel momento in cui una società decidesse di cedere delle partecipazioni ricevute in seguito ad un'operazione di conferimento, sfruttando il regime *pex*.

Analizzando la posizione del soggetto conferente, si è detto che quest'ultimo deve iscrivere a bilancio le partecipazioni all'ultimo valore fiscalmente riconosciuto dall'azienda conferita e al comma 4 viene specificato che le partecipazioni si considerano iscritte come immobilizzazioni finanziarie. Il conferente ha peraltro il privilegio di poter procedere all'iscrizione delle partecipazioni ricevute tra le immobilizzazioni finanziarie considerandole iscritte dal periodo d'iscrizione dei beni conferiti, con una sorta di "trascinamento temporale" d'iscrizione del complesso conferito¹²³. Tale considerazione appare coerente con quanto recitato esplicitamente dal medesimo comma 4 per le società conferitarie, i cui beni conferiti in cambio delle partecipazioni "*si considerano posseduti (...) anche per il periodo di possesso del soggetto conferente*". La possibilità del soggetto conferente di assegnare alle partecipazioni ricevute l'anzianità di possesso anche per il periodo in cui sono state iscritte presso il bilancio della conferitaria appare coerente con la *ratio* che permette l'iscrizione a "saldi aperti" dei beni aziendali¹²⁴. Inoltre, come sostenuto da condivisibile parere dottrinale, "*se la voluntas legis fosse quella di subordinare il regime exemption al compimento di un autonomo periodo di possesso dei titoli in capo all'impresa conferente, risulterebbe poco comprensibile, ed assai sminuita nel suo impatto applicativo, la scelta di escludere il carattere elusivo del conferimento neutrale d'azienda seguito dalla cessione delle partecipazioni ricevute*"¹²⁵.

Il requisito temporale dell'*holding period* richiesto dall'art. 87 sembra dunque favorevolmente accertabile da parte dell'impresa conferente. Più difficoltosa appare

¹²³ In tal senso, Agenzia Delle Entrate, Circ. n. 36/E del 4 agosto 2004.

¹²⁴ Di questo parere: LEO M., *Le imposte sui redditi nel Testo Unico*, cit..

¹²⁵ TURCHI A., *Il conferimento*, in AA.VV., *Il regime fiscale delle operazioni straordinarie*, cit., p. 141.

invece l'analisi dei due requisiti oggettivi e l'opportunità di retrodatarne il possesso: i requisiti in oggetto, come già specificato in precedenza, prevedono che la società partecipata risieda in uno Stato o territorio a fiscalità non privilegiata e che eserciti un'attività commerciale ininterrottamente, almeno dall'inizio del terzo periodo d'imposta precedente al realizzo. Si potrebbe pensare, secondo un ragionamento aderente a quanto previsto poc'anzi per i requisiti soggettivi, che la conferente possa trasmettere alla conferitaria retrodatandone gli effetti, il possesso per agevolare l'esenzione. Parte minoritaria della dottrina¹²⁶ ha ritenuto possibile questa visione, considerando che il requisito della commercialità dovrebbe essere "tramandato" per continuità di posizione tra il conferente e il conferitario.

La maggior parte della dottrina¹²⁷ ha però intrapreso un percorso interpretativo differente, ritenendo che sia corretto quanto *supra* descritto solamente per quanto riguarda i requisiti soggettivi che afferiscono direttamente all'azienda conferita e che, dunque, possono essere legati alla partecipazione in quanto viene iscritta nel patrimonio netto del conferente in luogo dei beni stessi. Qualora ci si trovi invece ad analizzare i requisiti oggettivi *ex art. 87 Tuir* in un'operazione di conferimento, il possesso non potrebbe essere retrodatato.

Una conferma su quanto appena affermato, può essere desunto, anche se per via implicita e indiretta, da una circolare dell'Agenzia delle Entrate¹²⁸ in cui è previsto che solamente in ordine alle operazioni di scissione e fusione sia riconosciuta la facoltà di retrodatare i requisiti della residenza e commercialità in capo alla società risultante. Di conseguenza, se fosse stato previsto dall'Amministrazione Finanziaria questa possibilità anche per le operazioni di conferimento, sarebbe probabilmente stato specificato espressamente.

Se si passa invece ora all'analisi della posizione della società conferitaria, bisogna anche per quest'ultima considerare l'ipotesi che la stessa riceva con l'azienda, partecipazioni suscettibili di trasferimento in esenzione. Precedentemente si è scritto che il comma 4 dell'art. 176 del Testo Unico specifica che le aziende conferite con il regime dell'articolo

¹²⁶ FICARI V., *I conferimenti in società a responsabilità limitata nella riforma tributaria*, in *Rass. Trib.*, p. 740, 2005.

¹²⁷ Di questo avviso: TURCHI A., *Il conferimento*, in AA.VV., *Il regime fiscale delle operazioni straordinarie*, Torino, 2009.

¹²⁸ Agenzia delle Entrate, Circolare n. 36/E del 4 agosto 2004.

anzidetto si considerano possedute dal conferitario anche per il periodo di possesso del conferente. La perplessità che si pone riguardo a quest'ultimo aspetto è esattamente opposta a quella analizzata *supra* dal punto di vista del soggetto conferente: mentre per quest'ultimo il problema del legame con l'art. 87 Tuir risiedeva nel requisito dell'*holding period*, per quanto concerne il soggetto conferitario, i dubbi sorgono sul requisito della classificazione in bilancio. E' necessario capire se tale condizione si trasmetta alla conferitaria o sia legata ad un atteggiamento contabile opportuno. La prassi e la maggior parte della dottrina prediligono la trasmissione dei requisiti, e su questa linea interpretativa si può citare quanto detto dall'Agenzia delle Entrate, la quale ha sottolineato come "*in virtù del principio di continuità ed al fine di impedire la modifica della prima iscrizione attraverso un'operazione fiscalmente neutra, (...) il conferitario non può modificare la classificazione della partecipazione così come risultante dal bilancio del conferente*"¹²⁹.

Tesi contrapposte¹³⁰ invece, sostengono che una scelta come quella proposta dall'Agenzia, porterebbe ad un'interferenza nelle decisioni sul piano contabile del soggetto conferitario, e il regime di neutralità fiscale dell'operazione sembra più che altro comportare un vincolo per la conferitaria solo sotto il punto di vista fiscale, rimanendo quindi irrilevante un'eventuale diversa iscrizione a bilancio rispetto a quella operata dal conferente. Di conseguenza seguendo questo percorso logico, che appare più corretto del primo, nel frangente in cui la partecipazione non fosse stata immobilizzata nel bilancio del soggetto conferente, il requisito soggettivo per usufruire della *participation exemption*, da parte del conferitario, non potrebbe essere applicato.

Considerando invece i requisiti c.d. oggettivi previsti dal regime della *participation exemption* in capo alla partecipata, non sorgono i dubbi analizzati in precedenza per la

¹²⁹ Agenzia delle Entrate, Circolare n. 36/E del 4 agosto 2004.

¹³⁰ Così STEVANATO D., *Fusioni, scissioni e "participation exemption"*, in Corr. Trib., p. 2577 e ss., 2004: "il mantenimento del precedente titolo di iscrizione a bilancio, per le partecipazioni trasferite a seguito di una operazione straordinaria neutrale, potrebbe essere tenuto fermo anche senza conculcare la discrezionalità degli amministratori della società avente causa, valorizzando l'autonomia della norma tributaria rispetto a quella civilistica", dal momento che "se la società avente causa eredita anche il periodo di possesso maturato (...) logica vuole che erediti anche l'altra qualifica fiscale rilevante ai fini della *participation exemption*, ovvero la classificazione di bilancio".

conferente (che riceve le partecipazioni e poi le cede a terzi), in quanto bisogna verificare i requisiti della “residenza” e “commercialità” per la sola società conferitaria (e anche partecipata), affinché vi possa essere il beneficio previsto dall’art. 87 Tuir. L’eventualità che il conferimento dell’azienda sia avvenuto in neutralità d’imposta è influente per la verifica dei requisiti dell’esenzione.

6.8 – L’IVA nel conferimento.

L’imposta sul valore aggiunto ha, ancora oggi, una disciplina non unitaria e disorganica sotto il profilo delle operazioni straordinarie. Il D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972 (c.d. “Decreto IVA”) tratta infatti solo taluni aspetti relativi alle operazioni straordinarie in genere. Il contribuente non può fare altro che attenersi ai principi generali della disciplina e ai dettami comunitari, contenuti nella direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006.

La normativa nazionale affronta il tema del conferimento di aziende o di complessi aziendali all’art. 2, c. 3, lett. b), il quale stabilisce che i conferimenti di beni in società o altri enti, compresi associazioni consorzi e altre organizzazioni, non costituiscono cessioni di beni e dunque non sono idonei all’assoggettabilità all’imposta sul valore aggiunto. Le norme comunitarie di recepimento nell’ordinamento nazionale manifestano piuttosto palesemente la possibilità per gli Stati membri di escludere il presupposto soggettivo di tassazione in caso di conferimento, tanto che l’art. 19, comma 1 della direttiva prima citata recita: “*in caso di conferimento a titolo oneroso o gratuito o sotto forma di conferimento a una società di una universalità o totale o parziale di beni, gli Stati membri possono considerare che non è avvenuta alcuna cessione di beni e che il beneficiario succede al cedente*”. La ratio delle indicazioni comunitarie sta nella possibilità degli Stati membri di “*agevolare i trasferimenti di imprese o di parte delle stesse, semplificandoli e evitando di gravare la tesoreria del beneficiario di un onere fiscale smisurato, che sarebbe in ogni caso recuperato ulteriormente mediante la detrazione dell’IVA versata a monte*”¹³¹. La volontà delle norme comunitarie potrebbe anche essere intesa, però, nell’ottica di escludere quelle operazioni che non farebbero

¹³¹ IAVIGNILIO M., MASPES P., *Cessioni e conferimenti di ramo d’azienda*, in Corr. Trib., n. 48, 2001, p. 3608.

parte della catena di operazioni che consentono la produzione e l'immissione in consumo di beni e servizi¹³².

Giova sottolineare, che pur trattandosi di fattispecie non rilevanti per ciò che concerne l'applicazione dell'imposta, il Legislatore nazionale ha tenuto a precisare, con l'art. 19, comma 3, che le operazioni di conferimento di aziende o complessi aziendali non partecipano alle limitazioni della detrazione IVA previste dall'art. 19-*bis* del Decreto IVA, escludendole quindi dal computo del calcolo¹³³ della percentuale delle operazioni da assoggettare a detrazione: le operazioni di conferimento sono dunque irrilevanti anche sotto il profilo della detraibilità dell'IVA.

L'articolo 19 comma 1 della direttiva IVA prevede, oltre alla prospettiva della c.d. "non avvenuta cessione", che il beneficiario (conferitario) succeda al cedente (conferente). Ciò dovrebbe essere una naturale conseguenza della non inclusione del conferimento tra le operazioni imponibili, visto che secondo la giurisprudenza comunitaria il passaggio dei beni è una "*mera conseguenza del fatto che non si considera avvenuta nessuna cessione*"¹³⁴. Anche se la normativa nazionale nulla dice a riguardo di questo tema, sembra corretto e coerente ritenere valida la disciplina comunitaria, vista anche la costanza di giudizi simili a favore di questo orientamento in ambito europeo¹³⁵.

Il subentro del soggetto conferitario in luogo del conferente non è mai stato previsto esplicitamente da nessuna norma, ma l'Amministrazione Finanziaria ha specificato che il soggetto conferitario deve subentrare al soggetto conferente negli obblighi non ancora eseguiti e nei diritti non ancora esercitati dal conferente e la data in cui si perfezionerà l'effetto traslativo è con l'iscrizione dell'atto¹³⁶. Appare coerente, quindi, che il conferitario debba subentrare nell'esecuzione dell'*iter* degli adempimenti IVA, come la fatturazione di operazioni effettuate, ma non ancora effettuate dal conferente, la

¹³² Di questo avviso: BUONO V., *L'imposizione indiretta e le operazioni straordinarie, in Il regime fiscale delle operazioni straordinarie*, Torino, 2009.

¹³³ L'art. 19-*bis* del Decreto IVA ha infatti stabilito che nel caso un soggetto ponga in essere durante l'anno operazioni esenti ai fini IVA, non occasionali, debba essere calcolato l'impatto di quest'ultime sulle operazioni attive totali, per determinare la relativa percentuale di detrazione delle operazioni passive stesse nell'anno di imposta successivo.

¹³⁴ Sentenza C-497/01, par. 43.

¹³⁵ Per esempio, Sentenza C-430/04 del 8 giugno 2006.

¹³⁶ Agenzia delle Entrate, Circolare n. 16/E del 21 marzo 2007.

registrazione degli acquisti non ancora annotati, il versamento dell'imposta divenuta esigibile successivamente all'operazione e così via dicendo¹³⁷.

Un caso peculiare può palesarsi qualora i soggetti partecipanti al conferimento siano legati da rapporti contrattuali e, precedentemente al compimento di questo, siano intercorse delle operazioni tra questi soggetti, che non siano ancora state fatturate (il caso più classico e semplice è quello delle prestazioni di servizi, che secondo la normativa nazionale, vengono considerate effettuate al momento del pagamento o, se anteriore, a quello di fatturazione). La dottrina ha sostenuto come tali operazioni *"non dovrebbero dar luogo ad alcun adempimento contabile né in capo al conferente né in capo al conferitario, non potendosi ipotizzare, al di fuori dell'art. 36, comma 5, che un soggetto renda prestazioni a sé medesimo; (...) nella diversa ipotesi in cui, in forza di rapporti contrattuali tra le parti, la fattura sia stata emessa anteriormente alla data dalla quale l'operazione straordinaria ha effetto, ma non ancora annotata dal soggetto che ha operato l'acquisto, è da ritenere che il conferitario subentri nella gestione del complesso trasferito e potrà annotare la stessa nel registro degli acquisti di cui all'art. 25 del decreto IVA ed esercitare il diritto alla detrazione, ai sensi e nei limiti dell'art. 19"*¹³⁸.

Merita di essere citato anche il caso in cui il conferente eserciti attività di acquisti ed importazioni, che gli garantiscono, entro un certo limite (c.d. plafond), la non imponibilità all'IVA. Il subentro dovrebbe comportare la trasmissione di detta facoltà al conferitario e, recente parere dell'Amministrazione Finanziaria ha confermato tale tesi interpretativa, specificando che *"il trasferimento del plafond non deve essere subordinato al trasferimento di tutti i debiti/crediti dell'azienda, ma solo delle posizioni attive e passive necessarie ad assicurare la prosecuzione dell'attività di impresa rivolta ai clienti non residenti"*¹³⁹.

La determinazione dell'imposta nell'anno in cui avviene l'operazione di conferimento, risulta particolarmente peculiare; è necessario infatti coordinare il principio di continuità con quello dell'unicità del periodo d'imposta in capo ai soggetti partecipanti

¹³⁷ Di questo avviso: MASPES P., *IVA nelle operazioni straordinarie*, in AA.VV., *Il regime fiscale delle operazioni straordinarie*, cit..

¹³⁸ MASPES P., *IVA nelle operazioni straordinarie*, in AA.VV., *Il regime fiscale delle operazioni straordinarie*, cit., p. 350.

¹³⁹ Agenzia delle Entrate, Circolare n. 165/E del 21 aprile 2008.

all'operazione. Il primo principio ora citato farebbe propendere per la soluzione, per quanto riguarda il soggetto conferitario, di indicare nella dichiarazione IVA annuale tutte le operazioni compiute nell'anno relative al complesso di beni trasferito. Questo ovviamente determinerebbe anche l'inclusione di operazioni effettuate, fatturate, annotate e la cui imposta è stata calcolata nelle liquidazioni periodiche del soggetto conferente. Tale strada risulta coerente e intraprendibile, qualora il conferimento riguardi l'unica società del conferente, o nel caso previsto dall'art. 36 del decreto IVA, ossia quando il conferimento abbia ad oggetto un ramo d'azienda ben distinguibile con contabilità separata. L'appena citata procedura sembrava in linea con l'interpretazione dell'Amministrazione Finanziaria¹⁴⁰, che però ha modificato la sua idea nel tempo, considerando come discriminante della compilazione della dichiarazione annuale non più la contabilità separata, bensì la circostanza della cessione del debito/credito IVA relativo al complesso aziendale conferito. Le istruzioni previste dall'Agenzia delle Entrate¹⁴¹ per la compilazione della dichiarazione IVA, infatti, specificano che se il debito/credito relativo ai beni conferiti non venga ceduto al conferitario, le operazioni antecedenti al conferimento vadano indicate nella dichiarazione relativa al conferente, mentre quelle successive, ovviamente, in quella del conferitario. Qualora tra le parti si arrivi alla soluzione di trasferire il debito/credito al soggetto conferitario, allora, quest'ultimo indica nella propria dichiarazione annuale tutte le operazioni compiute nell'anno d'imposta relative al complesso aziendale conferito. Il conferente deve indicare nella propria dichiarazione di aver compiuto un'operazione di conferimento¹⁴² durante l'anno; il conferitario, utilizza due moduli, nel primo dei quali sono ricomprese le operazioni legate al complesso aziendale trasferito effettuate dal conferente nei mesi antecedenti al conferimento mentre, nel secondo modulo, tutte le operazioni compiute nell'anno da parte del conferitario, incluse quelle riguardanti i periodi "infra-mensili/trimestrali (a

¹⁴⁰ Ministero delle Finanze, Risoluzione n. 36/E del 13 febbraio 1997.

¹⁴¹ Istruzioni pubblicate sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

¹⁴² Il "modello IVA" prevede solo che venga indicato che durante l'anno sia stata compiuta un'operazione straordinaria o altre trasformazioni oggettive sostanziali, senza la specificazione del tipo di operazione.

seconda della liquidazione prevista dalla società) compiute dal conferente prima del conferimento, ma nel periodo di liquidazione dell'operazione¹⁴³.

La scelta dei soggetti partecipanti all'operazione appare dunque preponderante, vista la decisione del trasferimento del debito/credito, ma dal punto di vista operativo non si dimostra per nulla semplice la strada e la giurisprudenza ha però previsto giudizi non sempre in linea con quanto detto fino ad ora¹⁴⁴, nel senso che sono sorti dubbi sulla legittimità circa la possibilità di cessione del credito/debito. Tralasciando i diversi dibattiti dottrinali riguardanti questa disputa, sembra coerente ritenere che *“nell'ipotesi di conferimento comportante la cessione del debito o credito IVA, le operazioni relative al mese nel quale l'operazione di conferimento d'azienda ha effetto, sono (seguendo l'impostazione prospettata nelle istruzioni al modello di dichiarazione annuale) computate non già nel modulo relativo al conferente, ma nel nodulo relativo al conferitario”*¹⁴⁵, confermando quanto scritto sopra.

Una problematica relativa a quanto appena citato che potrebbe sorgere, sarebbe quella legata alla detrazione prevista dall'art. 19-bis del Decreto Iva, prima accennata, che permette la detrazione dell'IVA (c.d. *pro-rata*) limitatamente in base alle vendite effettuate in regime d'esenzione in proporzione a quelle totali. Ebbene, qualora si prospetti un conferimento, le operazioni compiute dal conferente nella porzione di mese/trimestre antecedente al conferimento stesso, andranno ad incidere sul *pro-rata* del conferitario causandone distorsioni che potrebbero rivelarsi a suo favore o meno. Pare opportuno, dunque, tenere divisi, in presenza di questa casistica, i calcoli delle liquidazioni dei due soggetti partecipanti. Per ciò che concerne le liquidazioni relative all'anno successivo a quello in cui il conferimento è stato posto in essere, l'Amministrazione finanziaria ha specificato che per calcolare il *pro-rata* *“deve essere preso in considerazione il volume d'affari complessivo dell'anno d'imposta in cui è*

¹⁴³ Ad esempio, se il conferimento avviene in aprile, e le società presentano le liquidazioni con cadenza trimestrale, la società conferitaria dovrà includere nel “secondo modulo” anche le operazioni del secondo trimestre marzo-maggio, effettuate in marzo e aprile dal conferente.

¹⁴⁴ In senso avverso, si veda, ad esempio, Cassazione, Sezione Trib., n. 9961 del 16 aprile 2008.

¹⁴⁵ MASPES P., *IVA nelle operazioni straordinarie*, in AA.VV., *Il regime fiscale delle operazioni straordinarie*, cit., p. 356.

avvenuta l'operazione risultante dai diversi moduli di cui si compone la dichiarazione"¹⁴⁶.

Per completare l'analisi del trattamento fiscale del conferimento ai fini dell'Imposta sul Valore Aggiunto, si rileva che, mentre per le cessioni di complessi aziendali (come scritto *supra*) è prevista l'esclusione dall'imposta, per il conferimento di beni non costituenti un complesso aziendale, tale fattispecie non opera. Sembrerebbe corretto, di conseguenza, far rientrare le presenti operazioni tra le cessioni a titolo oneroso *ex art. 21*. Tuttavia, non agevole si presenta l'identificazione della base imponibile, visto il silenzio della normativa a riguardo.

6.9 – I conferimenti transnazionali.

Si è scritto nelle precedenti pagine come l'art. 176 del Testo Unico, al secondo comma, estenda il regime di neutralità fiscale anche ai casi in cui il conferente o la società conferitaria siano un soggetto non residente, precisando, tuttavia, che per quest'ultima fattispecie l'azienda oggetto di conferimento deve avere l'ubicazione nel territorio italiano. E' doveroso considerare dunque anche le disposizioni contenute dall'articolo 178 al 181 del Tuir in materia di operazioni straordinarie con partecipanti non residenti. Le presenti disposizioni¹⁴⁷, più precisamente, si applicano alle operazioni straordinarie effettuate tra una società di capitali o altro ente commerciale residente in Italia, e un soggetto estero, residente in un altro Stato membro, purché rientri in una delle categorie indicate nella Tabella A allegata al Tuir e sia sottoposto ad una delle imposte indicate nella Tabella B allegata al Tuir¹⁴⁸.

La neutralità fiscale viene estesa anche ai casi in cui oggetto del conferimento sia un complesso aziendale localizzato in Italia ma l'operazione di conferimento venga posta in essere da soggetti entrambi non residenti, a patto che siano in possesso dei requisiti

¹⁴⁶ Ministero delle Finanze, Circolare n. 50/E del 1996.

¹⁴⁷ Le presenti norme sono state recepite dalla Direttiva del Consiglio delle Comunità Europee n. 90/434 del 23 luglio 1990.

¹⁴⁸ D'ora in avanti, per semplicità: "requisiti soggettivi".

soggettivi sopra citati¹⁴⁹. Come si è avuto modo di scrivere più volte in precedenza, la *ratio* della normativa comunitaria è quella di favorire l'integrazione e le esigenze operative dei gruppi internazionali e allo stesso tempo non penalizzare i gettiti erariali di ciascun Paese.

Si procederà ora alla descrizione e alle varie possibilità che si potrebbero verificare qualora venisse posta in essere un'operazione di conferimento "transfrontaliera". Appare utile per identificare chiaramente e schematicamente tutte le fattispecie, senza dilungarsi, dividere i casi di: aziende conferite da conferente italiano e conferitario estero; aziende conferite da conferente estero e conferitario italiano; aziende conferite da conferente e conferitario entrambi esteri. Si premette che, in tutte le casistiche che non vengono citate in avanti, sia il conferente che il conferitario devono possedere i requisiti prima descritti, per beneficiare della disciplina prevista in materia di operazioni straordinarie dall'ordinamento comunitario; in mancanza di detti requisiti, se l'azienda è localizzata in Italia si applica comunque la disciplina *ex art. 176 c. 2 del Tuir*, mentre se questa è situata all'estero verrà applicata necessariamente la disciplina ordinaria in materia di conferimenti (al valore normale) *ex art. 9, comma 4 del Testo Unico*.

1. Azienda conferita da un soggetto italiano ad un soggetto estero.

All'interno di questa fattispecie appare adeguato effettuare un'ulteriore suddivisione concernente l'ubicazione del complesso trasferito.

Se l'azienda è situata nel territorio italiano, il conferimento ha luogo con l'assoggettamento al regime di neutralità fiscale *ex art. 176 c. 2 del Tuir*, a prescindere dal possesso dei requisiti soggettivi citati in precedenza e anche qualora la società conferitaria sia un soggetto "extra-UE". L'art. 179 del Tuir, tuttavia, recita al sesto comma, che "*si considerano realizzati al valore normale i componenti dell'azienda o del complesso aziendale (...) non confluiti (...) in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato*", determinando che questi elementi saranno considerati realizzati

¹⁴⁹ *Ex art. 179 c. 6 e art. 178 c. 1*

dal conferitario al valore normale, con conseguente tassazione della differenza tra valore normale e valore fiscalmente riconosciuto¹⁵⁰.

Qualora l'azienda sia localizzata in uno Stato membro, se il soggetto conferitario è privo dei requisiti soggettivi oppure è un soggetto "extra-UE", si applica la tassazione ordinaria indicata all'art. 9, comma 5 del Tuir; al contrario, se il soggetto conferitario possiede i requisiti soggettivi richiesti, viene applicata la disciplina *ex art. 179*, comma 5 del Tuir, la quale prevede che *"le plusvalenze derivanti dalla stabile organizzazione estera che viene conferita, siano imponibili a carico del conferente italiano, con realizzo a valore normale, con deduzione della relativa imposta, fino al suo totale assorbimento, dell'ammontare dell'imposta che lo Stato ove è situata la stabile organizzazione estera conferita avrebbe prelevato in assenza delle norme europee, e che alla partecipazione che viene ricevuta dal conferente a seguito dell'operazione, sia attribuito un costo fiscale pari all'ultimo valore fiscalmente riconosciuto, aumentato dell'imponibile che corrisponde all'imposta italiana eventualmente dovuta sui plusvalori"*¹⁵¹.

Non vi è dubbio alcuno, invece, che se l'azienda è situata in uno stato "extra-UE" la norma da applicare è quella concernente la tassazione ordinaria *ex art. 9*, comma 5, a prescindere dal possesso o meno dei requisiti da parte del soggetto conferitario¹⁵².

2. Azienda conferita da un soggetto estero ad un soggetto italiano.

Anche in questa fattispecie giova effettuare una distinzione in merito all'ubicazione del complesso aziendale; infatti, se quest'ultimo si trova localizzato nel territorio italiano, si può applicare senz'altro la disciplina prevista all'art. 176, comma 2 del Tuir, al contrario se il complesso è situato all'estero, l'operazione difetta *ab origine* di un legame di territorialità atto a giustificare un prelievo in Italia¹⁵³.

3. Azienda situata in Italia conferita tra soggetti entrambi esteri.

¹⁵⁰ In tal senso, MIELE L, RUSSO V., *Cessione e conferimento d'azienda*, Milano, 2009, p. 168.

¹⁵¹ Di questo avviso, ZANETTI E., *Manuale delle operazioni straordinarie*, cit., p. 193.

¹⁵² Si veda nota precedente.

¹⁵³ In tal senso, Assonime, Circolare n. 51 del 12 settembre 2008.

Qualora i soggetti si trovino entrambi in uno stato estero, ma posseggano comunque i requisiti soggettivi indicati nella normativa comunitaria, si applicheranno le regole viste sopra nei casi di conferimenti di aziende situate in Italia, tra un soggetto italiano ed un soggetto comunitario. Sostanzialmente l'operazione si rivelerà neutra per l'Erario italiano, ad eccezione di quanto contenuto nell'art. 179, comma 6, ossia di quegli elementi del complesso aziendale che non confluiscono nella stabile organizzazione italiana del conferitario, che verranno considerati realizzati al valore normale. Sembra coerente, per analogia, desumere che la stessa previsione, possa essere applicata anche nei casi in cui entrambi i soggetti siano "extra-UE" o comunque soggetti esteri privi dei requisiti soggettivi richiesti.

6.10 – Imposte d'atto.

L'atto di conferimento, come si è avuto modo di trattare nelle pagine precedenti dell'elaborato, può avere ad oggetto anche partecipazioni, ossia riguardare il conferimento di partecipazioni da parte del conferente. Ebbene, queste tipologie di operazioni sono soggette alle norme generali in materia di imposte di bollo e di registro ed, in particolare, per quest'ultima, l'art. 4 della Parte Prima della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, prevede l'applicazione della misura fissa di euro 168. Per ciò che concerne l'imposta di bollo, il D.L. 248 del 2007 ha previsto l'esenzione dall'imposta di bollo per le azioni, obbligazioni, titoli nonché per la loro negoziazione e sono invece assoggettate all'imposta di bollo in a misura fissa di euro 15 gli atti relativi al trasferimento di quote sociali che sono sottoposti a registrazione telematica a cura dei notai¹⁵⁴.

Dopo questa breve digressione, si passa ora al conferimento avente ad oggetto aziende o complessi aziendali, il quale è soggetto all'imposta di registro *ex* D.P.R. n. 131 del 1986 e, qualora siano inclusi nel conferimento beni immobili o diritti reali immobiliari, anche alle imposte ipotecarie e catastali di cui al D.Lgs. n. 347 del 1990.

Relativamente all'applicazione dell'imposta di registro agli atti di conferimento d'azienda, come previsto dall'art. 4 n. 3 della Parte Prima della Tariffa allegata al D.P.R.

¹⁵⁴ CRISTOFORI G., *Operazioni di finanza straordinaria*, cit., p. 232.

n. 131 del 1986, questa è quantificata nella misura fissa di euro 168. Ugual importo dovrebbe essere versato, rispettivamente per imposte ipotecarie e catastali, qualora via siano uno o più immobili coinvolti nell'operazione conferitaria (cadauna su ciascuno degli immobili presenti).

La normativa non sembra presentare problematiche o dubbi interpretativi, mentre ciò non può essere detto circa i pareri espressi dall'Agenzia delle Entrate, che ha per esempio¹⁵⁵ ritenuto corretta l'applicazione delle imposte ipotecaria e catastale in via proporzionale del 2% e 1%, su una base imponibile pari al valore degli immobili, anche quando la volturazione degli immobili sia dipesa da conferimento; questa soluzione, ad avviso di chi scrive, non sembra basarsi su motivazioni inattaccabili, in quanto la disciplina normativa, come scritto in precedenza, prevede un'imposizione ipo-catastale fissa e non proporzionale e non vi sarebbe motivo di negarla nel caso di un conferimento di immobile con conseguente volturazione.

Un altro esempio da citare circa la "forzatura impositiva" che l'Amministrazione finanziaria talvolta compie sulle imposte ipo-catastali, sembra essere un passaggio presente in una risoluzione¹⁵⁶, che recita: "*(...)comporta la costituzione di una società mediante conferimento di azienda comprensiva di immobile ed è, quindi, soggetta all'imposta di registro in misura fissa (...) e alle imposte ipotecaria e catastale nella misura proporzionale ordinariamente prevista dal TUIC*"; anche in questo caso rimangono valide le critiche mosse sopra.

Il conferimento d'azienda, comunque, come sarà esposto nel capitolo a seguire, può portare a delle problematiche in tema di imposta di registro, sotto il profilo dell'art. 20 del D.P.R. n. 131 del 1986, nel caso in cui questo sia seguito dalla cessione di partecipazioni *ex art.* 176, comma 3 del Tuir; ma appare utile, a tal proposito, fin da subito, soffermarsi su di una questione che la Corte di Cassazione¹⁵⁷ ha affrontato relativamente al trattamento fiscale di un conferimento in società di immobili gravati da passività, con successiva cessione di quote.

¹⁵⁵ Agenzia delle Entrate, Circolare n. 25 del 30 maggio 2005.

¹⁵⁶ Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 341/E del 23 novembre 2007.

¹⁵⁷ Corte di Cassazione, sentenza n. 14900 del 23 novembre 2001 e sentenza n. 2713 del 25 febbraio 2002.

Affrontando il presente caso bisogna sottolineare come il conferimento di proprietà o diritto reale di godimento su beni immobili, ai fini delle imposte di registro, sia soggetto alle medesime aliquote previste per i trasferimenti, presentando però una rilevante differenza: il calcolo della base imponibile. Quest'ultima viene valutata (ovviamente) per intero nei trasferimenti, mentre dal *“valore dei beni o diritti conferiti al netto delle passività e degli oneri accollati alle società”* qualora ci si trovi di fronte ad un conferimento.

Ebbene le sentenze di cui sopra, trattavano ipotesi di conferimenti che avevano ad oggetto immobili gravati da finanziamenti ipotecari per ammontare ingenti, quasi in grado di coprire totalmente il valore degli immobili; successivamente al conferimento il soggetto conferitario si accollava le passività, in maniera tale da ridurre drasticamente la tassazione dell'atto di conferimento e in un secondo momento la società conferente cedeva tutte le partecipazioni al conferitario, realizzando sostanzialmente al termine dell'operazione gli effetti economici di una compravendita. Inoltre, per quanto riguarda la cessione delle partecipazioni trova applicazione la norma fiscalmente favorevole (*ex art. 11 della Tariffa allegata al Tuic*) che prevede l'applicazione in misura fissa dell'imposta di euro 168¹⁵⁸. La Cassazione, riquilificando l'operazione, ha precisato che *“i due comportamenti realizzano effetti parziali che, autonomi dal punto di vista civilistico, secondo la legge sull'imposta di registro sono meramente strumentali rispetto all'effetto giuridico finale prodotto dall'intera fattispecie complessa e costituito dal trasferimento dell'immobile alla società”*.

Da questo esempio si può desumere come ciò che riteneva non è il *nomen iuris* dell'operazione, ma l'effetto sostanziale a cui è diretta.

6.11 – Le novità del D.L. n. 201 del 2011: l'A.C.E..

Il D.L. n. 201 del 2011, con l'articolo 1, ha inserito nell'ordinamento nazionale il c.d. “A.C.E.”, acronimo di Aiuto per la Crescita Economica. Quest'ultimo rappresenta un

¹⁵⁸ MAIORINO M., in commento sulle sentenze di cui sopra, *Abuso del diritto: riflessioni su alcune fattispecie in materia di imposta di registro*, in *Il fisco*, n. 15, 2012, p. 2261.

incentivo alla capitalizzazione delle imprese e alla crescita, e ha come soggetti interessati tutte le società di capitali e di persone, nonché le ditte individuali con contabilità ordinaria e stabili organizzazioni italiane di società estere.

Il presente disposto ha come obiettivo quello di diminuire il reddito complessivo netto da assoggettare a tassazione, considerando le movimentazioni di patrimonio netto dal 31.12.2010 al 31.12.2011. La norma prevede un incentivo alla capitalizzazione delle imprese con lo scopo di fornire un aiuto alla crescita economica al fine di riequilibrare il trattamento fiscale tra imprese che si finanziano con debito e imprese che si finanziano con capitale proprio. L'A.C.E. viene calcolato moltiplicando gli incrementi di capitale proprio (al netto dei decrementi) con l'aliquota di rendimento pari al 3%.

Gli incrementi di capitale da considerare sono i conferimenti in denaro, compresi gli aumenti di capitale sociale, il versamento in conto capitale e a fondo perduto, l'accantonamento di utili a riserva, esclusi quelli destinati a riserve indisponibili, mentre i decrementi di capitale da considerare nel calcolo sono considerati la distribuzione di riserve di utili, di riserve di capitale e le riduzioni di capitale sociale.

Per ciò che concerne i conferimenti, questi non hanno alcuna rilevanza se sono effettuati in "natura", mentre se effettuati in denaro, rilevano a partire dalla data di versamento, mentre quelli derivanti dall'accantonamento di utili a partire dall'esercizio in cui le riserve si sono formate; di conseguenza, i conferimenti in denaro effettuati durante l'anno saranno computati in proporzione ai giorni che intercorrono tra la data di versamento e la data di fine esercizio (criterio del pro rata temporis). Sono considerati, inoltre, conferimenti in denaro anche le rinunce incondizionate dei soci al diritto di restituzione di crediti aventi natura finanziaria verso la società e le conversioni in azioni di obbligazioni.

7 – LA DISCIPLINA ANTIELUSIVA NEL CONFERIMENTO

7.1 – Premessa e norma antielusiva generale; 7.2 – Il carattere elusivo delle operazioni straordinarie e del conferimento; 7.3 – Conferimento di partecipazioni e successiva cessione; 7.4 – Conferimento dell’azienda e successiva cessione delle partecipazioni.

7.1 – Premessa e norma antielusiva generale.

Il presente capitolo è diretto ad analizzare nello specifico il rapporto esistente tra la norma antielusiva generale e quelle specifiche concernenti l’operazione straordinaria del conferimento, focalizzandosi sui principali atti e schemi ritenuti contestabili dall’Amministrazione Finanziaria.

In via introduttiva, però, è doveroso ricordare, seppur brevemente, il quadro normativo di riferimento in materia di elusione fiscale, citando le principali considerazioni legate alle disposizioni antielusive nel nostro sistema tributario.

L’elusione fiscale, può essere definita come quel comportamento “*caratterizzato da una anormalità nella concatenazione di atti volti ad ottenere un determinato risultato economico, diverso e più vantaggioso rispetto a quello che si dovrebbe fisiologicamente e normalmente avere, senza che vi siano ulteriori giustificazioni economiche se non il beneficio fiscale stesso, attraverso l’aggiramento di una regola, utilizzando in modo non coerente al sistema, altre norme presenti nell’ordinamento delle quali se ne distorce la finalità*”¹⁵⁹.

Conseguentemente, l’elusione si basa, su di un insieme di comportamenti, atti od operazioni anomali, i quali hanno come loro finalità la creazione di uno “schema finale”, che la maggior parte delle volte è fondato su un insieme di norme ed istituti legati tra loro “*maliziosamente ed astutamente, in maniera tale da consentire il conseguimento di un vantaggio fiscale altrimenti indebito e disapprovato dal sistema*”¹⁶⁰.

La riduzione dell’imposizione fiscale a carico del soggetto interessato parrebbe quindi posta in essere senza la violazione palese di alcuna norma o principio, attraverso

¹⁵⁹ FALSITTA G., *Corso istituzionale di diritto tributario*, Padova, 2009, p. 107.

¹⁶⁰ CRISTOFORI G., *Operazioni di finanza straordinaria*, cit., p. 1285.

l'utilizzo abile e distorto della disciplina tributaria. Ovviamente l'elusione non deve essere confusa né con l'evasione fiscale che determina una vera e propria violazione della Legge, né con il lecito risparmio d'imposta, riconosciuto come diritto del contribuente che opta per la soluzione per lui meno onerosa.

Il sistema tributario nazionale prevede una norma antielusiva c.d. generale o espressa, che è indicata all'art. 37-bis del D.P.R. n. 600 del 1973¹⁶¹; tale disposizione riporta alcune limitate fattispecie, per le quali il Legislatore ha previsto specifici poteri dell'Amministrazione Finanziaria. Tuttavia, la giurisprudenza ha esteso ad ampio raggio la sua portata, riconoscendo, come fonte del principio di quella norma, l'art. 53 della Costituzione¹⁶². In particolare, il comma 3, lett. b) dell'articolo di cui sopra, include espressamente il conferimento tra dette operazioni potenzialmente elusive.

La normativa antielusiva è applicata in presenza di determinati presupposti¹⁶³; *in primis*, il contribuente deve aver tratto dall'operazione un vantaggio tributario, sia guardando al singolo negozio o atto, ma soprattutto considerandola complessivamente nell'insieme di atti, fatti e negozi legati dal medesimo scopo finale.

In secundis, essa deve essere stata posta in essere in assenza di valide ragioni economiche, le quali costituiscono un'esimente all'applicazione della norma. Si evidenzia che l'Agenzia delle Entrate ha espresso il suo parere precisando che *“l'espressione valide ragioni economiche, non sottintende una validità giuridica, ma una apprezzabilità economico gestionale, che si manifesta quando l'operazione è motivata da concrete esigenze aziendali di natura produttiva ed operativa, è diretta al miglioramento della gestione dei costi aziendali, ed ha finalità di razionalizzazione e ristrutturazione aziendale dell'impresa”*¹⁶⁴. Inoltre, autorevole dottrina, per riconoscere un'operazione elusiva, ritiene che debbano essere presenti, seppur non in via vincolante vista la piena

¹⁶¹ Introdotto grazie all'art. 7 del D.Lgs. n. 358 dell'8 ottobre 1997.

¹⁶² In tal senso si vedano sentenze della Cassazione a Sezioni Unite del 23 dicembre 2008, n. 30055, 30056 e 30057.

¹⁶³ A tal proposito BUCCI L., *La norma "generale" antielusiva nell'interpretazione del Comitato consultivo: alcune considerazioni*, in *Rass. Trib.*, 2/2002, pag. 507.

¹⁶⁴ Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 32/E del 23 marzo 2001.

legittimità del lecito risparmio di imposta, “*manipolazioni, scappatoie e stratagemmi*” per giungere allo schema finale elusivo¹⁶⁵.

In tertiis, vi deve essere un aggiramento di obblighi o divieti consentiti dal sistema e previsti dall’ordinamento tributario. Si tratta pertanto di considerare uno schema negoziale in sé regolare e consentito, come scritto in precedenza, ma abusato per raggiungere obiettivi fraudolenti.

Infine, tramite l’operazione si deve aver conseguito un vantaggio fiscale indebito, altrimenti non ottenibile, ovvero un illecito risparmio o rimborso di imposta.

Qualora un’operazione venga considerata elusiva l’art. 37-bis del D.P.R. 600/73 dispone che “*l’amministrazione finanziaria disconosce i vantaggi tributari conseguiti mediante gli atti, i fatti e i negozi di cui al comma 1, applicando le imposte determinate in base alle disposizioni eluse, al netto delle imposte dovute per effetto del comportamento inopponibile all’amministrazione*”. La *ratio* della norma in oggetto è quella di reintegrare la situazione che si sarebbe creata in assenza del comportamento elusivo.

Per ultimo, merita una menzione il fatto che la disciplina *ex art. 37-bis* presenta risvolti oggettivamente complessi e che possono essere interpretati in modo piuttosto discrezionale; ad equilibrare questa situazione è almeno consentito al contribuente, a suo vantaggio, la facoltà di presentare in via preventiva istanza di interpello per carpire il parere dell’Amministrazione Finanziaria sulla natura elusiva o non di un’operazione che si intende compiere, prima di porla in essere¹⁶⁶. La disciplina dell’interpello è prevista dall’art. 21 della L. 413/91. Il parere ricevuto¹⁶⁷ non presenta un’efficacia vincolante per il contribuente; viceversa, l’Amministrazione Finanziaria non potrà contestare successivamente l’elusività dell’operazione, in caso di parere positivo.

7.2 – Il carattere elusivo delle operazioni straordinarie e del conferimento.

¹⁶⁵ In tal senso: BEGHIN M., *L’elusione tributaria tra clausole “generali” e disposizioni “correttive”*, in *Il fisco*, 24/2002, pag. 3807 e ZIZZO G., *Ragioni economiche e scopi fiscali nella clausola antielusione*, in *Rass. Trib.*, 1/2008, pag. 170.

¹⁶⁶ Art. 21 della Legge n. 413 del 1991.

¹⁶⁷ L’organo incaricato a fornire tali pareri è la Direzione Regionale delle Entrate, per effetto della Legge n. 223 del 2006.

Si passa ora all'analisi del rapporto della disciplina antielusiva con le operazioni straordinarie in genere e, più nel dettaglio, con il conferimento. Non appare opportuno in questa sede dilungarsi sulle dispute dottrinali e giurisprudenziali sul tema, ma si cercherà di descrivere la situazione attuale.

In primis, l'elusione è stata esaminata dalla giurisprudenza, dalla dottrina e dall'Amministrazione Finanziaria soprattutto con riferimento alle operazioni di trasformazione, fusione e scissione, lasciando in secondo piano il conferimento. Sul punto, è utile far presente che la Corte di Cassazione¹⁶⁸, ha individuato la presenza di tre elementi affinché si possa configurare un intento elusivo nelle operazioni straordinarie. In primo luogo, deve esserci necessariamente l'assenza di valide ragioni economiche nell'effettuazione dell'operazione; il secondo elemento concerne la motivazione dell'atto, la quale deve essere ricondotta esclusivamente ad un risparmio dell'imposta; infine, deve configurarsi *“l'incombenza dell'afferente onere probatorio a carico dell'Amministrazione Finanziaria che invochi l'applicazione della norma antielusiva”*¹⁶⁹. La Corte di Giustizia Europea, peraltro, ha precisato che per verificare se un'operazione sia o meno elusiva, le autorità nazionali competenti devono procedere ad un esame globale dell'operazione e, qualora vi sia l'assenza di valide ragioni economiche, si possa presumere che l'operazione sia elusiva.

Passando ora più nel dettaglio, le fattispecie di conferimento che possono essere più discusse ed affrontate in collegamento con il tema elusivo, sono rappresentate dal conferimento di partecipazioni con successiva cessione e il conferimento dell'azienda e successiva cessione delle partecipazioni.

7.3 - Conferimento di partecipazioni e successiva cessione.

Per ciò che concerne l'articolo 177, comma 2 del Tuir, l'Agenzia delle Entrate¹⁷⁰ ha sollevato un problema circa l'eventuale elusività della presente disposizione; la

¹⁶⁸ Cassazione, Sezione Trib., Sentenza n. 19227 del 6 settembre 2006. Occorre specificare che quest'ultima riguardava un'operazione di fusione tra due società, ma gli elementi richiamati possono coerentemente estendersi alle operazioni straordinarie in genere.

¹⁶⁹ CAPOLUPO S., *Carattere elusivo delle operazioni straordinarie*, in AA.VV., *Il regime fiscale delle operazioni straordinarie*, cit., p. 430.

¹⁷⁰ Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 57/E del 22 marzo 2007.

Risoluzione affronta il caso in cui il conferimento abbia ad oggetto partecipazioni di controllo detenute nella società conferente, conferite da parte di soggetti persone fisiche non imprenditori, che controllano già anche la società conferitaria. Tale comportamento, secondo l'Amministrazione Finanziaria, sarebbe da considerarsi elusivo in quanto privo di valide ragioni economiche, poiché in violazione della *ratio* della norma, che è quello di facilitare le aggregazioni aziendali da parte della conferitaria. La presente condotta sarebbe da considerarsi elusiva in quanto diretta ad un risparmio d'imposta indebito, a causa dell'aggiornamento del regime naturale di tassazione a valore normale previsto dagli articoli 9 e 67 del Tuir.

Tuttavia, la stessa Agenzia delle Entrate, sembra aver cambiato la propria interpretazione, affrontando un caso di riorganizzazione aziendale piuttosto complesso¹⁷¹. La Risoluzione in oggetto, richiamando una sentenza della Corte di Giustizia europea¹⁷², ha precisato che lo scambio di partecipazioni mediante conferimento rientra nel novero dell'art. 177 Tuir e non deve essere ricondotto automaticamente ad una condotta elusiva, poiché rientrante tra le operazioni di ristrutturazione con valide ragioni economiche e la sentenza comunitaria specifica che *“il fatto che la società acquirente (...) non gestisca essa stessa un'impresa o il fatto che una stessa persona fisica, che era l'unico amministratore o azionista delle società acquistate, divenga l'unico azionista amministratore della società acquirente non impedisce che l'operazione sia qualificata come scambio di azioni”*.

Si è scritto nel paragrafo introduttivo del presente capitolo che, per l'applicazione della disposizione di cui all'art. 37-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, devono essere compiuti atti che consentano la soggezione ad un regime fiscale più favorevole di quello voluto dalla normativa, ma non previsto per l'atto posto in essere e, dunque, non alternativo.

Quest'ultima considerazione non deve però condurre alla soluzione erronea che la scelta corretta sia sempre quella più onerosa per il contribuente: ragionando per assurdo, in presenza di regimi di neutralità fiscale legittimi, ovvero di realizzo controllato delle plusvalenze, alternativi rispetto a quello ordinario di tassazione a valore normale, ci si troverebbe a dover escludere in ogni caso l'utilizzo dei primi ed optare sempre per il

¹⁷¹ Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 446/E del 18 novembre 2008.

¹⁷² Corte di Giustizia Europea, sentenza C-28/95 Leur-Bloem.

regime “naturale”, cioè comportando un carico fiscale in ogni caso superiore per il contribuente¹⁷³. Tale soluzione appare decisamente non percorribile.

Continuando sulla scia del caso prima esposto, rimane comunque difficile individuare un intento elusivo, in quanto non può ravvisarsi alcun aggiramento della normativa, avvalendosi semplicemente di un regime previsto esplicitamente dall’ordinamento (quello *ex art. 177 comma 2 del Tuir*) ed equivalente rispetto all’altro (quello ordinario *ex artt. 9 e 67 Tuir*).

Quanto appena scritto, non può valere qualora l’intento sia effettivamente elusivo: un esempio potrebbe essere quello del caso prima analizzato, in cui la persona fisica, che ha posto in essere il conferimento, abbia come intenzione quella di cedere le partecipazioni conferite, da parte della società conferitaria, al fine di beneficiare del regime della *participation exemption* (se applicabile) con prelievo fiscale marginale sui soci conferenti, soggetti passivi Irpef.

Dando uno sguardo anche in ambito comunitario, è già affrontata la causa C-28/95 “Leur-Bloem”¹⁷⁴, ma merita attenzione anche la causa C-321/05 del 5 luglio 2007 della Corte di Giustizia Europea, che è stata chiamata in causa su una controversia tra due contribuenti danesi e l’Amministrazione finanziaria locale, avente per oggetto una presunta operazione elusiva di scambio di partecipazioni sociali. La Corte si è espressa a favore dei contribuenti sostenendo che il regime fiscale comune che essa dispone, prevede diverse agevolazioni e si applica indifferentemente a tutte le operazioni, tra le quali lo scambio di azioni, “*a prescindere dai loro motivi, siano essi finanziari, economici o puramente fiscali (...) e che questa interpretazione è corroborata dall’obiettivo della Direttiva n. 90/434/Cee, che consiste nell’eliminare ostacoli fiscali alle ristrutturazioni transfrontaliere di imprese*”. E’ necessario pertanto sottolineare, che al contrario di quanto sostenuto inizialmente dall’Amministrazione Finanziaria, l’utilizzo della

¹⁷³ In tal senso CRISTOFORI G., *Operazioni di finanza straordinaria*, cit., p. 1308.

¹⁷⁴ Come già evidenziato nelle precedenti pagine, “*il fatto che la società acquirente (...) non gestisca essa stessa un’impresa o il fatto che una stessa persona fisica, che era l’unico amministratore o azionista delle società acquistate, divenga l’unico azionista amministratore della società acquirente non impedisce che l’operazione sia qualificata come scambio di azioni*”. Sul tema si veda: LUPI R., *Commento alla sentenza*, in *Il fisco*, n. 3, p. 693 e ss., 2007.

disciplina di cui all'art. 177, comma 2, può essere sfruttata, a prescindere dall'aggregazione tra due diverse compagini, senza incorrere nel pericolo di una condotta elusiva e, perciò, anche qualora le valide ragioni economiche si manifestino in una riallocazione della partecipazione conferita a favore di una società facente riferimento ai soli medesimi soggetti conferenti.

Attenta dottrina, analizzando la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate sopra enunciata, ha sottolineato come *“il concetto di aggiramento postula l'utilizzo di un modulo giuridico caratterizzato dalla presenza di uno o più passaggi incongrui rispetto al risultato medesimo, perché articolato in guisa da evitare il ricorso allo strumento più immediato e diretto disponibile a tal fine (...). Non sussiste, perciò, aggiramento se il percorso seguito non è sovradimensionato, in quanto permette di raggiungere l'assetto voluto in via immediata e diretta, pur quando il medesimo assetto sia ottenibile, in via altrettanto immediata e diretta, avvalendosi di altri mezzi”*¹⁷⁵. Di conseguenza, rappresentando il conferimento in oggetto uno strumento idoneo al raggiungimento di un assetto economico-giuridico voluto in via decisamente diretta e neppure sostituibile in modo equivalente da un atto diverso in via ugualmente efficiente, sembra da escludersi la sua elusività, mancando uno degli elementi fondamentali previsti dall'art. 37-bis.

La stessa dottrina poc'anzi citata, però, si è posta il dubbio, immediatamente fugato, circa un'inopponibilità che non tocchi il conferimento in sé, ma interessi unicamente la specifica fattispecie dell'art. 177 comma 2. *“Detto elemento non è, però, un segmento di condotta ulteriore rispetto all'attività descritta dalla norma generale, ossia il conferimento, ma un suo effetto. Non è quindi scindibile dall'attività stessa, per essere sottoposta ad un'autonoma valutazione. Per qualificare l'elemento in questione come inefficace occorrerebbe qualificare come inefficace l'intero conferimento che lo ha generato, ma così si tornerebbe a dovere escludere l'applicazione tanto della disciplina generale che di quella speciale”*¹⁷⁶. In altre parole, se ad una condotta sono collegate operazioni particolari con più favorevoli conseguenze, la scelta del contribuente di sfruttare detti comportamenti, non è di per sé aggredibile ricorrendo alla clausola

¹⁷⁵ ZIZZO G., *Scambi di partecipazione ed elusione tributaria*, in *Rassegna Tributaria*, n. 3, 2007, p. 693.

¹⁷⁶ Si veda nota precedente.

antielusiva, visto che la “*condotta integra il presupposto di entrambe le discipline, quella generale e quella speciale, ed è regolata dalla seconda per volontà del Legislatore*”¹⁷⁷.

7.4 - Conferimento dell'azienda e successiva cessione delle partecipazioni.

Passando alla seconda tipologia di conferimento che può far sorgere dubbi circa la possibile elusività dell'operazione, vi è il trasferimento c.d. indiretto dell'azienda, che si realizza mediante il conferimento dell'azienda e la successiva cessione delle partecipazioni derivanti dal conferimento stesso.

Il compimento di questi atti consecutivi è stato qualificato da alcune Commissioni tributarie di merito, ai fini delle imposte registro ed ipo-catastali, come un'operazione diretta alla cessione dell'intero complesso produttivo¹⁷⁸.

I sopra citati organi hanno utilizzato l'art. 20 del D.P.R. n. 131 del 1986 in chiave anti-elusiva¹⁷⁹, seguendo quanto aveva sentenziato la Suprema Corte in un caso del 2002¹⁸⁰. I Giudici di legittimità, si erano pronunciati in merito a casistiche piuttosto diffuse nella prassi, ossia il conferimento di immobili con debito di valore sostanzialmente coincidente seguito dalla vendita, dal soggetto conferente al conferitario, delle partecipazioni derivanti dal conferimento, o ancora, la cessione frazionata del complesso aziendale avvenuto tra le stesse parti: le presenti operazioni sono state equiparate dalla Suprema Corte, rispettivamente, come mera vendita di beni e cessione d'azienda.

Fondamentalmente, secondo la Corte di Cassazione, “*in ipotesi di collegamento negoziale, gli effetti giuridici che si assumono corrispondenti ad un determinato negozio*

¹⁷⁷ Sul tema, ZIZZO G., *La nozione di elusione nella clausola generale*, in *Corriere Tributario*, 2006, p. 3088 – 3089.

¹⁷⁸ Comm. Trib. Prov. Firenze, Sez. XX, n. 150 del 5 novembre 2007, in *Giust. Trib.*, p. 274.

¹⁷⁹ Questo perché il presente disposto recita: “*L'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente*”.

¹⁸⁰ Cassazione, Sez. Trib., n. 2713 del 25 febbraio 2002; “*la pluralità degli atti che vengono compiuti per realizzare uno di quegli effetti che la legge sull'imposta di registro considera rilevante (...) non priva di rilevanza il risultato di quell'unitas multiplex che è data dall'insieme dei negozi collegati strutturalmente, per l'identità dei soggetti e dell'oggetto, e funzionalmente per il contributo parziale e strumentale che ciascuno dei negozi, che pure si succedono nel tempo, dà alla formazione progressiva dell'unica fattispecie identificabile attraverso un determinato effetto giuridico finale*”.

traslativo, vanno accertati, attesa l'unitarietà della causa, tenendo conto di tutti gli atti collegati presentati alla registrazione"¹⁸¹.

A sostegno di questa via interpretativa, l'art. 53-bis del D.P.R. n.131 del 1986, prevede che possano essere impiegati gli artt. 31 e seguenti del D.P.R. n. 600 del 1973, che permettono all'Amministrazione Finanziaria di non riconoscere i vantaggi fiscali conseguiti mediante determinate operazioni elusive, come indicato, peraltro, dall'art. 37-bis ampiamente citato; la conseguenza è l'inserimento di una sorta di disposizione specifica antielusiva.

E' doveroso, però, soffermarsi sul tema, visti i dubbi che possono sorgere a riguardo; l'art. 176, comma 3 del Tuir prevede esplicitamente che non possono essere considerate elusive operazioni contraddistinte da un conferimento con successiva cessione delle partecipazioni.

La dottrina ha cercato di fornire spiegazioni ed interpretazioni, che non sempre si sono mostrate conformi l'una all'altra; taluni¹⁸² hanno asserito che una condotta conforme ai principi tributari di un ambito impositivo come quello delle imposte dirette sui redditi, può non essere considerato tale in altro ambito, come quello delle imposte di registro, sancendo pertanto la coerenza delle sentenze della Cassazione.

A proposito di quanto appena scritto, altri sostengono che *"è vero che l'area di elusione dipende dal presupposto del singolo tributo considerato (...) ma allorquando la stessa identica manovra può rilevare ai fini dell'applicazione di più tributi, mere ragioni di coerenza interna all'ordinamento tributario, impongono un'interpretazione adeguatrice tale da evitare contraddizioni quanto, appunto, alla valutazione in termini di elusività o meno di un certo comportamento"*¹⁸³.

¹⁸¹ DELLA VALLE E., *Elusione nella circolazione indiretta del complesso aziendale*, in AA.VV., *Il regime fiscale delle operazioni straordinarie*, cit., p. 564, in commento alla Sentenza della Corte di Cassazione n. 14900 del 23 novembre 2001.

¹⁸² Di questo avviso, ZIZZO G., *Sull'elusività del conferimento di azienda seguito dalla cessione di partecipazione*, in Giust. Trib., p. 277 – 278, 2008.

¹⁸³ DELLA VALLE E., *Elusione nella circolazione indiretta del complesso aziendale*, in AA.VV., *Il regime fiscale delle operazioni straordinarie*, cit., p. 566. Su questa linea la Comm. Trib. Sez. VII, n. 41 del 22 aprile 2009, che recita: *"appare difficile che vi sia un abuso del diritto ai fini dell'imposta di registro quando neppure ai fini delle imposte dirette tale comportamento è considerato elusivo e quindi fiscalmente illegittimo"*.

Questa seconda ottica interpretativa appare più percorribile, poiché alla base del disposto *ex art. 37-bis* del D.P.R. n. 600 del 1973, vi è l'aggiramento di una norma tributaria e la sua manipolazione al fine di pervenire ad una soluzione più favorevole al contribuente ma non naturale. Nell'ipotesi del susseguirsi di conferimento dell'azienda e vendita delle partecipazioni, non vi è alcuna strumentalizzazione della normativa. Conseguentemente, vista la mancanza dell'elemento dell'aggiramento della norma tributaria, appare inutile porsi l'interrogativo sulla possibile validità delle ragioni economiche dell'operazione.

Sembra, perciò, che l'Amministrazione e parte della giurisprudenza abbiano un atteggiamento di partenza sospettoso nei confronti delle concatenazioni di atti come quelli sopra citati, quando, come analizzato, sembra mancare l'elemento della strumentalizzazione della normativa.

Continuando con l'analisi della posizione della giurisprudenza e dell'Amministrazione Finanziaria in tema di elusione legata al conferimento, una sentenza recente¹⁸⁴ della Commissione Tributaria Regionale Lombardia, ha respinto l'appello di una società che contestava un avviso di liquidazione ai fini delle imposte di registro: il recupero della maggiore imposta era stato effettuato dall'Ufficio a seguito della riqualificazione come cessione di ramo d'azienda, di un conferimento di un complesso aziendale in una società e successiva cessione del conferente delle relative partecipazioni. La decisione della Commissione è stata basata sul fatto che il conferimento e la successiva cessione sono avvenute nel medesimo giorno e tale contestualità determinerebbe un elemento indiziante della natura elusiva dell'operazione.

In particolare, *“i giudici lombardi avrebbero sancito che l'applicazione dell'art. 20 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986 legittimerebbe l'Ufficio al recupero, in quanto l'imposta di registro dovrebbe essere applicata attribuendo preminenza al dato giuridico reale conseguente alla natura intrinseca degli atti e ai loro effetti giuridici, piuttosto che al dato formale enunciato frazionatamente negli atti presentati alla registrazione”*¹⁸⁵.

In direzione opposta si è pronunciata la Commissione Tributaria Regionale del Veneto, che, con la sentenza n. 66 del 18 maggio 2010, ha sancito che *“ai fini delle imposte*

¹⁸⁴ Commissione Tributaria Regionale Lombardia, Sentenza n. 36 del 3 marzo 2011.

¹⁸⁵ GALLIO F., *Il trattamento fiscale dell'operazione di conferimento di azienda e successiva cessione di partecipazioni*, in *Il fisco*, n.19, 2011, p. 2983.

indirette, ed in particolare ai fini dell'imposta di registro, non è consentito contrastare posizioni di vantaggio tributario con il richiamo dell'art. 20, in quanto si tratta di norma volta all'interpretazione dei contratti ed atta all'accertamento di eventuali evasioni desumibili dagli atti stessi" considerando, pertanto, l'operazione non di stampo elusivo.

Seguendo quest'ultima interpretazione, in assenza di una specifica norma tributaria che disponga diversamente in tema di imposta di registro, gli effetti giuridici di una simile operazione non possono che essere quelli civilistici e l'Ufficio non può andare oltre la qualificazione civilistica nell'analizzare la natura giuridica dell'atto.

Inoltre, perché il comportamento possa essere ritenuto elusivo, bisognerebbe valutare se l'obiettivo che viene raggiunto sia esattamente lo stesso, oppure se invece l'operazione compiuta abbia dei vantaggi anche per altri fini: *"non è dimostrato che cedere le quote di una società che comprende un'azienda o vendere direttamente l'azienda sia esattamente la stessa cosa e produca, anche rispetto ai terzi, esattamente gli stessi effetti giuridici"*¹⁸⁶.

La situazione, infatti, si presenta diversa nell'ipotesi di cessione di una partecipazione o di un complesso aziendale, essendo nel primo caso presente un contratto di scambio che consente di trasferire una posizione soggettiva, mentre nel secondo si ha il possesso materiale con immediata disponibilità dei beni.

Oltre a ciò, la prassi di cedere partecipazioni e non direttamente l'azienda, è dovuta "a motivazioni extra-tributarie, come la responsabilità nei confronti di soggetti terzi nonché alle problematiche relative alla voltura dei contratti e al trasferimento di eventuali dipendenti"¹⁸⁷.

Altro aspetto rilevante da sottolineare, è che se si dovesse ritenere applicabile l'art. 37-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 anche alle imposte di registro, questo renderebbe applicabili anche le norme di esclusione dall'utilizzo della norma antielusiva, come quella prevista dall'art. 176 comma 3 del Tuir; *"in tale maniera ciò consoliderebbe l'interpretazione della non elusività dell'operazione ai fini delle imposte indirette, in quanto non lo*

¹⁸⁶ Si veda nota precedente.

¹⁸⁷ In tal senso, SEPIO G., *Contro la riqualificabilità, come cessione d'azienda, del conferimento seguito da cessione delle partecipazioni*, in *Dialoghi Tributarî*, n. 1, 2010, p. 110.

sarebbe per le dirette, essendo applicabili per le prime le medesime norme previste per le seconde^{188 189}.

¹⁸⁸ DOLCE R., *Compravendita di azienda vs. conferimento e successiva cessione della partecipazione alla luce della recente giurisprudenza*, in *Il fisco*, n. 28, 2010, pag. 4435 – 4436.

¹⁸⁹ Per concludere l'argomento dell'elusione e dell'abuso del diritto, la Commissione Tributaria di Brescia con la sentenza n. 38 del 8 marzo 2012 ha stabilito che non può essere invocato l'abuso di diritto laddove l'operazione ritenuta elusiva dall'Ufficio rientra nell'ambito di una complessiva ristrutturazione di gruppo da cui emergono valide ragioni economiche. Anche con la sentenza n. 1372 del 2011, la Cassazione ha sottolineato come non debba essere utilizzata in maniera forzata la clausola *ex art. 37-bis*, soprattutto quando si affrontano operazioni rientranti in riorganizzazioni di grandi gruppi di imprese che non necessariamente ricercano un immediato vantaggio fiscale ma, piuttosto, una redditività nel lungo termine in capo al gruppo.

8 – CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Si è potuto apprendere dalle considerazioni effettuate nel presente elaborato come sia complessa l'operazione di conferimento. Quest'ultima, come più volte sottolineato, è contraddistinta da una normativa non omogenea che ha subito ripetuti cambiamenti nell'arco temporale, che ne hanno destabilizzato l'unitarietà. Ciò nonostante, è stato comunque possibile riuscire a descrivere tutte le possibili fattispecie, con i dubbi dottrinali e interpretativi legati a tale argomento.

Appare certo doveroso evidenziare che talune lacune dell'ordinamento tributario, sono state superate soprattutto grazie all'intervento della prassi e della dottrina, che hanno consentito di evincere più chiaramente norme che, senza un'analisi approfondita, avrebbero spesso mostrato imprecisioni o perplessità troppo significative.

Detto ciò, si è potuto apprendere dal presente elaborato che il conferimento può manifestarsi sotto molteplici aspetti: la fattispecie "classica" è quella di cui all'art. 176 del Tuir, relativa al conferimento d'azienda da parte del soggetto conferente, avente come contropartita le partecipazioni nella società conferitaria, il quale può essere posto in essere da società, ma anche da imprese individuali; altra casistica è quella costituita dall'art. 175 del Tuir, concernente il conferimento di partecipazioni di controllo o collegamento, il quale consiste nel conferimento di partecipazioni di controllo o collegamento da parte del conferente che riceverà "in cambio" le partecipazioni nella conferitaria; vi è poi, da ultimo, lo scambio di partecipazioni *ex art.* 177, che può avvenire anche attraverso operazioni di conferimento. Tutte queste fattispecie sono poi state affrontate anche dalla disciplina comunitaria, la quale ha fatto sì che il nostro ordinamento recepisce delle norme mirate a garantire un'unitarietà dei trattamenti fiscali in tema di aggregazioni aziendali (artt. 178 – 180 del Testo Unico).

Tutte queste norme hanno sicuramente portato maggiore chiarezza nel sistema e, grazie al principio di neutralità fiscale immanente, garantita la possibilità di effettuare operazioni di riorganizzazione senza carichi fiscali esuberanti, anche in ambito transfrontaliero. Il

rovescio della medaglia, come spesso accade in questi ambiti, è l'abuso della disciplina e l'aggiramento della normativa con comportamenti elusivi, come si è avuto modo di segnalare nel capitolo precedente.

Lo schema operativo del conferimento di azienda in regime di neutralità fiscale *ex art.* 176 del Tuir è il caso lampante di quanto scritto *supra*: questo permette di cedere le partecipazioni ricevute successivamente al conferimento, usufruendo del regime di *participation exemption*, sfruttando una sorta di cessione indiretta dell'azienda, con relativi vantaggi fiscali. Quest'ultimo è indiscutibilmente lecito, grazie alla specificazione al comma 3, che esclude una condotta elusiva in tale comportamento. Tuttavia, come ampiamente già descritto, dal punto di vista delle imposte indirette, tale schema operativo è tutt'altro che indubbiamente consentito, visti i numerosi dibattiti dottrinali e giurisprudenziali. Ciò nondimeno, può dirsi per i conferimenti di partecipazioni e la successiva cessione¹⁹⁰.

Sul versante dell'utilità operativa e organizzativa dell'operazione non sussistono dubbi, vista la capacità di scindere, definire, valorizzare gli *assets* d'impresa e differenziare unità aziendali.

¹⁹⁰ Si veda sempre il capitolo precedente per un'analisi approfondita.

BIBLIOGRAFIA

- AA.VV., *Il regime fiscale delle operazioni straordinarie*, Torino, 2009.
- AA.VV., a cura di TREMONTI G., *La fiscalità industriale*, Bologna, 1988
- AA.VV., a cura di FEDELE A , *Il reddito d'impresa nel nuovo Testo Unico*, Padova, 1998, in *Considerazioni generali sulla disciplina fiscale degli atti e delle vicende d'impresa*.
- Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 32/E del 23 marzo 2001.
- Agenzia delle Entrate, Circolare n. 36/E del 4 agosto 2004.
- Agenzia delle Entrate, Circolare n. 25 del 30 maggio 2005.
- Agenzia delle Entrate, Circolare n. 16/E del 21 marzo 2007.
- Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 57/E del 22 marzo 2007.
- Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 341/E del 23 novembre 2007.
- Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 60/E del 22 febbraio 2008.
- Agenzia delle Entrate, Circolare n. 165/E del 21 aprile 2008.
- Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 217 del 29 maggio 2008.
- Agenzia delle Entrate, Circolare n. 57/E del 25 settembre 2008.
- Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 446/E del 18 novembre 2008.
- Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 38/E del 20 aprile 2012.
- Associazione italiana Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano, *Norma di comportamento n. 181*.

Assonime, Circolare n. 38 del 6 luglio 2005.

Assonime, Circolare n. 51 del 12 settembre 2008.

ANDREANI G., FRANZESE C., Conferimenti in doppia sospensione d'imposta e cessione della partecipazione ricevuta, in *Il Fisco*, n. 9/2005.

ASCARELLI T., Il contratto plurilaterale, in *Studi in tema di contratti*, Milano, 1952.

BALDUCCI D., Cessione e conferimento d'azienda, Milano, 2007.

BEGHIN M., L'elusione tributaria tra clausole "generalì" e *disposizioni* "correttive", in *Il fisco*, 24/2002.

BEGHIN M., Le operazioni di riorganizzazione delle attività produttive, in AA.VV., *Commento agli interventi di riforma tributaria*, a cura di MICCINESI M., Padova, 1999.

BERLIRI L.V., Appunti sul concetto di "reddito" nel sistema dell'imposta mobiliare, in *Riv. Dir. Fin. Sc. Fin.*, 1939.

BORIA P., Il sistema tributario, Torino, 2008.

BUCCI L., La norma "generale" antielusiva nell'interpretazione del Comitato consultivo: alcune considerazioni, in *Rass. Trib.*, 2/2002.

BUONO V., L'imposizione indiretta e le operazioni straordinarie, in *Il regime fiscale delle operazioni straordinarie*, Torino, 2009.

CAPOLUPO S., Carattere elusivo delle operazioni straordinarie, in AA.VV., *Il regime fiscale delle operazioni straordinarie*, Torino, 2009.

CIAN M., *Commentario breve al Codice Civile*, 2009.

CIAN G., TRABUCCHI A., *Commentario breve al Codice Civile*, Padova, 2007.

CIANI F., Conferimenti “realizzativi” di aziende e di partecipazioni “qualificate” ed interrelazione con il regime della *pex*, in *Il Fisco*, n. 1, 2005.

CARATOZZOLO M., *I bilanci straordinari*, Milano, 2009.

Comitato Triveneto dei Notai, *Massima I.A.2*.

Comitato Triveneto dei Notai, *Massima I.G.16*.

Commissione Tributaria Provincia di Firenze, Sez. XX, n. 150 del 5 novembre 2007.

Commissione Tributaria Sez. VII, n. 41 del 22 aprile 2009.

Commissione Centrale, Sezione Unite, 15 novembre 1933-XII, n. 55447.

Comitato Triveneto dei Notai, orientamenti in materia di atti societari, *Massima I.G.23*.

Consiglio Nazionale Notariato, studio 152/2009/I

Consiglio Nazionale Notariato, studio 152/2009/I e Circ. n. 11/IR del 29 giugno 2009 del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

Consiglio Notarile di Milano, *Massima n. 8*.

CONSOB 11971/99, art. 70 c.3.

CONSOB, 11971/99, art. 90 c. 2 e 4.

CONFALONIERI M., *Trasformazione, fusione, conferimento, scissione e liquidazione delle società*, Milano, 2009.

CORASANITI G., *Profili tributari dei conferimenti in natura e degli apporti in società*, Padova, 2008.

CORASANITI G., L'imposta sostitutiva nelle operazioni straordinarie, in *Rass. Trib.*, 2008.

Corte di Cassazione a Sezioni Unite , sentenze del 23 dicembre 2008, n. 30055, 30056 e 30057.

Corte di Cassazione, sentenza n. 14900 del 23 novembre 2001.

Corte di Cassazione, Sezione Trib., sentenza n. 2713 del 25 febbraio 2002.

Corte di Cassazione, Sezione Trib., sentenza n. 19227 del 6 settembre 2006.

Corte di Cassazione, Sezione Trib., sentenza n. 9961 del 16 aprile 2008.

Corte di Giustizia Europea, sentenza C-497/01, par. 43.

Corte di Giustizia Europea, sentenza C-430/04 del 8 giugno 2006.

Corte di Giustizia Europea, sentenza C-28/95 Leur-Bloem.

CRISTOFORI G., *Operazioni di finanza straordinaria*, Verona, 2010.

DELLA VALLE E., *Elusione nella circolazione indiretta del complesso aziendale*, in *Sentenza n. 36 del 3 marzo 2011*.

DEL RIO G., in *Giur. Imp. Dir.*, 1937.

DEL RIO G., *Commento alla Sentenza Comm. Centr.*, 30 aprile 1936-XIV, n. 87472, in *Giur. Imp. Dir.*.

DOLCE R., *Compravendita di azienda vs. conferimento e successiva cessione della partecipazione alla luce della recente giurisprudenza*, in *Il fisco*, n. 28, 2010.

FALSITTA G., *Appunti in tema di iscrizione dei beni conferiti nel bilancio della conferitaria*, in *Riassunti Tributari*, 1988.

FALSITTA G., Corso istituzionale di diritto tributario, Padova, 2009.

FALSITTA G., Le plusvalenze nel sistema dell'imposta mobiliare, Milano, 1966.

FALSITTA G., Manuale di diritto tributario, parte speciale, Padova, 2008.

FANTOZZI A., Ancora in tema di realizzazione di plusvalenze, in Riv. Dir. Fin. Sc. Fin., 1965.

FICARI V., I conferimenti in società a responsabilità limitata nella riforma tributaria, in Rass. Trib., 2005.

GALGANO F., Dizionario Enciclopedico del Diritto, Vol. I, Padova, 1996.

GALLIO F., Il trattamento fiscale dell'operazione di conferimento di azienda e successiva cessione di partecipazioni, in Il fisco, n.19, 2011.

GARBARINO C., Participation exemption e operazioni straordinarie in TributImpresa, 2005.

GHINI A., Contemperamento degli interessi coinvolti nel conferimento d'azienda o di ramo d'azienda, in Le Società, 8, Milano, 2005.

IAVIGNILIO M., MASPEL P., Cessioni e conferimenti di ramo d'azienda, in Corr. Trib., n. 48, 2001.

LEO M., Le imposte sui redditi nel Testo Unico, Milano, 2010.

LUPI R., Commento alla sentenza, in Il fisco, n. 3, 2007.

LUPI R., Conferimenti in natura senza regole, Rass. Trib. n. 7-8/1995.

LUPI R., Conferimento d'azienda e fusioni nello schema di decreto delegato, in Rassegna Tributaria, 1997.

MAIORINO M., in commento sulle sentenze di cui sopra, Abuso del diritto: riflessioni su alcune fattispecie in materia di imposta di registro, in *Il fisco*, n. 15, 2012, p. 2261.

MANDARINO P., Fiscalità dei conferimenti d'azienda secondo il recepimento dei valori in contabilità e pesi partecipativi post-operazione, *Impresa Industriale e commerciale*, 2005.

MARINELLI U., *Revisione contabile*, Torino, 2008.

MASPES P., IVA nelle operazioni straordinarie, in AA.VV., *Il regime fiscale delle operazioni straordinarie*, Torino, 2009.

MICCINESI M., *Le plusvalenze d'impresa. Inquadramento teorico e profili ricostruttivi*, Milano, 1993.

MICCINESI M., L'art. 9, c.2, del Tuir e i conferimenti effettuati da soggetti non imprenditori, in *Rass. Trib.*, 1235/1998.

MIELE L., RUSSO V., *Cessione e conferimento d'azienda*, Milano, 2009, p. 168.

Ministero delle Finanze, Circolare n. 50/E del 1996.

Ministero delle Finanze, Risoluzione n. 36/E del 13 febbraio 1997.

MORO R., SEPIO G., Le operazioni di riorganizzazione aziendale, in *La tassazione delle società nella riforma fiscale*.

NAPOLITANO L., In tema di tassabilità di avviamento emergente da conferimento di azienda in società, in *Dir. Prat. Trib.*, II, 1955, p. 73 e ss..

OIC, *Principi Contabili Nazionali*, Documento Interpretativo n. II.

OIC, *Principi Contabili Nazionali*, OIC n. 25.

PEDROTTI F., I conferimenti “domestici” di partecipazioni sociali nel reddito di impresa, in Riv. Dir. Fin., n. I, 2006.

PERROTTA R., Il conferimento d'azienda, Milano, 2005.

ROSSI RAGAZZI F., Business combination: profili fiscali, implicazioni fiscali connesse alle impostazioni civilistiche e contabili delle business combination secondo l'IFRS 3, in Il Fisco, n.1, 2006.

RUSSO A., Operazioni Straordinarie, Milano, 2010.

SARALE S., Le nuove s.r.l., Bologna, 2008.

SEPIO G., Contro la riqualificabilità, come cessione d'azienda, del conferimento seguito da cessione delle partecipazioni, in Dialoghi Tributarî, n. 1, 2010.

SIENA M., Variazioni sul tema della neutralità fiscale nelle riorganizzazioni aziendali, in Corriere Tributario, n. 3, 2012.

STEVANATO D., Fusioni, scissioni e “participation exemption”, in Corr. Trib., 2004.

STEVANATO D., L'imposizione sostitutiva sulle riorganizzazioni aziendali, in Corr. Trib., n. 46, 2007.

STEVANATO D., Riorganizzazione di attività produttive: riflessioni sullo schema di decreto, in Corr. Trib. 1997.

STEVANATO D., Riorganizzazione delle attività produttive e rilevanza delle plusvalenze iscritte, in Riv. Dir. Trib., 1998.

TURCHI A., Il conferimento, in AA.VV., Il regime fiscale delle operazioni straordinarie, Torino, 2009.

TURCHI A., Conferimenti e apporti nel sistema delle imposte sui redditi, Torino, 2008.

TURCHI A., I conferimenti di aziende e partecipazioni, in *TributImpresa*, n. 2, 2005.

VANONI E., La tassa di conferimento nel caso di apporto di stabilimento, di concentrazione di aziende e il preteso requisito della identità d'oggetto, in *Riv. dir. Fin. Sc. Fin.*, 1939, II.

ZANETTI E., *Manuale delle operazioni straordinarie*, Torino, 2009.

ZIZZO G., La nozione di elusione nella clausola generale, in *Corriere Tributario*, 2006.

ZIZZO G., *Le riorganizzazioni societarie nelle imposte sui redditi. Trasformazioni, fusioni e scissioni*, Milano, 1996.

ZIZZO G., Lo scambio di partecipazioni dalla Riforma Visco alla Riforma Tremonti, in *Riv. Dir. Trib.*, 2003.

ZIZZO G., *Operazioni societarie straordinarie*, Milano, 2007, in *Enciclopedia Diritto*.

ZIZZO G., Ragioni economiche e scopi fiscali nella clausola antielusione, in *Rass. Trib.*, 1/2008.

ZIZZO G., Sull'elusività del conferimento di azienda seguito dalla cessione di partecipazione, in *Giust. Trib.*, 2008.

ZIZZO G., Scambi di partecipazione ed elusione tributaria, in *Rassegna Tributaria*, n. 3, 2007.

